STORIA

del

PROCESSO POLITICO

DI

F. D. GUERRAZZI

ED ALTRI IMPUTATI DI PERDUELLIONE

CORREDATA DI DOCUMENTI

PARTE SECONDA

FIRENZE
GIUSEPPE MARIANI
1852

5/30/29
May 30, 1929

PARTE SECONDA

Dopo più di tre anni di procedura accompagnata dall'ansietà del pubblico nelle sue diverse fasi, l'aula della Regia Corte si è aperta alla pubblica trattativa di questa causa ormai celebre. Gl'Imputati di Perduellione che figurano in questo processo e che da molto tempo soffrivano gl'acerbi patimenti della prigionia sapranno finalmente la sorte che gli attende.

Noi, nella nostra raccolta di Documenti abbiamo accennate le Armi dell' accusa dal suo primo nascere fino al suo totale sviluppo; abbiamo accennato a parte della difesa riportando quei documenti che essa avea pubblicati. Adesso, ecco di fronte a guerra aperta l'accusa e la difesa! Possa il Dio della giustizia fare scaturire da quest'attrito la sola luce delle verità, non appannata da odii, nè da scandali di parte!

È questo il voto che facciamo e che dovrebbe essere nel cuore di ogni buon cittadino, adesso che come abbiamo promesso ai nostri lettori dobbiamo principiare a render conto di questa parte dell'intiero processo: di questa fase che a parer nostro è la più importante, perchè l' ultimo periodo che deve condurre a un final resultato.

La storia d' un processo è sempre ardua cosa: più ardua ancora la è se trattasi di processi politici: e per quanto veridica per quanto imparziale la penna dello storico è bene impossibile che talvolta non urti la suscettibilità d'alcuno. Noi per quanto abbiamo potuto, e ne chiamiamo a testimone il pubblico, abbiamo sempre saputo nel progredimento del nostro lavoro rispettare l'ingegno sommo e le virtù di alcuni, la trista posizione poi di tutti gl'imputati. E qui non possiamo a meno di rendere pubblica testimonianza di gratitudine all'ex Ministro Romanelli che nella sua Memoria non ha molto data alla luce ha mostrato d'aver bene interpetrate le nostre parole, e tanto più di averle accettate in buon grado perchè provenienti da persone che non si potevano supporre avessero alterata la immaginazione e il cuore dal sentimento dell' amicizia: ma sappia il sig. Romanelli che se talvolta non fummo caldi ammiratori delle sue opinioni politiche lo fummo sempre per altro delle sue virtù: sappiano poi tutti gl'imputati che se per caso mai una sola delle nostre parole potesse anche

nostro malgrado aggravare la loro sorte, saremmo noi i primi a gridare *maledizione alle nostre parole.*

Con la stessa imparzialità che ci è stata di guida fin ora cominceremo la narrazione della seconda parte della nostra storia, protestando che mai abbiam fatto e farem nessun uso e molto meno *abuso speculativo* delle fatiche di alcuno.

Nel Locale dell'Accademia delle Belle Arti fra le varie sale che l'abbelliscono ne esiste una conosciuta col titolo di Sala del *Buon Umore*, destinata già ad usi varii di pubblici Concerti, di esposizione di oggetti di Arti, di Adunanze dell'Accademia dei Georgofili: questa sala è adesso trasformata in Aula di Giustizia, in questa sala si tratta e si deve decidere la causa dell'Avv. F. D. Guerrazzi e degl'altri suoi coimputati.

La mattina del dì 16 a ore 9 quattro carrozze scortate dalla Gendarmeria a cavallo conducevano dal Carcere delle Murate al locale delle Belle Arti i dodici imputati presenti al dibattimento. Poco dopo le ore 10 la Corte entrava nella sala e il Presidente dava ordine fossero introdotti gl' imputati. Fu un momento di ansietà generale: tutti gl'occhi erano fissi alla porta d'onde in mezzo a bassi uffiziali di Gendarmeria entrarono nella

sala i dodici imputati! Sedevano fra i Giudici oltre il Presidente Cav. Niccolò Nervini, il Vice-Presidente Cav. V. Del Greco, e i Consiglieri Cav. R. Cocchi, G Gilles. P. Giachi. F. Billi, e G. Porrini Consigliere aggiunto. Al banco del Pubblico Ministero sedevano il R. Procurator Generale Cav. A. Bicchierai, e l'Avv. Generale Aggregato F. Trecci.

Degli undici imputati presenti l'Avv. F. D. Guerrazzi e il D. Leonardo Romanelli sedevano insieme nella prima divisione del banco degl'Accusati, l'Avv. Dami, Giuseppe Cimballi, Pietro Lottini, Ferdinando Piccini e Antonio Petracchi nella seconda, Bartolommeo Capecchi, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Pantanelli e Giuseppe Agostini nella terza. I nomi degl'altri imputati contumaci non staremo a ripeterli qui potendosi essi vedere dall'atto di accusa già da noi nei documenti della Prima Parte pubblicato.

Di fronte ai Magistrati sedevano i dodici avvocati difensori, cioè gli Avv. Tommaso Corsi e Tito Menichetti per l'imputato Guerrazzi, gli Avv. Adriano Mari e Giacomo Mutti per il Romanelli, l'Avv. Restituto Trinci per il Cimballi, gl'Avv. Panattoni Giuseppe e Enrico Scior per Petracchi, Piccini e Agostini, gl'Avv. Idelfonso Giusti e Epifanio Geri per il Montazio e il primo anche per il Dami. l'Avv. Alfonso Andreozzi per il Pantanelli e il Capecchi, l'Avv. Luigi Landucci per il Lottini.

Il pubblico occupava il recinto a lui riserbato, troppo piccolo per il gran numero delle persone che

vorrebbero assistere a questo dibattimento: la Curia, e i Magistrati la tribuna ad essi destinata nella Sala e pochissimi invitati la Gallerìa appositamente elevata nel fondo della sala: gli stenografi occupano un banco dirimpetto agl'accusati, sotto a quello del Pubblico Ministero.

I Veliti e i Gendarmi fanno il servizio della Sala e dell'esterno del Locale. Il momento solenne è giunto: il dibattimento va a cominciare: quali ne saranno le conseguenze? qual ne sarà lo scioglimento dopo tre anni di pubblica espettativa? *Manet alta mente repostum.*

Il Presidente prima di cominciare il dibattimento avvertiva il pubblico, gli accusati e i difensori, a conservare il primo un religioso silenzio, a usare i secondi un contegno dignitoso, a non divagare i terzi in argomenti che potessero essere estranei alla difesa, e a trattar la causa medesima con quella lealtà che lo diciamo con orgoglio nazionale distingue la curia Toscana, e di cui i difensori dettero già prova luminosissima quando trattarono innanzi la Corte di Cassazione il ricorso dal Decreto dell'accusa.

Dobbiamo fare l'avvertenza che due sono le cause che si trattano nello stesso dibattimento, due gli atti di Accusa, giacchè un'ordinanza del Presidente della Regia Corte riuniva le due procedure che una si istaurò in Firenze contro F. D. Guerrazzi e altri e l'altra in Pistoia contro i comandanti o militi delle colonne che non vollero riconoscere subito la restaurazione del

12 aprile: quali degli imputati presenti appartengano all'una o all'altra procedura meglio potrà riscontrarsi dai respettivi atti di accusa che già da noi venivano pubblicati: questa è anche la causa per cui al banco dell'Accusa siedono due ufficiali del Pubblico Ministero essendo l'avv. Generale F. Trecci incaricato di sostenere l'accusa nella trattativa che spetta al processo istruito nel Tribunale di Pistoia.

Dopo che il presidente ebbe fatto l' avvertimento di cui abbiamo or ora parlato, interrogava come portano gli ordinamenti del processo orale gli imputati sulle loro qualità personali e tutti rispondevano con la massima calma e dignità; mantenendo quel contegno tranquillo che fece tanta impressione sull' animo del pubblico. Dopo i patimenti di una lunghissima prigionia, con un' accusa di perduellione sospesa sulla loro testa come la spada di Damocle, sereni e tranquilli si sono presentati innanzi ai loro giudici a sentire svolgersi dal pubblico dibattimento i capi di accusa raccolti nel voluminoso processo.

La sollecitudine con cui i nostri lettori gradiranno di conoscere volta per volta i resultati delle udienze ci costringe a variare l' ordinamento che era nostra mente dare a questa nostra storia, e ci obbliga a abbracciare un sistema per così dire cronologico dividendo la trattativa delle materie e classandole non già come avremmo voluto più distintamente per tutto quello che riguardasse l' accusa e la difesa, ma sivvero

siam costretti a classarle secondo le varie udienze, o per spiegarsi più chiaro siamo costretti a render conto udienza per udienza di quello che possiamo credere più importante, più meritevole di essere registrato nelle pagine della nostra storia. Quello che ci sembri inutile, o superfluo tralasceremo per amore di brevità.

E per seguire questo sistema alla confusione del quale rimedieremo con un indice in fondo all'opera, dopo che abbiamo accennato alle formalità inaugurative del processo orale, scendiamo a parlar di quello che formava subietto della prima udienza.

La Corte emetteva quattro decreti.

Col primo accettando le conclusioni dell' egregio difensore dell'Imputato Guerrazzi, ordinava procedersi alle formalità preliminari del giudizio lasciando la facoltà ai difensori di promuovere le questioni pregiudiciali dopo che queste formalità fossero esaurite.

Col secondo rigettava l'istanza presentata dal difensore dei due imputati Capecchi e Pantanelli per l'ammissione e udizione di alcuni testimoni.

In conseguenza del primo decreto i testimoni furono introdotti nella sala di Udienza in numero di 350 e si procedè al loro appello nominale, e venivano di poi secondo i riti cerziorati sulla santità del giuramento, e veniva loro fatto lettura delle leggi e disposizioni vigenti a proposito dei testimoni.

Col terzo ordinava la prosecuzione del pubblico giu-

dizio non ostante la mancanza di vari testimoni non comparsi senza legittima scusa o la irreperibilità di altri dietro il loro variato domicilio, il loro allontanamento dalla Toscana.

Col quarto decreto accettava l' istanza presentata da alcuni testimoni colla quale richiedevano di essere esentati dalla permanenza nelle sale destinate ai testimoni fino al momento in cui non venisse il loro turno per l'udizione. Il numero straordinario dei testimoni, l' importanza delle questioni pregiudiciali che occuperanno assai tempo rendono impossibile questa continua permanenza a molti gli interessi dei quali ne avrebbero sofferto un detrimento che la giustizia non poteva tollerare. L'interesse di questo decreto ci consiglia a riportarlo per intiero venendosi con questo a fissare una massima di giurisprudenza che potrebbe ben facilmente aver bisogno di esser applicata nei nostri tribunali.

LA CORTE

« Vista l' Istanza presentata in questa mattina per parte del Cav. Priore Emanuelle Fenzi, e altri testimoni nella Causa:

Sentito il Pubblico Ministero: i Difensori, e gli Accusati.

Attesochè la Legge nell' ordinare il ritiro dei Testimoni nella stanza loro destinata ebbe principalmente

in mira d' impedire che Essi introducendosi nella Sala d'Udienza, ed ascoltando la lettura dei Documenti, gl'Interrogatorii degli Accusati, e i Deposti degli altri fidefacienti ricevessero influenze, e preoccupazioni. — (*Annali di Giurispr. Ann. IX Part.* 1 *Col.* 409), e le precauzioni di che nell'Art. 435 delle DD. ed II. sono dirette ad impedire ai Testimoni di conferire con altri sulle cose interessanti la Causa avanti di essere esaminati.

Attesochè quanto è facile di conseguire questo secondo scopo della Legge nei Giudizi, ne' quali l' esame di tutti i Testimoni possa esaurirsi in un sol giorno, è altrettanto impossibile conseguirlo in quei giudizii, che come il presente, sono per avere una lunga, e straordinaria durata, perchè la Legge non ha mezzi d'impedire ai Testimoni in libertà alla fine di ciascuna udienza, di conferire fra loro intorno al subietto del Processo, perlochè mancando in questo secondo caso la Causa finale della Legge, rimarrebbe inutilmente grave, e molesta la continua reclusione dei Testimoni nelle stanze a loro destinate nel rapporto della loro libertà individuale, e de'loro interessi.

Attesochè le disposizioni contenute negli art. 434 e 450 delle DD. e II. de'9 novembre 1838, unicamente risguardano le formalità da osservarsi preliminari all'iniziamento del Processo Orale, e non hanno congrua applicabilità ai fatti che possono verificarsi nel corso ulteriore del Giudizio — (*Annal. di Giurisprud. anno* 1850 *part.* 1 *col.* 109.)

Attesochè tanto è ciò vero che come osservò la Corte Suprema di Cassazione (*Annal. di Giurisp. an.* 1851 *part.* 1 *col.* 236) non havvi precetto di legge che a pena di nullità richieda nei Dibattimenti prorogati per più giorni la ripetizione giornaliera dell'appello nominale dei Testimoni, e d'altronde alle monizioni prescritte senza pena di nullità dall'art. 480 delle DD. e II. può in casi straordinarii esser congruamente con altri mezzi supplito:

Attesochè alla domanda de' Testimoni non è stata fatta opposizione veruna per parte dei Difensori, nè degli Accusati, due dei quali anzi vi hanno espressamente aderito, come sotto certe precauzioni vi ha annuito anche il Pubblico Ministero.

Attesochè era conforme alla giustizia, e alla equità che la facoltà domandata da alcuni de'Testimoni si renda comune per ogni effetto anche agli altri Testimoni, che avessero voluto profittarne:

Autorizza i Testimoni attualmente ritirati nelle Stanze ad essi destinate, ad assentarsene durante il dibattimento, e prima del loro esame, fermo stante l'obbligo di trovarsi presenti nelle stanze stesse allorchè si farà luogo alla respettiva loro udizione, sotto le pene comminate nell' atto della ricevuta citazione, e fermo stante altresì il divieto d'introdursi nella sala della pubblica udienza.

E rilascia al Potere disciplinare del Presidente della Corte di adottare i provvedimenti opportuni per l'esecuzione del presente Decreto. »

In ordine a questo Decreto il cav. Presidente della Corte Regia emanava e facea pubblicare nelle colonne del Monitore Toscano la seguente ordinanza disciplinare.

CORTE REGIA DI FIRENZE

Il Consiglier di Stato Presidente della Corte Regia di Firenze;

In esecuzione del Decreto proferito in questo giorno dalla Corte stessa;

Ordina quanto appresso:

1. Fermo stante l'effetto della citazione individualmente trasmessa a ciascuno dei Testimoni nella Causa di Lesa Maestà attualmente pendente presso la Corte Regia, è rilasciato a cura dei Testimoni che vorranno profittare della facoltà di assentarsi dalle stanze ad essi destinate, d'investigare il giorno presuntivo della loro udizione, secondo la Nota indicante con numero progressivo i Testimoni dell' Accusa, e della Difesa stata e rimasta affissa nelle Sale dei Testimoni.

2. Per facilitare una tale investigazione sarà trasmesso individualmente a ciascun Testimone l' avviso del giorno in cui la corte, esaurite tutte le altre

formalità, sarà per cominciare l'esame dei Testimoni, e al termine di ciascuna Udienza saranno pubblicamente annunziati i nomi delle persone che verranno possibilmente sentite nelle successive Udienze, e la Nota indicativa dei Testimoni da sentirsi sarà affissa nell'atrio della Sala d'Udienza.

3. Alla Porta d'ingresso della Sala delle pubbliche Udienze sarà permanentemente collocato un Usciere, e un gendarme graduato coll'incarico d' invigilare che non vi penetri prima dell'Esame alcuno dei Testimoni descritti nella Nota alfabetica a tale effetto compilata e consegnata.

4. Nel caso che alcuno dei Testimoni tentasse di penetrarvi, sarà ricondotto nelle Stanze ad essi destinate, ed ivi sarà custodito in tutte le ore delle pubbliche Udienze finchè non sarà licenziato dalla Corte.

5. La presente Ordinanza starà affissa nell'atrio di ingresso alla sala d'Udienza, e sarà inserita nel *Monitore Toscano.*

Dalla Presidenza della Corte Regia di Firenze
Li 16 Agosto 1852.

N. Nervini

Questi furono i resultati principali della prima udienza del dì 16 Agosto: i prigionieri furono ricondotti al loro carcere terminata l'udienza accompagnati dalla stessa forza armata e dalle stesse marche di simpatia con cui erano stati ricevuti dal pubblico.

Ma il corso del dibattimento dovea ben presto sospendersi perchè il giorno dipoi una indisposizione dell'avv. F. D. Guerrazzi constatata dalla lettura dei certificati dei medici costringeva la Corte a aggiornare la trattativa della causa a dieci giorni.

Come potrà ben scorgersi da questa cosa la seconda udienza non poteva presentare nessun carattere di importanza, molto più che nessuno degli imputati era presente al dibattimento. Un' istanza soltanto a nome di tutto il collegio della difesa veniva presentata dall'avv. Andreozzi nella quale chiedevasi una rettificazione alla tabella affissata alla porta d'ingresso della sala di udienza e nella quale erano iscritti i nomi degli imputati. Trattandosi di cosa semplicemente disciplinare il Presidente ammoniva il difensore Andreozzi che simili istanze doveano esser presentate in Camera di Consiglio, e l'incidente non ebbe seguito alcuno, e i difensori ottennero la rettificazione domandata.

Dopo dieci giorni di aggiornamento il dì 26 riprendevasi nuovamente la trattativa della causa; nessuno degli imputati mancava. Seguendo l' ordine del processo orale veniva data lettura dell' atto di accusa risguardante la causa istruita nel tribunale di prima

Istanza di Firenze contro il Guerrazzi e gli altri. Il tenore di questo atto di accusa, i nostri lettori lo conoscono già, avendolo noi pubblicato da qualche tempo essendo nella raccolta dei nostri documenti, già stanziati nella prima parte: ci risparmiamo quindi non solo di riportarlo ma anche di parlarne e esaminarlo. D'altronde non potremmo noi farlo e solo dobbiamo contentarci di riportare puramente gli atti della accusa e della difesa, e ripetere poi con Manzoni; *ai posteri l'ardua sentenza.*

Appena esaurita la lettura dei due atti di accusa e esaurite le formalità che si richiedono dalla legge di spiegazione e di schiarimenti di essi l' avv. Tommaso Corsi difensore dell'imputato Guerrazzi sollevò l' incidente della incompetenza della Regia Corte che è stato già trattato anche innanzi la Corte di Cassazione.

Prendevano parte alla discussione di questo incidente l'avv. Tommaso Corsi, il regio Procuratore Generale Bicchierai e l'imputato avv. F. D. Guerrazzi; elevando il primo l'incidente d'incompetenza della Regia Corte a giudicare l'imputato Guerrazzi perchè già Ministro Costituzionale del principe, sostenendo il secondo invece la competenza del tribunale, appoggiando il terzo i rilievi del suo difensore. Fu quello il primo giorno in cui si ascoltò di nuovo dopo un sì lungo silenzio l'eloquente parola dell' avv. Guerrazzi, quella maschia parola che altre volte tuonava nelle aule del-

l'egregio avv. Tommaso Corsi trattava con lusso di profonda erudizione e scienza legale, e con maschia eloquenza, la questione dell'incompetenza della Regia Corte, e prendeva a dimostrare che l'accusato avea diritto di esser tradotto davanti a un tribunale il quale per la sua indole politica meglio potesse della Regia Corte giudicare dei fatti di cui era questione. A quest'oggetto svolgeva con bella forma e profondo acume d'ingegno la teorica della responsabilità ministeriale, per quindi dedurne come conseguenza e corollario finale la suprema necessità di un tribunale eccezionale che giudicasse di questa responsabilità. Enumerava gli atti governativi che questa responsabilità costituiscono; o per meglio dire che in essa rientrano, dimostrando poi che i fatti rimproverati dall'accusa al Guerrazzi appartenevan tutti alla categoria che comprende la responsabilità ministeriale.

Definiva poi con stringenti argomentazioni dedotte dai principii fondamentali del diritto pubblico la forma intrinseca e l'organismo dei governi costituzionali, i varii elementi che li compongono e la loro connessità, la separazione esistente fra il potere legislativo, e quello giudiciario, e la contradizione emergente ogni qualvolta il potere esecutivo rappresentato dal Ministero potesse essere incriminato dal potere ordinario, e se un tratto di penna degli Ufficiali del Pubblico Accusatore potesse rovesciare un intiero Ministero. Deducendo che per ovviare a questa contradizione bisognava che la compe-

tenza a conoscere delle accuse portate contro i Ministeri risiedesse in corpi indipendenti e collocati nel più alto potere dello stato. È ben logico era il fondamento su cui appoggiava la sua dimostrazione, in quantochè essendo il potere giudiciario un'emanazione del potere esecutivo, non potrebbe esso giudicare quel potere da cui emana e proviene; e sarebbe strana cosa, per non dir altro, che qualunque basso ufficiale di Polizia potesse chiamare i Ministri a render conto del loro operato innanzi alla Nazione. La storia, ci insegna diceva l'egregio oratore, che ovunque esiste uno Statuto il potere legislativo è il solo giudice competente dell' operato di un Ministero, e gl' esempi dell' Inghilterra, del Belgio e della Francia finchè a forma costituzionale fu governata, sono esempii eloquentissimi di questa verità.

Sviluppati i principii generali del diritto scendeva ai fatti particolari e speciali alla causa attuale: e diceva che quando l'avvocato F. D. Guerrazzi fu eletto a Ministro dal Principe nel 26 ottobre 1848 egli ben sapeva, che accettava questo grave incarico sotto la garanzia che il Ministero in qualunque ipotesi non poteva esser chiamato in giudizio che dal Consiglio Generale, e giudicato dal Senato costituito in tribunale. Il diritto che da questa garanzia ne veniva al Guerrazzi egli non lo perdeva, e non poteva perderlo, non ostante che si volesse sostituire al Consiglio Generale un basso Uffiziale di Polizia, questo che il difensore chiamava verme cangiato in crisalide, ma non

già crisalide dalle ali dorate che vola pei campi e aleggia sui profumi dei fiori, ma in crisalide dalle ali di feltro che si aggira nelle ombre della notte.

Quindi concludeva: ordinario l'accusatore; ordinario il Magistrato che fece sua l'accusa, ordinario il Tribunale che oggi pretende di giudicarlo. Posta così la questione dimostrava che l' accusa aveva mosso un passo illegale, traducendo l' Avv. F. D. Guerrazzi davanti un Tribunale che non era il suo. E come può l' accusa di fatti avvenuti sotto un Governo Costituzionale portarsi d'avanti un Tribunale sotto Monarchia assoluta? L'Egregio difensore opinava che nò, attesa la diversità delle condizioni delle forme di questi due Governi. La monarchia assoluta non offre niente affatto tutto quel complesso di garanzie che offre un governo retto a forma costituzionale: Basta rammentare la responsabilità dei ministri. Nella forma Costituzionale i ministri sono responsabili di fronte alla Nazione, e le Assemblee Legislative ed il Senato sono esclusivamente chiamati a decidere del loro operato. Nella Monarchia assoluta i Ministri al contrario sono responsabili semplicemente di fronte al Capo dello Stato, il quale a suo talento ordina e regola il loro operato. Il parlare di responsabilità ministeriale sotto un Governo Monarchico assoluto sarebbe un assurdo. Come dunque pretendere che un Ministro di uno stato già costituzionale possa essere chiamato a render conto delle sue azioni operate nell' esercizio delle sue funzioni ministeriali dinanzi a un

Tribunale ordinario, il quale non è che una diramazione del potere del Principe che ha perduta in conseguenza la sua inamovibilità, e che in nome e per delegazione del Principe stesso rende giustizia?

Ma seguitava l'onorevole difensore del Guerrazzi altre cause speciali alla causa che si agita, militano in favore della incompetenza della R. Corte. Difatti: Il Potere Giudiciario che oggi è chiamato a decidere sulla sorte degli Imputati di Perduellione è lo stesso che disimpegnava le medesime attribuzioni sotto quella amministrazione, di cui oggi si viene ad incriminare l'operato. La pubblica opinione sarebbe forse scandalizzata di questo assurdo e potrebbe recare una grave lesione a quel carattere di maestà, e di gravità, in cui deve mantenersi la Magistratura, e che la rende agli occhi di tutti un sacro palladio delle libertà cittadine un venerato Santuario della giustizia.

E dopo tutte queste ragioni che il difensore avv. Corsi aveva svolte con quella scenza che ne fà di esso uno dei principali sostegni della Toscana Curia, e che noi abbiamo cercato di riprodurre con quella esattezza che la memoria e pochi appunti ci consentivano, egli faceva la domanda da qual parte la Corte R. potesse desumere la sua competenza. Nessun Tribunale può dichiararsi competente se non esista una legge scritta che questa competenza gli accordi. Negli atti legislativi del 1848 non ne esiste alcuno che alla Corte R. conceda questa competenza: Dunque questo Tribu-

nale non può senza l'appoggio di una disposizione scritta in una legge dichiararsi competente. Nella mancanza di ogni e qualunque disposizione scritta bisogna ricorrere ai Canoni del gius comune che fermano che ogni imputato ha diritto a essere giudicato con le Leggi vigenti al tempo del commesso delitto, salvo il caso che la Legge sopravvenuta accordasse garanzie maggiori, e fosse inspirata da un carattere di maggiore equità. Ma questo non è il caso attuale.

Dopo lo sviluppo di queste ragioni, scendeva egli a concludere:

1 Che il Processo attuale era volto contro un Individuo per dato e fatto della responsabilità Ministeriale nell' epoca in cui lo statuto fondamentale lo garantiva, che gli atti commessi nell'esercizio delle sue alte funzioni non potevano essere incriminati che dal consiglio Generale, e giudicati dal Senato:

2 Che al contrario un accusatore incompetente ha deposto su un banco di un magistrato incompetente, l'accusa contro questo individuo quando esisteva il vero Tribunale, da cui ai termini dello Statuto doveva quest'individuo essere giudicato:

3 Che anche nel caso che non esistesse più questo legittimo Tribunale, non poteva la R. Corte attribuirsi un potere che non era suo, che da nessuna legge le era devoluto, per cui era di assoluta necessità giuridica, che questo Tribunale dichiarasse la propria incompetenza

Il R. Procuratore generale Cav. Bicchierai prendeva-la parola in replica alle conclusioni della difesa.

Osservava che la difesa dell'Avv. Guerrazzi aveva in special modo fondata la sua orazione sulla incompetenza della R. Corte, nell'Art. 62 dello Statuto: Quest'Articolo è così concepito. « Il diritto di accusare i « ministri appartiene al Consiglio generale, quello di « giudicarli, al Senato; una Legge determinerà i casi « della responsabilità dei ministri, le pene, le forme « dell' accusa e del giudizio. — La Camera delle accuse chiamata a decidere questa questione pregiudiciale prodotta dall' Avv. Guerrazzi fino dalla prima instaurazione del Processo, la rigettava per alcuni motivi di diritto e di fatto. La rigettava perchè i Ministri godono del privilegio finchè si tratta di operati e di fatti che rientrino nel cerchio della loro responsabilità ministeriale; Se si tratta di fatti fuori di questo cerchio, essi tornano Cittadini e sottoposti quindi al potere ordinario. La rigettava perchè non essendo mai stata pubblicata in Toscana la Legge sulla responsabilità ministeriale, a cui accenna il sopracitato Art. 62., restava ferma la giurisdizione ordinaria anche per i fatti che ai ministri si potessero rimproverare. La rigettava in ultimo per l'altra emergenza di fatto proveniente dallo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio Generale, per cui onde avviare alla impunità dei reati, tutto rientrava nelle regole generali di diritto.

Il R. Procuratore Generale si rimetteva a quello

che aveva più volte detto specialmente alla Camera delle accuse sulla questione della Competenza, aggiungendo semplicemente tre rilievi speciali.

Osservava in primo luogo che onde ridursi ad atto l'Art 62 della Legge fondamentale del 15 Febbraio 1848 éra necessaria la pubblicazione della Legge sulla responsabilità ministeriale a cui il più volte citato Art. accennava: Che mancando questa pubblicazione il disposto dell'Art. 62 restava nell'assoluta inapplicabilità dell'azione. In secondo luogo, che essendo la responsabilità ministeriale creata a bella posta per coprire la inviolabilità della Corona in tutti quei fatti, nei quali o è necessario, o almeno supponibile l'intervento della volontà della Corona medesima, non è da porsi in campo questa responsabilità ministeriale, quando si tratti di operazioni, o di addebiti che attaccano direttamente la persona del Principe, o la forma del Governo costituito, i quali fatti non potrebbero dirsi compresi nella responsabilità ministeriale, ma sibbene constituire un proprio e vero delitto di fellonìa. In terzo luogo la renunzia dalle funzioni ministeriali fatta dal Guerrazzi la mattina dell'8 Febb. 1849 nel seno del Consiglio generale influire potentemente sulla questione dell'incompetenza, e non potere chi addicava la qualità di Ministro, e assumeva il potere a nome e come eletto del Popolo invocare adesso quella qualità di cui egli stesso si spogliava.

Questi in sostanza erano i rilievi che aggiungeva

il R Procuratore generale, il quale poi riconducendo la questione a quei soli principj che la dominavano a sua opinione, scendeva a trattare la questione d'incompetenza di fronte allo stato attuale della Patria legislazione.

Il decreto sovrano abolitivo della Carta Costituzionale emanata il 15 Febbraio 1848 e la consequenziale distruzione della forma rappresentativa del Governo Toscano era il cardine fondamentale delle osservazioni del R. Procuratore Generale.

Di fronte a questo Decreto non esiste più nè Tribunale eccezionale accusatore, perchè il Consiglio Generale fu sciolto: non Tribunale, eccezionale che giudichi perchè il Senato non è più. Ora la mancanza di questi due Tribunali speciali aboliti per legge rende improponibile la questione d'incompetenza: Perchè non si può attaccare sotto questo lato un Tribunale che siede in tutta la sua pienezza di Autorità e giurisdizione, quando l'altro Tribunale, a cui spetterebbe il giudizio non esiste più nè di diritto nè di fatto. Ogni Tribunale eccezionale non è che una sottrazione di autorità al potere giudiciario e ordinario, quando questo Tribunale speciale viene a mancare per legge, le parti sottratte ritornano a completare l' intiero di autorità spettante al potere ordinario. Una contraria opinione porterebbe a concludere, o per la esistenza del Tribunale speciale, non ostante l'abolizione che ne faceva la legge: O per la impunità del reo necessitata dalla non esistenza del

Tribunale competente: o per la nuova formazione di un altro Tribunale eccezionale. — Vero è seguitava l'oratore dell'accusa obiettarsi che il Guerrazzi aveva quesito il diritto di essere giudicato esclusivamente dal Senato, e che il principio della retroattività inammissibile per ogni Legge non poteva ammettersi per il Decreto del 6 Maggio 1852. Appoggiandosi all'autorità di *Legraverend*, *Rauter*, *Carnot*, *Mangin* ed altri replicava il Ministero Pubblico, che i giudicabili non possono dalla esistenza di un Tribunale sia ordinario, sia eccezionale, all' epoca di un Commesso delitto quesire il diritto di essere giudicati da quel Tribunale esclusivamente, o in altri termini non riconoscere altra competenza: Perchè questo diritto si acquista per l'applicazione della penalità vigente al momento del reato, penalità che disposizioni future non possono esacerbare, ma addolcire soltanto. L'*Ordinatorio* dei giudizi Criminali può essere da nuove Leggi mutato e modificato. La *penalità* non mai.

La questione di competenza è implicata nella parte ordinatoria del giudizio, e può di questa parte seguire i cangiamenti e le trasformazioni. Citava quindi per esteso le opinioni di alcuno dei Classici sopracitati traendone le conseguenze applicabili alla questione della competenza.

Concludeva infine, che non ostante la qualità rivestita altra volta dall'avv: Guerrazzi di Ministro Costituzionale del Principe, attesa l'abolizione del sistema

rappresentativo, ed il conseguente rinviò dei corpi legislativi, la Corte R doveva per le ragioni di diritto da Esso esposte e per i dati di fatto esistenti dichiararsi competente nel presente giudizio anche per quello che poteva riguardare l'accusato F. D. Guerrazzi che aveva elevato l' incidente della incompetenza. Tali in riassunto erano le conclusioni che emetteva il Pubblico Ministero.

L'avv. Corsi replicava alle conclusioni del Pubblico Ministero facendo osservare che le stesse autorità che aveva il pubblico Ministero citate a sostegno della propria tesi egli le credeva ormai screditate e improponibili: Pur non ostante il dovere del suo assunto l'obbligava a replicarvi. Concordava essere la questione della difesa principalmente basata sul disposto dell'art. 62 dell'abolito Statuto fondamentale. Conveniva coll'accusa doversi ben distinguere in un Ministro il Cittadino privato, e il pubblico funzionario: Essere ben giusto che i fatti commessi dal Ministro non nell' esercizio delle sue attribuzioni ministeriali, debbano quando che siano incriminabili portarsi alla cognizione del Tribunale Ordinario. Ma al contrario tutti i fatti posti in essere dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, che attacchino o in tutta o in parte la Costituzione dello Stato sotto qualunque nome si chiamino, sia pure colla qualifica di un delitto comune, questi fatti rientrano nella responsabilità ministeriale. Avvertiva anche

non essere necessaria la firma del principe per poter chiamare ministeriali gli atti dei Ministri.

Tutti i più famigerati scrittori alla materia recano che l'intervento e la mancanza della firma del Principe nulla vertano, e che sì nell'uno, che nell'altro caso i fatti del Ministero constituiscono responsabilità. E quand'anche dalla teoria si volesse scendere al fatto osservava che il decreto della Costituente rimproverato dall'Accusa al Guerrazzi era firmato dal Principe, per cui non mancherebbe in questo caso l'estremo voluto dall'Accusa, la firma del capo di Stato.

Al secondo obietto affacciato dal sostenitore dell'accusa, la mancanza cioè della Legge accennata all'art. 62 che regolasse la responsabilità dei Ministri, replicava il difensore del Guerrazzi che in nessuno Stato retto a forma rappresentativa esisteva una legge sulla responsabilità Ministeriale appositamente, ma esistere d'altronde una giurisprudenza constante che nei singoli stati teneva luogo di questa Legge. L'esempio della Francia in identiche circostanze, valer a dire, nel silenzio di una Legge sulla responsabilità ministeriale era recato dall'Autore a sostegno della sua opinione: I processi del maresciallo Ney, del ministro Teste, e dei ministri di Carlo X citati come applicazione del principio enunciato.

Al terzo objetto posto in campo dal Ministero Pubblico, cioè che attesa la abolizione dello Statuto fondamentale non può un già Ministro costituzionale

incriminato reclamare la sua giurisdizione, l'Avv. Corsi si riservava a dar replica nella prosecuzione e nel seguito della sua orazione, essendo la risoluzione di questo objetto subordinata all'altra, se la giurisdizione potesse o no costituire un diritto quesito.

Al quarto consistente nel principio che attesa la esistenza di altri correi nel Processo non giudicabili dall' alta giurisdizione ossia dal Senato debba essere il coincriminato Ministro tradotto innanzi alla Giurisdizione inferiore, ossia al potere ordinario, replica che la stessa nostra Patria procedura prova il contrario. Cita l' esempio del militare coaccusato con non militare, dice che in questo caso il Tribunale superiore (e tale è il Tribunale ordinario di fronte ai Tribunali militari) devolve e avoca a se anche coloro che sarebbero giudicabili dal Tribunale inferiore. In applicazione; sarebbe il Tribunale superiore, vale a dire il Senato che chiamerebbe a se i giudicabili dal Tribunale inferiore, vale a dire dal potere ordinario.

Replicato così alli obietti del R. Procuratore generale scendeva l'avv. Corsi all'esame di alcuni rilievi di fatto, dallo stesso proposti. L'accusa, Egli dice, si è proposta una questione ben semplice, vale a dire, lo Statuto non esiste più.

Gli addebiti che io vi rimprovero sono costituiti da fatti posti in essere parte quando lo Statuto aveva vita, parte nò: ma attesa la premessa non esistenza dello Statuto, i Tribunali che esso vi concedeva non esistono

più, per cui voi dovete essere giudicati dai Tribunali ordinari. Tanto più che la nuova giurisdizione eccezionale del Senato creata dall' Art. 62 dello Statuto non aveva avuta mai vita per la mancanza della Legge secondaria che la regolasse. — Questa era la tesi che l'accusa aveva proposta e che la difesa la riproduceva replicando, che dietro questo principio necessitava il concludere che o il disposto dell'art. 16 non aveva alcuna efficacia, o che il suo correlativo art. 62 fosse applicabile in tutta la sua pienezza. Proseguiva che non era logica e veritiera che la conseguenza che l'accusa traeva dalle argomentazioni della difesa, che cioè accettando la proposta eccezione della incompetenza della R. Corte, si sarebbe scesi all' assurdo della legale impunità dei rei, perchè la difesa voleva dal Tribunale, che dichiarata la propria incompetenza ricorresse al Principe, onde ristabilisse la vera giurisdizione.

Continuando a replicare alla Conclusione del Pubblico Ministero, il Difensore scendeva all'obietto da esso fatto che essendo abolito il Senato è di necessità che la giurisdizione competente per giudicare il reato, debba tornare ad essere la Giurisdizione che allo Statuto preesisteva, e vi risponde con due ispezioni, che l' una investe la natura speciale del reato, l'altra la regola generale obiettata dall' accusa. La prima porta alla considerazione che un Ministro quando accetta il mandato fà un Contratto correspettivo che ha diritto gli venga mantenuto in tutte le sue parti. Difronte a questo con-

tratto correspettivo è inutile la ricerca sulla retroattività delle Leggi di competenza: Perchè la giurisdizione speciale concessa al ministro è un fatto strettamente correlativo agli oneri, e agli obblighi che assume il ministro, accettando di essi ogni responsabilità. E provano all'evidenza questa correlazione e correspettività fra la responsabilità accettata e la giurisdizione concessa non solo la natura politica del Tribunale che accusa e giudica, ma anche la specialità della pena. E la Corte dei Pari in Francia chiamata a giudicare il Ministro Polignac ed i suoi Colleghi, quantunque accusati di Perduellione creava per essi una pena nuova inferiore a quella che il Codice penale portava per i delitti di Lesa Maestà. Quindi il ministro che accettava l'incarico, nella peggiore ipotesi che si volesse incriminare la sua amministrazione in luogo della gravissima pena che la Legge del 1795 statuiva per il reato di Maestà, quand'Egli fosse accusato di questo, poteva sperare dal Tribunale eccezionale che lo giudicherebbe un irrogazione di pena minore, come insegna la Storia essere stato operato in casi consimili. Era questo un diritto che Egli quesiva: il diritto ad una pena più mite di quella scritta nel codice penale ordinario.

Che la legge poi sulla competenza abbia effetti retroattivi come ammetteva l'accusa, non era dalla difesa concordato. I Commentatori del Codice generale Francese, Chaveau e Helie sostengono l'opinione av-

versa all'accusa stabilendo che il giudicabile acquista un diritto quesito all'epoca del commesso delitto sulla competenza, diritto che non può essere disconosciuto e violato dalla legge sopravvenuta. Distinguono essi che quanto alle leggi penali è regola ormai non più disputabile non potere avere effetti retroattivi, ammenochè non rivestite di un carattere più mite e benigno. Che quanto alle Leggi di forma investono esse tutti gli affari pendenti all'epoca della promulgazione, Che quanto alle Leggi di competenza poi non rientrano, come pretendeva il R. Procuratore Generale, nella parte *ordinatoria* dei Giudizi, mentre sono un diritto speciale dell'accusato, una garanzia ad esso accordata, e non possono quindi essere tolti da una legge sopravvenuta. Oppositori apparentemente alla opinione dei signori Chaveau e Helie sono citati i signori Merlin e Legraverend: ma la difesa esponendo le circostanze di fatto, e rettificando alcune false interpretazioni di principio, sosteneva non essere le loro autorità applicabili al caso attualmente in questione, anche più perchè tutte quelle dottrine si fondano su due supposti che non si verificano nella specie. Cioè: che si tratti in primo luogo di un delitto preesistente alla giurisdizione stabilita, il che non esiste nel caso attuale perchè in Toscana avanti lo Statuto non che esistere, non si parlava neppure di responsabilità ministeriale. Che in secondo luogo si tratti di Legge che espressamente investa la nuova giurisdizione di conoscere il delitto

che apparteneva ad altra giurisdizione, clausula e disposto, che per nulla si ritrova nel Decreto del 6 maggio 1852,

Chiudeva le sue repliche l'Avv. Corsi, protestando alla Corte, che Esso non intendeva domandare un atto o una dichiarazione in dispregio delle Leggi Costituite, ma che invece chiedeva un atto che sarebbe stato il sigillo della di lei indipendenza, un atto che verrebbe a sanzionare la fede che esso ed il Pubblico hanno nella giustizia del Principe, giacchè finchè potesse rimaner dubbio sulla Competenza del Tribunale, ogni Sentenza che venisse emanata non potrebbe essere accolta con quella reverenza con cui si sogliono accogliere le Sentenze dei Tribunali competenti.

Terminate le repliche del difensore Avv. Corsi, il R. Procuratore Generale aggiungeva poche parole e persisteva nelle conclusioni anteriormente prese.

Esaurita così la discussione sulla questione incidentale della competenza per parte della difesa e dell'Accusa, il Presidente domandava all'accusato Avv. F. D. Guerrazzi se avesse nulla da aggiungere. L'accusato Guerrazzi rispondeva che se egli prendeva la parola non era già per ampliare gli argomenti che con tanta copia di dottrina e lealtà di discorso aveva svolti il suo difensore Avv. Corsi, ma che invece vi era spinto dalla sola idea di ristringerli in più brevi termini e ridurli così a un grado di maggiore evidenza.

Resa così questa pubblica testimonianza di stima

all' ingegno e alla lealtà del suo difensore egli cominciava a esaminare il sistema che l' accusa ha tenuto nella compilazione di questo processo.

Ella distendendo le sue lunghe braccia, diceva l' Avv. F. D. Guerrazzi ha raccolto tutti i fatti descritti e detti a carico mio: alcuni di questi per altro dissimulava, alcuni non rese di pubblica ragione altri ne stampò, senza guardare ed esaminare, se frà questi ve ne fossero in contradizione frà loro, nè da quali persone provenissero. Di questo fa fede bastevole il volume a stampa dei documenti dell' accusa, nel quale si faceva tesoro di alcune lettere scritte da alcuni suoi amici, si trascurava di altre che provavano come la vita del Guerrazzi fosse stata insidiata dalle congiure e dal pugnale di furibondi esaltati, che lo chiamavano traditore del Popolo, perchè acerrimo oppositore della proclamazione della Repubblica, e della Unione con Roma.

Dietro quest'esordio il Presidente richiamava l'imputato a non diffondersi nel merito della Causa, e non declinare dall' argomento speciale della competenza. Il Guerrazzi riprendeva, che dalla raccolta dei documenti ne veniva a resultare com' egli che nel corso del suo ministero aveva dovuto soffrire acerba opposizione ad ogni suo atto, che si era trovato esposto ai sospetti feroci di gente esaltata, doveva ora di questi atti, di queste accuse rendere ragione al Tribunale. Conseguenza che egli chiamava maravigliosa per non dire mo-

struosa. Dopo altre osservazioni sulla *connessità e complessità* del delitto, e sulla conseguenziale solidarietà che ne traeva l'accusa, scendeva ad esaminare se fra gli atti da questa objettatigli ve ne fossero alcuni che o per il principio da cui emanavano, o per l'indole loro si dovessero considerare come veri e proprj atti ministeriali, e poneva la dottrina che governa la responsabilità ministeriale. Alla promulgazione della Carta in Francia, i Pubblicisti di quel paese si trovavano divisi sulla interpretazione da darsi all'Art. 56 che può considerarsi come la falsariga su cui è stato steso l'Art. 62 dello statuto fondamentale toscano: alcuni ritennero che tutti gli atti commessi da un Ministero nell'esercizio delle sue funzioni, dovessero referirsi alla competenza della Camera dei Pari: altri sostennero invece che alla cognizione di questo Tribunale eccezionale, dovessero invece deferirsi solamente quegli atti commessi per causa ed occasione del mandato ministeriale.

Posti così i termini generali di diritto esaminava l'Avv. Guerrazzi, se nel caso suo, ammessa anche la dottrina più ristretta, fatti rimproveratili dovessero necessariamente riguardarsi come provenienti dal mandato ministeriale. Valgano meglio delle nostre parole quelle, con cui il Guerrazzi scendeva a questa disamina.

« Voi Ministro, dice la fiera accusa, voi Ministro o complice fomentaste, o per supina negligenza impotente soffriste, che quotidiani tumulti la quieta nostra

Toscana fino dall'intime viscere perturbassero, che scellerate cospirazioni di sovvertire la nostra dolce, e fida società tramassero, che nefande congreghe si riunissero per rovesciare il trono e l'altare.

Voi Ministro, onorato dalla fiducia del vostro Principe dettaste il suo Programma ministeriale, dove a piene mani versaste il seme maledetto che crebbe messe di desolazione per questa felicissima un giorno nostra contrada.

Voi Ministro, onorato della fiducia del vostro Principe commesso a comporre il discorso della Corona per l'apertura del Parlamento toscano sopra le labbra di lei poneste, che si maravigliarono d'incontrarle colà dove s'incontrarono, parole, che la Corona non voleva, nè poteva dire.

Voi Ministro, onorato della fiducia del vostro Principe, concepiste, proponeste con violenza, costringeste con violenza la Corona a firmare, il parlamento a votare la legge della Costituente, che fu alla Toscana

Dote funesta d'infiniti guai.

Che più? che più? Voi *Ministro* onorato della fiducia del Principe e con istanza chiamato da lui a mantenere tranquillo il Paese, (e si avverta che l'Accusa adoprerà queste parole precisamente nel compito dei fatti speciali, che reputa giusto attribuirmi) nella funesta, atroce e terribil notte del 7 all'8 febbraio vi

restringeste nelle sale del Palazzo Vecchio spaventato da simili conventicole co' più truculenti Lentuli o Ceteghi della fazione rivoluzionaria a preparare la violenza, che nel giorno seguente fece forza al Consiglio Generale, coartò la vostra nomina al Governo provvisorio, atterrì il Paese; voi astuti ordini trasmettèste affinchè cittadini, e magistrati non accorressero animosi a reprimere quel pugno di uomini perdutissimi; voi per cimiteri, e luoghi insoliti, con precetti inusitati disperdeste la guardia civica, e la milizia stanziale per renderle inoperose, e farle quinci uscire allora soltanto che altra forza loro non rimanesse, che piangere di rabbia impotente sul fatto compito.... compito da una mano di paltonieri e di ragazzi, che appena a 200 giungevano, o li superavano di poco.

Stà bene, ragioneremo se così piaccia a Dio, o piuttosto alla volontà degli uomini, a suo tempo di queste cose partitamente, e a bello agio. Intanto parmi, che con qualche verosimiglianza possa ritenersi, che là dove non fossi stato Ministro non mi rimprovererebbe oggi l' Accusa la colpevole negligenza a reprimere i riottosi, e i cospiratori, avvegnadio tale ufficio non appartenga al privato cittadino, anzi quando in Governo bene ordinato il cittadino si attenta usurpare l'autorità, che risiede unicamente nei Magistrati, ed esercitarla anche a buon fine, ciò non può fare senza suo grave biasimo, ed anche con pena. Se non fossi stato Ministro sembra più che probabile che me non

avrebbero preposto a comporre programmi ministeriali; e sembra ancora con qualche apparenza di verità possibile, che se io non fossi stato Ministro, la Corona non mi avrebbe commesso l'onorevole incarico di dèttare il suo discorso di apertura del Parlamento. Se non fossi stato Ministro non avrei potuto proporre la Legge della Costituente, e violentare a firmarla e a votarla Principe e Parlamento. E se fossi stato privato cittadino io non avrei potuto trattenere i generosi ardori dei Magistrati e dei Cittadini, non disperdere per cimiteri a custodire i morti, mentre tanto urgeva il bisogno di vigilare i vivi, le soldatesche, per estrarle poi a subire lo impero di una mano di mascalzoni, e di ragazzi (1). »

Dunque concludeva il Guerrazzi il Mandato Ministeriale di cui era investito fu causa e occasione di questi fatti rimproveratigli: dunque trattandosi di atti ministeriali veri e proprj, il solo Giudice competente ne è il Senato.

Terminato questo esame, veniva il Guerrazzi a vedere 1 se potesse essere privato del suo Tribunale ordinario; 2 se avessero facoltà di sostituirgli la Regia Corte.

L'Art. 4 che dice — Nessuno potrà essere chiamato ad altro Foro che a quello determinato dalla Legge, — l'altro Art. 21 che si esprime — l'ordinamento dei Tribunali non può essere alterato fuor che

(1) Gazzetta dei Tribunali Anno secondo N. 44.

per legge — e finalmente l' Art. 62 che ferma — appartenere al Senato il diritto di giudicare i Ministri stanno scritti nello Statuto fondamentale sotto il benefizio e l' impero del quale egli assunse il grave incarico di Ministro, nella certezza che i patti in esso contenuti sarebbero stati a lui irretrattabilmente mantenuti. La sicurezza che in ogni e peggiore ipotesi la sua amministrazione e vita ministeriale non poteva essere chiamata a sindacato, che dal Tribunale eccezionale del senato composto di Uomini spettabilissimi per grado, e pratica delle faccende politiche lo aveva confortato ad accettare il Mandato in tempi difficili per tutti, difficilissimi poi per chi sia alla testa di un Governo. Conseguenza di avergli tolto il suo Tribunale essere per lui una prigionia che non avrebbe dovuto patire, un' accusa che non avrebbe potuto sussistere. Difatto il Senato non avrebbe potuto rimproverare ad esso la negligenza nel reprimere tumulti perchè conosceva la estrema deficienza di forze dello Stato: non la Legge sulla Costituente Italiana, perchè la sapeva dal Ministero precedente o acconsentita, o almeno non disapprovatata: non la parte di Membro e Capo del Governo provvisorio, perchè dallo stesso Senato nella Seduta dell' 8 Febbrjao affidatagli. Quindi concludeva di una cosa sola avrebbe dovuto chiedergli conto il Senato del come avesse adoprato il mandato ricevuto, se in danno, o in benefizio della Patria. In questo caso la

mia conscienza Egli dice, mi avrebbe assicurato dell' esito.

Ma quali sono le ragioni, o a meglio dire le objezioni con le quali si pretende di privarmi del mio Tribunale? Era questa la seconda domanda che si faceva il Guerrazzi. La prima si è, che quando fu invocata la Competenza del Senato esso non era più in corso di sessione. Ma se il Tribunale di Prima Istanza avesse appena affacciata la Declinatoria del Foro il 4 Giugno 1849 deferita la cognizione della Causa al Senato, Egli ne avrebbe presa cognizione appena convocato il parlamento: e quand' anche questo non fosse stato più convocato, poteva benissimo il Senato adempiere le sue attribuzioni giudiziarie indipendentemente dalla Camera dei Deputati. Avvegnachè il Senato quando il Parlamento è adunato si costituisce da se in Corte di Giustizia: se non lo è, un' ordinanza Ministeriale lo convoca.

La seconda obiezione si è che nella mancanza di una legge che determinasse i modi e le forme del Giudizio, e dell' accusa nei casi di responsabilità Ministeriale, fa sì che la competenza eccezionale del Senato non si debba riguardare come costituita.

Queste proposizioni il Guerrazzi le chiamava eresie, dicendo che l' errore principale considerava nel supporre la Competenza Senatoria come eccezionale della Competenza comune, mentre non è che competenza ordinaria, e di più Competenza suprema, e nuova, inquantochè motivata da una serie di delitti sconosciuti

prima che lo Stato dalla Monarchia assoluta passasse alla monarchia costituzionale.

Ritorna sopra l' esempio della Francia già citato dal suo Difensore, all' esempio cioè che la Corte dei Pari giudicò sempre i Ministri, non ostante la mancanza della Legge speciale sulla responsabilità dei Ministri. E nel caso anche che il non avere la Legge definiti i casi di responsabilità Ministeriale potesse valutarsi come ragione bastante per negare al Senato il diritto di giudicare il Guerrazzi, come lo potrebbe la Corte Regia? La Legge non fu fatta nè per il Senato, nè per la Corte: si potrà rispondere che la Corte Regia può valersi delle Leggi vigenti al momento del commesso delitto. Ma in tal caso si può rispondere con un dilemma. O per giudicare le Accuse Ministeriali è necessaria la Legge Speciale, a cui accenna l' Art. 62. dello Statuto Fondamentale, e in tal caso questa Legge non fu promulgata tanto per il Senato quanto per ogni Tribunale. O bastano le Leggi vigenti al tempo del commesso delitto e allora a buon dritto se ne può servire anche il Senato. In Francia difatti, e in materia di diritto Costituzionale può ben servire di Autorità, la Camera dei Pari nel silenzio di Legge speciale, si servì delle regole generali per riguardo alla Procedura, e rispetto alle Pene si credè anche facoltata a commutare o addolcire quelle stabilite nel Codice Penale Ordinario.

La terza obiezione si è che nel corso del Processo lo Statuto venne sospeso, quindi abolito per sempre nè

potersi pretendere di resuscitarlo a benefizio del Guerrazzi.

Ma Esso rispondeva che il Tribunale doveva egli deferire la congnizione della sua Causa al Senato, unico competente a giudicarne: non lo fece: È giusto che Esso debba sopportare la pena delle colpe altrui? Nè si dica che ammettendo l' Eccezione d' Incompetenza da Esso dedotto, si verrebbe all' assurda conseguenza della legale impunità dei reati. » A Dio non piaccia (sono parole dell' Avvocato Guerrazzi) che per me si abbia a render conto del mio operato, per mezzo di Testimonj, come già lo resi con raziocinj e con Documenti. A Dio non piaccia che mentre comparvi spontaneo al Tribunale di tutti, io mi sottragga al Tribunale di pochi. Datemi i miei Tribunali Naturali, mi sia concesso di comparire d' avanti all' Accusa ad armi, non dirò, pari, che questa è impossibil cosa, ma almeno non inerme anzi pure coi pugni legati, e staremo a vedere se io saprò giustificarmi anche in quest' ultimo arringo della Prova Testimoniale. Venga l' Accusa con me senza essersi prima assicurato il trionfo della facile vittoria, e conoscerà chi oppose il Petto alla Rivoluzione, e chi glielo cesse atterrato, chi si mostrò a difesa della società, e chi si nascose per ostentare le fredde furie dello zelo serotino, chi meriti vituperio, chi lode, chi doveva consumarsi in carcere, e chi mai doveva esser privo della cara liberà, chi meriterebbe starsi sulla panca degli accusati, e chi sul seggio degli Accusatori. »

Ritornando poi alla materia dell' obietto, osservava che nè per Legge, nè per Logica può stare che la distruzione di una cosa, porti la creazione d' un' altra. In Legge di fatto quando si abolisce una Giurisdizione eccezionale, perchè un altro Tribunale gli subentri, bisogna sia chiamato da espresso disposto di un decreto perchè tutto quello che importa la guarentigia, la sicucurezza la legalità dei Giudizj, devesi con Legge ordinare. È vero aggiungeva essere opinione di alcuni Criminalisti, potere avere le Leggi sulla Competenza effetto retro-attivo, ma solo nel caso in cui la nuova competenza partorisse a danno dell' accusato un gravame notabile, doversi la regola limitare. Ma questo non essere il caso presente, giacchè non trattasi oggi di disputare se una nuova Legge sulla Competenza possa, o nò avere effetto retroattivo, non trattasi di disputare, se il Senato presentasse, o nò maggiori garanzie all'imputato, si tratta bensì di esaminare, se una competenza inferiore possa di suo proprio arbitrio surrogarsi ad altra superiore, per conoscere, e giudicare di accuse che non le furono, nè le potevano essere deferite. E negando questa autorità si scende niente affatto all' assurda conseguenza della legale impunità dei reati, ma sibbene alla conseguenza eminentemente giuridica, eminentemente giusta, che il Legislatore cioè poteva, e doveva supplire, dichiarando che dietro l' abolizione dello Statuto, i fatti che esso devoleva al giudizio del Senato, dovevano deferirsi ad altro Tribunale da costituirsi nuovamente, o

già costituito. In questo caso soltanto sarebbe ammissibile la disputa sulla retroattività della nuova Legge. Ma questa Legge che autorizzi la Corte Regia non esiste, quindi vi è un Tribunale naturale distrutto, qual era il Senato, non vi è peraltro un nuovo Tribunale sostituito, o delegato.

Terminate così le ragioni, e osservazioni, che l'onorevole accusato aveva creduto aggiungere a quelle già emesse dal suo difensore, e che noi abbiamo cercato di riprodurre quanto meglio si potesse, egli chiedeva alla R. Corte che dichiarandosi incompetente non proseguisse un Giudizio, che durava da più di quaranta mesi, e che era viziato di manifesta nullità: la qual nullità se venisse poi ammessa dalla Corte Suprema di Cassazione, e fosse necessario riassumere novella Procedura, chi sà per quanto tempo ancora egli avrebbe dovuto soffrire i terribili patimenti di una prigionìa.

La R. Corte, esaurita così la Discussione sull'Incidente, emanava il seguente Decreto.

LA CORTE

Attesochè, qualunque siano le generalità premesse nella parte narrativa, ed istorica dell'Atto di Accusa del dì 29 gennaio 1851 per determinare il subietto dell'Accusa, dee soltanto prendersi di mira la parte speciale e conclusiva del libello, come quella che con-

tiene la formula colla quale è provocata la dichiarazione del Giudice, secondo la regola desunta dalla Teorica del Bartolo nella *Leg. Aurelius § Sticho ff. de Liberat. Legata*, che nei Tribunali nostri ha forza di Legge. *Annal. di Giurisp. par.* 1 *col.* 267. senza di che rimarrebbero troppo indeterminati, ed incerti i Capi dell' Accusa che debbonsi precisamente definire.

Attesochè l'Accusa obietta a Francesco Domenico Guerrazzi il delitto di Lesa Maestà vera e propria, e circoscrive gli elementi costitutivi della reità nei fatti che ebber principio nella notte dal 7 all'8 febbraio 1849 e in Atti e fatti posteriori.

Attesochè il delitto, che forma subietto dell'Accusa è delitto comune, che sarebbe stato estraneo alla giurisdizione privilegiata già attribuita dallo Statuto Fondamentale Toscano al Consiglio Generale per accusare i Ministri, e al Senato per giudicarli: perchè la competenza del Parlamento era stabilita soltanto per gli atti circoscritti nella sfera della giuridica responsabilità Ministeriale, e consistenti nel vero e proprio abuso di potere Ministeriale, ossia negli atti di Governo capaci di compromettere gl'interessi della nazione, e de'quali non potesse chiedersi conto alla Corona per il principio della sua inviolabilità; e perchè anche i Ministri per tutti gli altri atti criminosi alla pari d'ogni cittadino erano soggetti alla giurisdizione ordinaria — *Beniamin Const. Lib.* 1 *pag.* 429. *De Cormenin*

Quest. de Droit Administratif art. mise en jugement Tit. 4 Chap. 34 *num.* 7.

Attesochè sebbene l'Accusato Guerrazzi ritenesse la qualità di Ministro allorchè nell'ipotesi dell'Accusa prese parte alle conferenze tenute in Palazzo Vecchio nella notte del 7 all'8 febbraio coi Capi del Circolo ed altri agitatori, non avrebbe con ciò esercitata una funzione Ministeriale, ed anzi la deliberazione de' Ministri di deporre i loro poteri è qualificata dall'Accusa come un atto preparatorio alla consumazione del Delitto.

Attesochè quand'anche nei fatti incriminati dall'Accusa potesse ravvisarsi una qualche mistura di prevaricazione Ministeriale, che avesse potuto rientrare nella giurisdizione del Parlamento, sarebbe impossibile di deferirne la cognizione al Senato; poichè lo Statuto distrutto già dalla Rivoluzione, sospeso prima colla dichiarazione Sovrana del primo maggio 1849 e poi col R. Decreto del 21 settemmbre 1850, fu definitivamente abolito dall'Atto sovrano del dì 6 maggio 1852, e così soppresse le due Assemblee Legislative, venne necessariamente a cessare qualunque attribuzione giudiciaria nel Consiglio Generale per accusare, e nel Senato per giudicare i Ministri; e cessata la giurisdizione privilegiata, la pienezza del Poter giudiciario venne di pieno diritto a concentrarsi nei Tribunali ordinari dello stato, senza bisogno che una legge speciale lo dichiarasse.

Attesochè in materia di giurisdizione, che è d'ordine pubblico, non possono allegarsi diritti quesiti per esser giudicati da uno piuttostochè da un' altro Tribunale, e le Leggi che aboliscono Tribunali, ed altri ne creano, o ne ristabiliscono, sono Leggi attinenti all'ordinatorio, che ricevono applicazione immediata senza vizio di retroattività; talchè un'accusato ha bensì il diritto di non esser punito che secondo la legge vigente al giorno del commesso delitto, ma quanto alla forma del giudizio e alla competenza dei Giudici non ha che una mera espettativa, che non costituisce un diritto quesito e che resta sempre subordinato all'effetto delle nuove leggi emanate nell' interesse generale della Società *Legraverend de la legislat. Crimin. Tom.* 3 *p.* 28 *e segg.* — *Rauter Trait. de Droit. Crim.* § 8 — *Carrot de l' instruct. Crimin. Art.* 1 *n.* 1. — *Duverger Manuel De Jug. d' instruct.* 8 9. — *Dalloz. Jurisprud. V. Lois sost.* 2. — *Le Sellyer Trait du Droit Crimin. Tom.* 4 § 14 58 *e segg. Corte di Cassazione di Francia Decis.* 16 *aprile* 1831. Questa regola non può ammettere eccezione pei Ministri che abbiano accettato il mandato sotto l' impero di uno Statuto che, dava loro un Foro privilegiato poichè anch' Essi rimanevano soggetti all'eventualità di un cambiamento nella forma del governo e nella legislazione e nell' ordine giurisdizionale; quindi è affatto indifferente che il Guerrazzi avesse fin da principio dedotta l' eccezione declinatoria tosto che l' incompetenza non era stata dichiarata da Sentenze

che sole avrebbero potuto attribuire un diritto perfetto e quesito.

Attesochè per quanto abbia potuto disputarsi se per la variazione delle competenze giurisdizionali, la cognizione dei Processi pendenti devesse rimanere presso i Tribunali che n'erano di già investiti o dovesse devolversi ai Tribunali novellamente creati o ristabiliti, non è stato mai preteso nè potrebbe pretendersi che soppresso il Tribunale speciale dovesse prorogarsi la di lui giurisdizione o surrogarsi altro Tribunale ugualmente privilegiato per la decisione degli affari pendenti o comunque precedenti, o che il Tribunale ordinario dovesse per questo dichiararsi incompetente e provocare dalla Sovrana autorità la surroga di altro Tribunale.

Attesochè non sono allegabili esempi di Giudizj agitati avanti Assemblee Politiche costituite in Corte di Giustizia, in esteri paesi in virtù di Leggi che sottoponevano alla loro giurisdizione privilegiata non le sole prevaricazioni Ministeriali, ma anche i delitti di alto tradimento, e gli attentati contro la sicurezza dello Stato da qualunque persona commessi.

Attesochè l'Accusato per sottrarsi alla giurisdizione della Magistratura ordinaria invano ha dedotto che essa non è più inamovibile; poichè dessa ha conservato e conserva sempre tutta la sua indipendenza, e dignità che non fu mai menomata in qualunque forma di Governo e in qualunque vicenda politica.

Attesochè colle premesse dichiarazioni rimangono esaurite le questioni proposte dalla Difesa nella memoria presentata all'Udienza.

Rigetta l'eccezione pregiudiciale d'incompetenza incidentalmente dedotta per parte dell'Accusato Francesco Domenico Guerrazzi, e ordina la prosecuzione del Pubblico Giudizio. »

Appena letto il trascritto decreto l'Avv. Corsi nell'interesse del suo difeso F. D. Guerrazzi esibiva nelle mani del Cancelliere della Regia Corte presente all'udienza la scrittura di ricorso contro il decreto pronunziato e chiedeva che il tribunale ordinasse la sospensione del giudizio fino a che la Corte Suprema di Cassazione non avesse deciso sul ricorso medesimo.

L'accusato Guerrazzi ratificava sul momento la scrittura prodotta dal suo difensore.

Il Regio Procuratore Generale si opponeva alla sospensione del Giudizio, sostenendo che l'interposizione del ricorso in Cassazione non avesse forza nè efficacia di sospenderlo; e chiamando in suo aiuto le disposizioni delle leggi veglianti, e la patria Giurisprudenza, replicava come il disposto dell'art. 442 delle Dichiarazioni e Istruzioni così concepitó « il ricorso in Cassazione contro i decreti preparatorii e di istruzione non è proponibile se non dopo la sentenza definitiva » doveva in questo caso interamente applicarsi non trattandosi qui di sentenza definitiva ma sibbene di un semplice decreto istruttorio. Che la nostra Giurisprudenza avea

sempre applicato il disposto di questo articolo a tutti i decreti ordinatorii e relativamente a questioni di indole pregiudiciale come son quelle di competenza: In un caso solo, esso diceva, si può ricorrere da questi decreti ed è quando si riconoscano ostativi all' ingresso o progresso del procedimento in quello o qualsivoglia altro decreto: allora soltanto si può ricorrere con effetto sospensivo alla Corte Suprema. Con queste considerazioni sommariamente accennate e appoggiate da decisioni della nostra patria Giurisprudenza il Regio Procurator Generale chiedeva alla Corte il rigetto dell'istanza di supersessoria.

L'avvocato Corsi replicava con savie e dotte parole alle conclusioni del Pubblico Ministero, concordando che il disposto dell'art. 542 delle DD. I. I. dispone che il ricorso in Cassazione contro i decreti preparatorii non è proponibile se non dopo la sentenza definitiva: aggiungeva che appunto dal disposto di questo articolo egli deduceva il principal fondamento dell' incidente elevato perchè se stando al disposto di questo articolo si dice che i ricorsi contro decreti preparatorii e di istruzione debbono deferirsi e presentarsi con la sentenza definitiva ne nasce per legittima conseguenza che tutti i decreti che non hanno carattere di preparatorii e di istruzione potranno deferirsi alla cognizione della Corte Suprema separatamente dal merito della Causa. Ora il decreto della competenza non può ritenersi come preparatorio, ma anzi è definitivo

come in appoggio a questo concetto, e principio giuridico opinava anche il Niccolini autorità senza eccezioni in materia criminale; dopo lo sviluppo dei suoi ragionamenti l'Avv. Corsi concludeva che posta la questione nella sua nuda semplicità innanzi alla legge, cioè posto che la legge non faccia ostacolo al ricorso separato per gli incidenti i quali non abbiano il carattere di preparatorii o di istruzione: posto che il decreto di competenza non è preparatorio, la proposta supersessoria dovea naturalmente ammettersi, senza che a questo potesse fare ostacolo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione procedendo esso in dispute affatto distinte e diverse dalla causa in questione.

Replicava il Pubblico Ministero e l'Avv. Corsi rispondeva nuovamente alle sue repliche, insistendo il primo per il rigetto, il secondo per l'ammissione dell'istanza supersessoria presentata.

La Corte decideva questo incidente col seguente Decreto:

« Attesochè la incompetenza della Corte Regia era una eccezione pregiudiciale incidentemente proposta dall'Accusato Francesco Domenico Guerrazzi nel pubblico giudizio, al quale Egli fu inviato col Decreto della Camera dell'Accuse del dì 7 gennaio 1851.

Attesochè il Decreto incidentale proferito in questa stessa udienza, col quale è stata rigettata la predetta eccezione declinatoria, non potendo esser denunziato in Cassazione, se non dopo la Sentenza sul merito, la pen-

denza del ricorso anticipatamente interposto non può sospendere il corso del Pubblico Giudizio, legittimamente aperto avanti la Corte.

Attesochè sebbene il Decreto, che nei Giudizi civili abbia inappellabilmente risoluto l'Articolo della competenza costituente l'unico subietto della contestazione, possa assumere l'indole di Sentenza definitiva, piuttostochè di Decreto interlocutorio, e possa quindi, o debba essere separatamente denunziato in Cassazione, ciò non ostante il Decreto, che ne'Giudizii criminali rigetta l'eccezione declinatoria, pregiudicialmente proposta, è dichiara la competenza, seppure non è una pronunzia preparatoria, è tutto al più incidentale, e interlocutoria, la quale comunque abbia forza di definitiva, non è per altro ostativa all'ingresso e al progresso della Lite, come lo sarebbe la dichiarazione d'incompetenza.

Attesochè è regola costantemente seguitata, che ne' giudizii criminali dopo la risoluzione degli incidenti, ancorchè pregiudiciali, debbasi progredire nella discussione sul merito, onde non arrestare con intempestivi reclami il corso della giustizia punitiva, e questa regola è stata più volte proclamata dalla nostra Corte Suprema di Cassazione, specialmente nella Decisione de'5 marzo 1841 (*Annal. di Giurisp. An. III. Part.* 1. *Col.* 158) colla quale applicando ai giudizii criminali le disposizioni degli Art. 188 e 189. delle DD. e II. de'9 novembre 1838, dichiarò inammissibile il Ricorso prematuramente interposto da un Decreto, che aveva riget-

tata l'eccezione pregiudiciale della pendenza della Causa civile: e più recentemente nella Decisione de'14 luglio 1852, che dichiarò inammissibile il Ricorso interposto, prima della Sentenza definitiva, contro il Decreto incidentale di questa Corte Regia de' 30 aprile dello stesso anno.

Attesochè l'Art. 416 del Codice d'Istruzione di Francia, adottato dall'Art. 115 del Codice di Procedura Criminale di Napoli, dopo aver proibito il Ricorso dai Decreti preparatori e d' istruzione prima della Sentenza definitiva; soggiungeva, che questa disposizione non riferivasi ai Decreti di competenza: ma il nostro Legislatore che applicava in gran parte alla Toscana il sistema de'pubblici giudizi e la Procedura Criminale Francese, coll'Art. 542 delle DD. e II. de'9 novembre 1838, adottò la prima, non la seconda parte del precitato Art. 416. Ora dal confronto delle due Legislazioni può trarsi validissimo argomento o che si volle ritenere comune ai giudizi Criminali il principio stabilito nell'Art. 189 delle DD. e II., o che anche i Decreti di competenza si vollero compresi nella disposizione dell'Art. 542 delle stesse Istruzioni.

Attesochè d' altronde anche in Francia è stato receduto dalla disposizione della parte finale dell'Art. 416. del Codice d'Istruzione Criminale, poichè in Leggi posteriori è stato dichiarato, che non può proporsi ricorso in Cassazione contro i Decreti di competenza, che dopo la Sentenza definitiva e che la pendenza del Ricorso

anticipatamente interposto non può sospendere la prosecuzione de'pubblici giudizii, come rilevasi dalla Legge de'9 settembre 1835, Art. 26 sulla Stampa, e dall' altra Legge della medesima data Art. 7. sulle Corti d' Assise, e come ne attesta *Tarbè, Loix et Reglements sur la Cour de Cassation N.* 1381. 1382, 1383 *et Tenlet* et *Sulpiey* sull'Art. 7 della Legge de'9 settembre 1835.

Attesochè niun danno risente l'Accusato dalla continuazione del Giudizio, essendogli in ogni evento aperto l'adito ad ottener riparo a suo tempo da qualunque pronunzia incidentale o definitiva;

Rigetta la domanda di supersessoria, e ordina la prosecuzione del Giudizio, non ostante il Ricorso interposto, per parte dell'Accusato Francesco Domenico Guerrazzi, contro il Decreto incidentale in questo giorno proferito dalla Corte. »

La stessa sorte toccò all'istanza presentata dall'avv. Panattoni a nome di tutto il collegio della difesa, e che era del seguente tenore:

« Illmo. Sig. Cav. Presidente e Consiglieri della R. Corte Criminale.

« Nella causa di pretesa Perduellione contro Francesco Domenico Guerrazzi, Leonardo Romanelli, Antonio Petracchi e Compagni, iniziata nei Tribunali di Firenze e Pistoia.

Attesochè le Procedure concernenti gli Accusati

predetti fossero incoate dopo la Restaurazione della Monarchia Costituzionale Toscana; e dal combinato tenore dei Decreti Granducali 26 luglio 1849, e del Decreto di Amnistia dei 21 Novembre detto, resulti che le Procedure medesime doverono eccezionalmente proseguirsi per un motivo politico, il quale dettò limiti alla Sovrana Clemenza.

Attesochè il fine di siffatta eccezione fosse esplicitamente diretto a vendicare, tutelare e consolidare il Principato costituzionale, e le istituzioni e forme di Governo rovesciate nelli 8 febbraio 1849; la Restaurazione delle quali creava la necessità di un rigore ed esempio, onde salvarle da ulteriori pericoli,

Attesochè infatti si rilevi perfino dagli Atti di Accusa, che il titolo di Lesa Maestà, per cui si procedè dopo il 12 aprile 1849, appellò alla Maestà Costituzionale; ed inoltre si rilevi dai sullodati Decreti, che l'augusto Principe generosamente abolì non solo i reati comuni con mistura politica, non solo le sovversioni dell' ordine pubblico, non solo le offese alla inviolabilità della regale sua Persona e Famiglia, ma di più assolutamente abolì la Lesa Maestà, ed anco le ribellioni armate e pertinaci; mentre viceversa dichiarò, che sentivasi imposta la necessità di alcune eccezioni individuali, onde nel corso ordinario di Giustizia fosse decisa la sorte di coloro, la impunità dei quali poteva esporre a nuovo rischio le politiche libertà testè restaurate.

Attesochè dunque non trattisi quì di un caso sem-

plice, di un delitto comune, o di una procedura ordinaria; ma causa finale e condizione al presente Giudizio sia, per esplicita volontà del Principe istesso, la tutela, e consolidazione del reggimento costituzionale; senza di che il Decreto del 21 novembre, abolendo l'azione penale per Lesa Maestà e per tutti i delitti con mistura politica, non avrebbe fatto eccezioni alle ampiezze ed ai beneficii della Sovrana Clemenza.

Attesochè per altro siano sopravvenute considerazioni d'inversa natura, e per le quali un Regio Motuproprio ha invece nel 6 maggio 1852 radicalmente abolito quelle forme della Monarchia, e del Governo, che si volevano vendicare dagli attacchi passati, e preservare dai futuri; ed abbia eliminate quelle recenti istituzioni per difendere e confermare le quali, il presente Giudizio erasi qualificato come politica ed eccezionale necessità.

Attesochè in un mutamento così radicale e completo delle Leggi, e delle forme correlative alla fatta eccezione, ed all'indole, causa, ed effetti di questa Procedura speciale, sia venuta meno la ragione politica, sia mutata la condizione giuridica, sia variata l'influenza, e l'effetto delle leggi da applicarsi, e siansi trasformate le guarenzie giudiciarie; scomparendo tutte quelle ragioni di pubblico ordinamento, che potevano influire sulla convinzione dei Giudici, e regolare la economia punitiva, e il criterio dei Magistrati.

Attesochè perciò, indipendentemente dalla questio-

ne della competenza esclusiva di un Tribunale politico in siffatte specie di Accuse; e indipendentemente dalla questione, se gli Accusati nominalmente sottratti all'Amnistia possano rientrarvi, dimostrando non essere rimasti provati i motivi personali per i quali ne vennero esclusi: merita di essere esaminata come pregiudiciale (salva anche qualche influenza in definitivo) la questione che sorge dal mutato ordine di cose, di cause, di condizioni, e di effetti.

Attesochè da ciò conseguita, per naturale, e giuridica seguela, che la trasformazione della Legge, e delle istituzioni, investa e colpisca anche il progresso dell'azione penale eccezionalmente riservata, e il compimento di una procedura politica che diventa un anacronismo legale. Imperocchè il Pubblico Ministero se mai rappresentasse i *Deputati Accusatori*, e la Regia Corte se pure rappresentasse il *Senato*, non potrebbero però respettivamente obiettare l'attacco contro una forma di governo adesso contradetta, nè conoscere di una repressione tendente a difendere leggi ed istituzioni, credute inapplicabili e abolite in Toscana; nè fare un giudizio cui oggi mancherebbero il fine, e l'effetto, non che i requisiti e guarenzie corrispondenti.

Attesochè anche il Gius comune, oltre alla giustizia politica che non può scindersi dall'Accusa presente conosce la regola « che il mutar della forma perime « la sostanza » *Leg.* 8 § 3. *Dig. ad Exhib.*, e che tutto si risolve « quando res pervenit ad eum finem a

« quo incipere non poterat. *Leg.* 98 *e* 140 *De Verb.* « *Obblig.*

Attesochè più particolarmente di fronte al decreto di *Amnistia*, sia mancata la causa del rigore e dell'esempio, che per necessità politica costrinse il Principe ad escludere dall'abolizione del reato di Lesa Maestà alcuni Prevenuti, affinchè la loro repressione vendicasse, e confermasse la Costituzione da essi avversata: donde resulta legalmente la conseguenza, che i Giudici dichiarino risoluto il motivo, e la condizione di codesta eccezionalità, e che applichino il principio rispettato da ogni legislazione che « cessante causa, cessat effectus » *Gloss. fin. Leg.* 1. *De Condictione ob Causam Gloss venerit ad Auth. de impt. Cap. cum cessante de Appellat.*

Attesochè la sorte degli Accusati fosse rilasciata al corso ordinario di giustizia, e giustizia reclami che della intelligenza, e conseguenze della legge siano giudici i Magistrati; nè manchi l'Autorità delle cose giudicate fra noi a dimostrare, che le questioni di abolizione e perenzione penale, e le dispute sull'Amnistia, appartengono alla Competenza dei Tribunali.

Per questi motivi, e per quant'altro sia di diritto.

I sottoscritti Difensori fanno ossequiosa istanza, che, atteso quanto è sopravvenuto, piaccia alle SS. LL. Illme dichiarare perenta l'azione penale contro gli Accusati per supposta perduellione, ed attacco alla forma

di Governo Costituzionale abolita in Toscana; o almeno dichiarare cessati i motivi della esclusione degli Accusati stessi dall'Amnistia; e conseguentemente ordinare la loro liberazione dal carcere, in quanto non vi siano ritenuti per altre cause. Il tutto senza pregiudizio di quanto possa influire sul merito, nell'impugnato caso che sia proseguito il Dibattimento.

In Udienza li 30 agosto 1852. »

Dopo una breve discussione a cui presero parte il R. Procutor Generale e l'avv. Panattoni la Corte la rigettava col seguente decreto.

LA CORTE

« Vista l'Istanza della Difesa esibita alla Udienza questo stesso giorno.

Visti i RR. Decreti de' 26 luglio e 21 novembre 1849.

Visto l'Atto Sovrano del dì 6 maggio 1852.

Attesochè l' amnistia conceduta dal Principe col real Decreto de' 21 novembre 1849 fu accompagnata da certe restrizioni, che secondo il tenore del Rapporto Ministeriale, precedente il Decreto, erano comandate dalla necessità di non lasciare il Paese nella inquietante incertezza sulla stabilità dell'ordine, e delle pubbliche libertà, e dal supremo bisogno di pubblica giustizia, alla quale fu rilasciata la sorte di coloro, che

avessero rovesciato il Governo, e usurpato i Supremi Poteri dello Stato, che si fossero associati alla usurpazione, che avessero usate violenze contro la libertà delle Elezioni, che avessero opposta una resistenza armata alla proclamata Restaurazione del Governo Legittimo, o avessero commessi delitti contro la Religione dello Stato, come il più empio fine di universale distruzione, e contro i quali erano già instaurate le relative Procedure.

Attesochè se la tutela delle franchigie Costituzionali fù una delle cause che motivarono le anzidette eccettuazioni, non fu per certo la sola: dimodochè avendo il Principe coll' Atto Sovrano de' 6 maggio 1852, per fini incensurabili di alta politica, abolito lo Statuto promulgato nei 16 febbraio 1848, e ristabilita la Regia autorità nella pienezza dei suoi poteri, quando pure potesse dirsi mancata una delle ragioni della Legge non può a buon diritto sostenersi cessata la disposizione e l'effetto della Legge stessa dal Principe non abrogata: e il potere giudiciario incaricato di applicare la Legge esistente non può invadere l'autorità Legislativa, nè esercitare un attributo della Sovranità.

Attesochè manca pertanto di fondamento l'Istanza pregiudiciale della Difesa, con la quale domandasi che sia dichiarata perentà l' azione penale contro tutti gli accusati, o almeno cessati in ipotesi i motivi della loro esclusione dal benefizio dell'amnistia.

Rigetta la suddetta Istanza del Collegio della Di-

fesa in data di questo giorno, e ordina le prosecuzione del Giudizio. ».

Ad altre due istanze incidentali proposta l'una dalla difesa del Montazio per ottenere la dichiarazione che esso fosse compreso nell' Amnistia, l' altra dalla difesa dell'Avv. F. D. Guerrazzi per ottenere l'ammissione di alcuni testimoni rigettati un ordinanza Presidenziale (Vedi Doc. N. 17.) la Corte rispondeva con i due seguenti decreti:

I. « Attesochè il R. Decreto de'21 novembre 1849 eccettuò fra gli altri dall'Amnistia tutti coloro che fino a quel giorno figuravano come prevenuti nella Procedura Ordinaria Politica che istruivasi nella Direzione degli atti Criminali di Firenze

Attesochè il Pubblico Accusatore colla querela del dì 10 maggio 1849 debitamente ratificata, ed ammessa denunziò i fatti nei quali a senso suo, erasi consumato il delitto di Perduellione, e mentre indicò i nomi di diversi individui, ritenuti come Correi di questo delitto si riservò ulteriori indagini, e domando che fosse proceduto non solo contro i nominati, ma anche contro chiunque altro fosse chiarito Correo o Complice del delitto di Maestà.

Attesochè con Rapporto esibito, e ratificato sotto di 11 settembre dello stesso anno venendo a indicare coloro che presero più attiva, e calda parte nelle Riunioni del Circolo Popolare Fiorentino nella notte del 7 e nella mattina del dì 8 Febbraio (che è uno dei fatti investiti

colla antecedente querela) designò fra gli altri Enrico Montazio qualificandolo come uno di coloro che ebber mano alla consumazione di Alto Tradimento, cosicchè dal combinato contesto di questi due atti emerga indubitabile lo stato di prevenzione in lui per delitto politico nel dì 11 settembre e così anteriormente alla pubblicazione del Decreto d'Amnistia de' 21 Novembre 1849.

Ed in fatti fra tali prevenuti venne descritto il nominato Montazio nella nota inserita dal Direttore degli Atti Criminali di Firenze nel Monitore Toscano sotto dì 23 novembre detto di N. 299 evidentemente formata dei nomi menzionati nella primitiva querela, e nel successivo Rapporto.

Attesochè per questi rilievi il Montazio era espressamente fra gli esclusi dalla Amnistia.

Attesochè d'altronde non avrebbe potuto rinvocarne il benefizio anche perchè all' epoca del dì 21 novembre 1849 era già prevenuto di delitto contro la Religione dello Stato, ed erane conseguentemente escluso dall' espresso disposto dell'Art. 4. § 1 del mentovato Decreto d'amnistia; la quale prevenzione lasciava contro di lui aperto e libero il corso alla Giustizia in quanto fosse, o potesse in appresso essere investito da azione penale anche per delitto politico per l' espressa disposizione dell'Art. 5 del più volte citato Decreto.

Attesochè l' eccettuazione scritta in questo Art. 5 necessariamente riferivasi alle persone contemplate nel

§ 1 del precedente Art. 4, mentre riferendola alle sole persone contemplate nel § 2 e già esposte all' azione penale per delitto politico, mancherebbe di subietto la formula estensiva « *anche per delitti politici* » la quale non può applicarsi che a persone già prevenute di diverso titolo di delitto.

Attesochè per gli effetti dei quali si tratta non era da valutarsi la circostanza che lo stesso Montazio non andasse sottoposto a condanna per il delitto imputatogli contro la Religione dello Stato in virtù della prescrizione successivamente dichiarata della relativa azione penale; perchè l'esclusione dalla Amnistia anche per delitti politici non volle desumersi dall'esito della Procedura pendente per delitti contro la Religione, ma bensì dallo stato di prevenzione al momento della promulgazione dell'Amnistia.

Rigetta l'eccezione d'Amnistia incidentemente proposta da Enrico Valtancoli da Montazio, ed ordina anche contro di lui la prosecuzione del Giudizio. »

II. « Ritenuto, che l'Istanza in quest'Udienza presentata dalla Difesa dell'accusato Guerrazzi non incontrasse in genere ostacolo nelle disposizioni delle leggi di Procedura, e nello stato della Causa, attese le di lui proteste e riservi.

E ritenuti i motivi espressi nelle ordinanze del Presidente della Corte de'15 maggio e 27 luglio 1852.

Rigetta la domanda d' Ammissione dei Testimonii

non ammessi colle suddette ordinanze, e stati in parte riproposti colla suddetta Istanza.

Dichiara inammissibili i Testimoni per la prima volta indotti colla istanza de'24 agosto cadente in contravvenzione al disposto dell' art. 411 delle DD. e H. de'9 novembre 1838.

E quanto al Testimone Consigliere Don Neri dei Principi Corsini dice doversi procedere alla di lui udizione ai termini della precitata ordinanza de'27 luglio 1852. E ordina la prosecuzione del pubblico Giudizio. »

Con questo decreto aveano termine le istanze incidentali proposte da vari componenti il collegio della difesa. La presentazione, lo sviluppo e la decisione di esse aveano occupate tutte le udienze fino al dì primo di Settembre. Senza diffonderci di troppo abbiamo riportate le parole con cui i difensori le presentavano, e i decreti con cui la Corte le ammetteva o le rigettava.

Dovremmo noi adesso secondo l'ordine cronologico delle varie udienze che ci siano imposto, e a questo ordine obbedendo trattenerci a lungo sulla lettura dei documenti dell' Accusa che fu cominciata all' udienza del primo Settembre e che occupò moltissimi giorni.

Questi documenti constano di dispacci telegrafici spediti dal o al Guerrazzi: di nomine, di dimissioni, di surroghe di pubblici funzionarii, di lettere officiali e private del medesimo e degli altri coaccusati: di proclami a stampa pubblicati e diffusi nell'epoca del Governo Provvisorio: di rapporti di ordini, infine

relativi alla pubblica amministrazione di quel periodo di tempo. A cura dell'accusa questi documenti furono già tutti riuniti in un grosso volume a stampa e che da molto tempo fu posto in vendita. Troppo ci vorrebbe per noi a riportare per intiero tutti questi documenti: il fatto materiale della loro pubblicazione ci dispensa dallo spendervi ulteriori parole. Molto più che la lunga lettura di questi documenti medesimi non fu interrotta che da parziali osservazioni e proteste di alcuni difensori e non fu marcata da nessun episodio che possa interessare il pubblico e obbligarci a registrarlo nelle nostre pagine storiche.

Pur nonostante per non defraudare anche della parte più interessante di questi documenti i nostri lettori noi gli accenneremo nella contestazione parziale e speciale fatta dal Cav. Presidente ai varii imputati.

Le udienze fino al 24 Settembre furoro tutte occupate nella lettura di questi documenti. All'udienza del dì 24 il Presidente emanava un'ordinanza dietro relativo decreto della Corte, con la quale dichiarava doversi procedere all'interrogatorio dell'Avv. F. D. Guerrazzi immediatamente, per quindi dar luogo come di ragione alla lettura dei documenti prodotti dalla difesa.

Prima di cominciare l'interrogatorio di F. D. Guerrazzi si leggevano avanti tutto le fedi di pregiudizii, che non attaccavano per altro che la di lui vita politica, e sulla quale l'imputato dava estesissime spiegazioni.

Dopo ciò era assunto l'interrogatorio.

L'interrogatorio dell'onorevole imputato Avv. F. D. Guerrazzi cominciava dalla contestazione di diversi atti che precedevano la partenza del Granduca da Siena, e di diversi documenti che noi accenneremo in succinto risparmiandoci così di riportare quell'ammasso di documenti raccolti dall'accusa di cui più volte abbiamo tenuto parola. Gli riporteremo con lo stesso ordine con cui la solerte società degli stenografi li pubblicava nella sua *Gazzetta dei Tribunali*, giacchè formano così la storia dei fatti anteriori e posteriori alla partenza del Granduca nel modo con cui l'accusa l'ha configurata.

1. Lettera di Giuseppe . . . . a Guerrazzi, a questi inviata di Piero Cironi, ne' 2 settembre detto, esistente nel Somm. a c. 36 tergo, colla quale

« Chiede spiegazione dei moti di Livorno, che dice non avere intesi — Accenna ad un progetto di azione sulla Lombardia — Dichiara di non essere di altro Partito, che inalberare la propria Bandiera. »

Qual lettera l'accusato Guerrazzi dichiarò proveniente da Giuseppe Mazzini.

2. Lettera del Pigli a Rosa Battaglia (senza data), esistente nel Somm. a c. 153.

« Invito a lasciare Livorno — Notizie dell'Elezione di Montanelli a Vice-Presidente dell'Assemblea — Invio al Ministro dell'Interno di alcune Petizioni a favore dei Detenuti Politici. »

L'Accusato Guerrazzi dichiarò che la suddet-

ta lettera, benchè sotto altro nome, era a Lui diretta.

3. Lettera del Pigli a Guerrazzi (senza data) esistente nel Somm. a c. 153.

« Condizioni Politiche del Governo. »

4. Lettera del Montanelli a Guerrazzi del 1. ottobre 1848, esistente nel Somm. a c. 75.

« Interpellazioni al Ministero — Consiglio a che i Livornesi mandino proposizioni al Governo, e persone da essere considerate. »

5. Lettera del Montanelli al Guerrazzi (senza data), esistente nel Somm. a c. 135.

« Si fa sapere essere stato ricercato a Governatore di Livorno. »

6. Lettera di S. A. I. e R. il Gran-Duca al Presidente del Consiglio dèi Ministri, datata da Siena il 3 febbraio 1849, dell'inserto A. di Documenti prodotti dalla Difesa Guerrazzi esistente a c. 32.

« Fa noto, che lo stato di sua salute non gli permette di porsi in viaggio e ritornare a Firenze — Prega i Ministri a voler recedere dall' idea di abbandonare i loro posti, e raccomanda loro la vigilanza e la tutela dell' ordine pubblico. »

7. Decreto del 5 febbraio 1849, esistente nel N. 36. del *Monitore Toscano.*

« Si chiama Montanelli a Siena — S' incarica il Guerrazzi di assumere interinalmente la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, e la direzione del Ministero degli Affari Esteri. »

8. Lettera del Mordini all'Ingegnere Lorenzo Corsi, del 20 gennaio 1849, esistente nel Somm. a c. 126.

« Indica l' epoca. nella quale si dimetterà il Ministero Toscano — Comunica il piano adottato dal Partito, al quale esso Mordini era addetto. »

9. Dispaccio telegrafico del Pigli al Ministro dell'Interno, del dì 8 febbraio 1849, esistente a Prot. N. 4. Disp teleg. nel Somm. a c. 2830.

« Dimostrazione in Genova a favore della Costituente — Arrivo di Mazzini a Livorno. »

10. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi a Pigli, del dì 8 febbraio detto a ore 5 e m. 10, esistente a Prot. N. 4. Disp. teleg.

« Proclamazione del Governo Provvisorio — Feste a Firenze. »

11. Ordine di pagamento al Professor Montanelli di lire 1400, del 5 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1619.

« Autorizzazione a pagare al Montanelli lire 1400, per spese segrete e Diplomatiche. »

12. Ricevuta per detta Somma dello stesso Montanelli per L. 1200, e del di lui Segretario Avvocato Menichetti per Lire 200, del 5 Febbraio, detto, esistente nel Somm a c. 1620.

13. Lettera dell' Avv. Dami al Presidente del Cir-

colo di Siena, del 5 Febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1102.

« Disapprovazione dei fatti di Siena. — Vigilanza del Circolo Fiorentino dichiaratosi in permanenza. — Commissione per corrispondere col Ministero. — Partenza per quella Città del Montanelli, seguito da Niccolini e Marmocchi. »

14. Lettera del Guerrazzi a Montanelli, del 6 febbraio 1849, esistente a c. 370, Filza Atti preparatorii, esibiti dalla Difesa dello stesso Guerrazzi.

« Lo esorta a dare, con Marmocchi e Compagni, prova sensibile a S. A. che la sua sicurezza impone, che torni subito a Firenze con la Famiglia, ed a proporre come riordinare la Guardia Civica di Siena, e a far sì, che il Prefetto si dimettesse. »

15. Lettera di G. B. Niccolini al Presidente del Circolo di Firenze dei 6 Febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 366.

« Circolo tenuto nella stessa sera in Siena nel Pubblico Teatro. — Parte da esso presavi. — Dimostrazione che si stava preparando. »

16. Lettera del Pantanelli al Presidente del Circolo del Popolo di Firenze, del dì 6 Febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 367.

« Mutate condizioni della Città di Siena per la venuta di Marmocchi e Montanelli. — Esposizione nel giorno appresso per festeggiare la Costituente. — Pre-

parativi per un gran Circolo, ed una Dimostrazione a Montanelli.

17. Lettera del Pantanelli al Presidente del Circolo di Firenze, del 3 Febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 351.

« Festa fatta al Principe, al momento del suo arrivo in Siena, la sera del 31 Gennaio. — Due Discussioni sulla Costituente, che una la sera stessa in Santa Croce, l'altra la mattina del 2 Febbraio alla Lizza. — Fatti accaduti nella sera di detto giorno sulla Piazza del Duomo. — Domanda al Governo Centrale di Difesa contro i Monarchici. »

18. Lettera dello stesso Pantanelli allo stesso Presidente del Circolo di Firenze, del 4 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 355.

« Arresto di dodici persone, a cui non piaceva il grido di viva la Costituente — Domanda la pronta formazione della Guardia Municipale — Lamenta la scarcerazione di persone arrestate dai Popolani. »

19. Lettera del Dottor Lorenzo Panattoni al Presidente del Circolo di Siena, del 2 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1104.

« Richiesta di una relazione esatta dei fatti accaduti. »

20. Due lettere del Guerri al Marmocchi, del 2 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1330, 1332.

« Fatti successi in Siena nel giorno precedente — Necessità di consultare i capi-popolo senesi sulle

misure da adottarsi — Dimostrazione fatta al Gran Duca. »

21. Le due lettere autografe del Gran-Duca, del 7 febbraio 1849, dirette al Presidente del Consiglio dei Ministri, esistenti nell' inserto di Cancelleria a c. 493 e 494.

« Abbandono di Siena — Voto per la legge sulla Costituente ec. »

22. Lettera di Giuseppe Mazzoni al Direttore del *Monitore Toscano* del 30 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 3143.

« Schiarimenti sui fatti della notte del 7 all'8 febbraio 1849, e sul pagamento dei 40 Francesconi a Niccolini. »

23. Minuta del Processo Verbale del Consiglio dei Ministri, tenuto la mattina del dì 8 febbraio 1849 a ore 3 1|2 antimeridiane, esistente nel Somm. a c. 1334.

24. L' originale del mentovato Processo Verbale, esistente nel Somm. a c. 670.

25. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno dell' 8 febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 1469.

« Notizia della Partenza del Granduca — Convocazione delle Camere — Dimissione del Ministero — Elezione di un Governo Provvisorio — Istruzioni diverse. »

26. Dispaccio telegrafico del Consiglio dei Ministri al Prefetto di Pisa, dell'8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1470.

« Come sopra. »

27. Lettera del Guerrazzi al Prefetto di Arezzo, dell'8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2091.

« Avvisa della partenza del Granduca da Siena, e indica le disposizioni da prendersi.

28. Lettera del Guerrazzi al Prefetto di Grosseto, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2124.

« Come sopra. »

29. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Maggior Fortini, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2361.

« Eccitamento a mantenere tranquilla ed ordinata la Piazza. »

30. Lettera del Guerrazzi al Prefetto di Pistoia, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1518.

« Invito a rassegnare i suoi Poteri ad una Commissione. »

31. Lettera di Mazzoni al Pretore di Prato, del dì 8. febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2139.

« Annunzia la Partenza del Granduca, e gli ordina di obbedire alla Commissione di Governo creata per quella città. »

32. Ordine del giorno del Ministro della Guerra

D'Ayala, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 213.

« Distinzione dei punti di riunione della Truppa, in caso di sortita per sommossa Popolare. »

33. Lettera del Segretario Allegretti al Sotto-Provveditore del Fisco, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 832.

« Ordine d'immediato pagamento al Prefetto di Firenze di lire mille. »

34. Ordine di pagamento di lire 1000 al Prefetto Guidi-Rontani, e relativa ricevuta del 9 febbraio detto.

35. Processo Verbale della Seduta del Consiglio Generale in data 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 304.

« Comunicazioni del Ministero — Violenze alla Assemblea di una turba di Popolo — Proclamazione di un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli.

36. Rendiconto di detta Seduta, inserito nel N. 38 2.° del *Monitore Toscano*, esistente in filza giornali.

37. Rendiconto della Seduta del Senato del dì 8 febbraio detto, inserito nel N. 38 2.° del *Monitore Toscano*, esistente in filza giornali.

38. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi a Pigli, del dì 3 febbraio detto, esistente a Prot. N. 4 Disp. teleg. e Doc. stamp. a c. 234.

« Proclamazione del Governo Provvisorio — Feste a Firenze. »

39. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi a Pigli a ore 5 e minuti 30 pom. del dì 8 febbraio detto, esistente a Prot. N. 4 Disp. teleg. e Doc. stamp. a c. 234.

« Dice essere stato assicurato dal Ministro Inglese che il Granduca si trovi a Portoferraio — Ordine d'inviare colà uomini per cacciarlo.

40. Lettera del Mazzoni all'Adami del dì 8 febbraio 1849, e relativo ordine di pagamento dell'Adami per scudi 40 a Giovan Batta. Niccolini, esistente nel Sommario a c. 1601.

41. Mandato di pagamento a favore del Niccolini, firmato Guerrazzi, del 13 febbraio detto, e relativo ordine dell'Adami, esistente nel Somm. a c. 2981.

42. Mandato di pagamento per lire 300 a favore del Niccolini, firmato Montanelli, in data del 14 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2983.

43. Conto del Locandiere Pietro Bordo per il trattenimento del Niccolini, durante la permanenza di questi in Lucca, in data del 22 febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 1448 e 1449.

44. Ordine di pagamento all'Impresario Lanari di lire 53. 13. 4. per aver ceduto al Circolo Popolare, il Teatro Nuovo, in data del 27 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1435.

45. Nota delle spese occorse per l'ammobiliamen-

to ed illuminazione del salone detto dei Cinquecento allorquando vi si riunì il Circolo del Popolo, in data del 3 marzo detto, esistente nel Somm. a c. 1628.

46. Lettera autografa di G. B. Niccolini diretta da Lucca al Cittadino Guerrazzi a Firenze, (senza data) esistente nel Somm. a c. 1382.

« Calma a Lucca — Dubbi sulla partenza del Gran Duca — Richiesta d' Istruzioni — Lodi al Prefetto di Lucca. »

47. Proclama del Governo Provvisorio ai Toscani, del dì 8 febbraio 1849, esistente nel N. 38 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Annunzia la partenza del Principe e che il Popolo e le Assemblee Legislative hanno nominato un Governo Provvisorio. — Ingiunge che non venga turbata la Pubblica sicurezza; e che è determinato a reprimere le mene dei Violenti, e dei Retrogradi. »

48. Lettera dell' Allegretti al Governatore di Portoferraio, del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2544.

« Partenza del Gran Duca — Formazione di un Governo Provvisorio — Ordine di dar conto della impressione prodotta nel Popolo da tal notizia; di mantenere la tranquillità; reprimere la reazione; sorvegliare o punire all' occorrenza, i Preti e i Parrochi. »

49. Lettera di Guerrazzi e Allegretti al Governatore di Portoferraio del 9 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2545.

« Ordine di cacciare dall' Isola il Gran Duca quando, come si credeva, si fosse là rifugiato. »

50. Decreto del Governo Provvisorio Toscano, del dì 8 febbraio 1849, esistente nel N. 37 secondo del *Monitore Toscano* (Fiza Giornali.)

« Nomina del Ministero. »

51. Lettera del Prefetto Guidi Rontani al Direttore dello Scrittoio delle Pubbliche Fabbriche, del dì 8 febbraio, esistente nel Somm. a c. 803.

« Ordine di abbassare li Stemmi Granducali. »

52. Lettera di Mordini al Governatore di Livorno, del 9 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2585.

« Ordina partecipare agli agenti Consolari Toscani all'Estero la sua nomina a Ministro, e d'ingiungere loro l'abbassamento delli Stemmi Granducali. »

53. Decreto del Governo Provvisorio Toscano del 9 febbraio 1849, esistente nel N. 39 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Sostituzione al nome del Granduca di quello del Governo Provvisorio in fronte alle Decisioni dei Tribunali, e agli Atti Notariali. »

54 Decreto del Governo Provvisorio del 9 febbraio 1849, esistente nel N. 39 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Scioglie dal giuramento le truppe stanziali. »

55. Formula di giuramento da prestarsi dalla truppa stanziata, in data del dì 11 febbraio 1849, fir-

mata da Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, esistente nel Somm. a c. 1773.

56. Lettera del Del-Medico Staffetti (senza direzione) in data del 13 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1347.

« Annunzia il rifiuto della truppa a prestar giuramento, ed i provvedimenti per indurvela. »

57. Minuta di apparente carattere del Guerrazzi di una lettera al Prefetto di .... esistente nel Somm. a c. 1349 a tergo (senza data).

« Lo eccita a tener forte e a far sentire a De Lauger, che Leopoldo II lasciò senza pretesto il paese all' anarchia. »

58. Decreto del Governo Provvisorio del 10 febbraio 1840, esistente nel N. 40 secondo *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Abolizione del Senato, e del Consiglio Generale. — Istituzione di una sola Assemblea, con deputati eletti per suffragio universale. — Convocazione della medesima. »

59. Decreto del Governo Provvisorio del dì 14 febbraio detto, esistente nel N. 14 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Deputati per la Costituente Italiana, numero e modo di eleggerli.

60 Decreti del Governo Provvisorio, e del Capo del Potere Esecutivo del 9, 11, e 12 febbraio e 10 aprile 1849, contenenti destituzioni e surroghe di Fun-

zionari Civili e Diplomatici, esistenti nel N. 39 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

61. Ordine di pagamento di Lire 2000 al Gherardi Dragomanni, nominato Cancelliere della Delegazione a Costantinopoli, in data del 10 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2985,

62. Ricordo del Chiarini al Ministro dell' Interno del 14 febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 1348.

« Disposizioni del Governo per screditare il Principe. »

63. Proclama del Gran Duca ai Toscani, dato da Porto S. Stefano, del 12 febbraio 1849, esistente N. 52 della *Gazzetta di Genova* (Filza Giornali.)

« Protesta contro il Governo Provvisorio. »

64. Protesta del Gran Duca ai Membri del Corpo Diplomatico accreditati in Toscana del 20 febbraio 1849, esistente nel N. 52 della *Gazzetta di Genova* (Filza Giornali).

65. Dichiarazione del Gran Duca al Corpo Diplomatico accreditato in Toscana del dì 11 febbraio detto, stata esibita dal Pubblico Ministero in Copia Autentica, esistente nell' Inserto di Cancelleria.

66. Manifesto all' *Europa* di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni del dì 4 marzo 1849, esistente nel Somm. a c. 1362 (di apparente carattere del Montanelli).

67. Dispaccio telegrafico di Guerrazzi a Pigli del 18 febbraio 1849 ore 11 e 40 minuti pomeridiane, esistente nel Somm. a c. 420.

« Proclamazione della Repubblica in Firenze accettata dal Governo a patto, che la Città dia 2000 uomini armati. »

68. Notificazione del Pigli ai Livornesi del 19 febbraio detto, esistente nel N. 309 del *Corrier Livornese* (Filza Giornali)

« Notizie di De Lauger, e invio di truppe alla volta di Lucca — Annunzio della Proclamazione della Repubblica a Firenze.

69. Proclama del Pigli al Popolo Livornese del 19 febbraio detto, esistente nel N. 309 del *Corrier Livornese* (Filza Giornali).

« Annunzia che la Repubblica è proclamata, che il Popolo è Re — Eccitamento al Popolo medesimo a difenderla. »

70. Notificazione del Governo Provvisorio Toscano del 27 febbraio 1849, esistente nel N. 53 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Trattative intraprese colla Repubblica Romana per la unificazione della Toscana con quello Stato. »

71. Annunzio dei Deputati Guiccioli e Gabussi inviati dalla Repubblica Romana per trattare la unificazione della Toscana con Roma, in data del 14 marzo 1849, esistente nel N. 70 del *Monitore Toscano*. (Filza Giornali) (*notizie della sera*).

72. Annunzio della partenza di detti Deputati in data del 19 marzo detto, esistente nel N. 76 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

73. Proclama del Governo Provvisorio ai Toscani de' 27 febbraio detto, esistente nel N. 56 del *Monitore Toscano.* (Filza Giornali).

« Si dichiarano traditori della Patria coloro che volessero far violenze per la proclamazione di un principio politico, e come tali punibili con la Legge Stataria. »

74. Decreto del Governo Provvisorio Toscano del 6 marzo 1849, e motivi che lo precedono esistente nel N. 62 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali) nel quale sono indicati i Poteri dell' Assemblea Costituente.

75. Annunzio del giorno dell' Apertura dell'Assemblea Costituente Toscana, in data dei 25 marzo detto esistente nal N. 81 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

76. Discorso di Apertura dell'Assemblea Costituente Toscana, letto dal Montanelli, in data del 25 marzo detto, esistente nel N. 81 del *Monitore* (Filza Giornali).

77. Decreto dell' Assemblea Costituente Toscana, emanato nella notte del 27 al 28 marzo detto, esistente nel N. 84 del *Monitore Toscano.* (Filza Giornali).

« Si ricostituisce un Potere Esecutivo Provvisorio, e viene, eletto a Capo di questo Potere, Francesco Domenico Guerrazzi. »

78. Decreto del Capo del Potere Esecutivo del 28 marzo detto, esistente nel N. 85 del *Monitore Toscano.* (Filza Giornali).

« Vien confermato il ministero nelle persone di *Mordini* — *Marmocchi* — *Romanelli* — *Franchini* — e *Adami*, è nominato a Ministro della Guerra il Generale *Domenico D' Apice*.

79. Proclama ai Toscani del Guerrazzi, Capo del Potere Esecutivo, del 28 marzo detto esistente nel N. 85 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Annunzia essere stato eletto dall' Assemblea Costituente a Capo del Potere Esecutivo. «

80. Una lettera del Cavaciocchi e Guerrazzi al Governatore di Livorno del 9 marzo detto, esistente nel Somm. a c. 2853.

« Pubblicità da darsi al Manifesto *all' Europa*, e alla comunicazione da farsene ai Consoli e Vice-Consoli incaricati di affari, residenti in Toscana. »

81. Decreto dell' Assemblea Costituente Toscana, del 3 aprile detto, esistente a c. 96 del Proc. Romanelli.

« Sospensione di ogni deliberazione intorno alla forma di Governo, alla unificazione con Roma, ed alla proibizione al Capo del Potere Esecutivo di decidere intorno alle sorti del Paese senza il concorso dell' Assemblea. »

82. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del dì 8 febbraio 1849, esist. nel Somm. a c. 1463.

« Ordine d' inviare a Porto Ferraio uomini arrisicati a cacciarne il Granduca, essendo stato assicurato dal Ministro Inglese che ivi si trovasse. »

83. Lettera del Guerrazzi e Allegretti al Governatore di Porto-Ferraio del 9 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2545.

» Si ordina di cacciare dall' Isola dell' Elba il Gran Duca quando, come si credeva, si fosse colà rifugiato. »

84. Lettera del Pigli al Governatore di Portoferraio 1849, esistente nel Somm. a c. 2253.

« Raccomanda di soccorrere la gente del Petracchi destinata a verificare, se colà vi fosse il Principe, e cacciarnelo. »

85. Ordine del Pigli al Bargagli di allestire il Giglio, in data del dì 8 febbraio detto, esist. nel Somm. a c. 2370.

86. Lettera del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio Toscano, del dì 9 febbraio 1849, esist. nel Somm. a c. 2833.

« Avvisa che gli ordini sono stati tutti eseguiti, e che alle due dopo la mezza notte si effettuava la spedizione dell' Isola dell' Elba. »

87. Rapporto del Governatore di Livorno al Ministro dell' Interno del 10 febbraio detto; esistente nel Somm. a c. 2596.

« Annunzia esser partito il Giglio. »

88. Mandato sulla cassa della Dogana di Livorno per L. 200,000 pagate al Pigli, in data del 13 marzo esist. nel. Somm. a c. 1635.

89. Ricevuta del Petracchi per L. 10,000 del dì 8 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1636.

90. Lettera di Mensini e Adami al Direttor dei Conti della Depositeria del dì 8 marzo 1849 esist. nel Somm. a c. 1681.

« Abbuono da farsi alla Cassa della Dogana di Livorno del pagamento di L. 20,000 fatto in due volte al Governatore Pigli per spese di spedizioni militari. »

91. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Pigli, del 10 Febbraio detto, a ore 8 pomeridiane esist. a c. 2034.

« Richiesta di Notizie delle Spedizioni di Portoferraio. »

92. Dispaccio telegrafico del Governatore Pigli a..... dell' 11 febbraio detto, in replica al precedente Dispaccio, esist. nel Somm. a c. 2830.

93. Lettera del Ministro della Guerra al Governatore di Livorno del 12 febbraio detto, esist. nel Somm. a c. 2554.

« Proibizione di ammettere nel Porto dell' Isola dell' Elba qualunque bastimento da Guerra di provenienza straniera. »

94. Lettera del Petracchi al Governatore dell'Elba data da Campo, in data del 10 febbraio 1849, esist. nel Somm. a c. 2251.

« Avvisa che nonostante il rifiuto dei Porto-Ferraiesi a riceverlo, si recherà militarmente ad occupare la Città, dovendo eseguire gli ordini ricevuti. »

95. Lettera del Marmocchi, e Allegretti del 13 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2347.

« Richiamo del Maggior Petracchi in quel luogo. »

96. Lettere del Guerrazzi al Governatore Pigli del 14 febbraio detto, esistente nel N. 128 del *Monitore Toscano*. (Filza Giornali).

« Ordine d' inviare a S. Stefano gente scelta per la via del littorale e per paese amico, onde ingrossarsi come la palla della neve. »

97. Lettera del Guerrazzi al Consigliere di Prefettura Paoli del 14 febbraio 1849, esistente nol Somm. a c. 2160.

« Lo invita a riunire quanta più forza può, per tenerla a disposizione del Governatore di Livorno, e spedirla a S. Stefano a cacciare il Granduca. »

98. Dispaccio del Montanelli al General D' Apice del 18 marzo 1849 esistente nel Somm. a c. 536.

« Raccomanda di promuovere gli interessi Repubblicani dell' Italia Centrale e di procurare la liberazione d' Italia dalla Dominazione Straniera. »

99. Lettera del D' Apice al Direttore del *Monitore Toscano* del 14 maggio detto, inserita nel N. 130 del del suddetto Giornale (Filza Giornali.)

« Dichiara che fu ricercato per dirigere la spedizione contro Porto S. Stefano, ma di non averla accettata. »

100. Proclama di G. La Cecilia agli abitanti della Maremma, (senza data) esistente nel Som. a c. 863.

« Eccita ad unirsi alla Colonna Livornese per cacciare il Granduca da Porto S. Stefano. »

101. Ordine di pagamento del Governatore di Livorno a Giovanni La Cecilia per L. 400 per la spedizione di Maremma, del 16 febbraio detto, e relativa ricevuta esistente nel Som. a c. 1791.

102. Ordine di pagamento di L. 6000 del Governatore Pigli a Giovanni Guarducci, per la spedizione di Maremma, del 16 febbraio detto, e relativa ricevuta esistente nel Som. a c. 1792.

103. Ordine di pagamento di L. 1000 del Governatore Pigli al Capitano Calegari per la spedizione di Lucca del 20 febbraio detto, e relativa ricevuta esistente nel Somm. a c. 1808.

104. Lettera del Maggior Guarducci al Governatore di Livorno, del 18 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2366.

« Rende conto della marcia della sua Colonna. »

105. Dispaccio telegrafico del Petracchi al Governatore di Livorno del 17 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 695.

« Lo prega a far partir subito i Cavalleggeri per Pontedera, perchè il giorno appresso pensa a partire per la Maremma. »

106. Dispaccio telegrafico del Petracchi al Guerrazzi, del 18 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 697.

« Domanda come deva regolarsi, correndo la voce che il Granduca era a Massa con 5000 Piemontesi, e dichiara di aver cuore di bruciare tutta la Toscana. »

107. Dispaccio telegrafico del Petracchi a Pigli, del 18 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 698.

« Annunzia che ritorna in Livorno per ordine del Mazzoni. »

108. Dispaccio telegrafico del Petracchi al Presidente Guerrazzi del 18 febbraio detto esistente nel Somm. a c. 699.

« Annunzia che è richiamato a Livorno da quel Governatore. »

109. Dispaccio telegrafico del Pigli al Maggior Petracchi, del 14 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 701.

« Gli domanda se vuol far parte di una Spedizione importante di cui è stato incaricato dal Governo, o se vuole inviarvi porzione della sua Colonna. »

110. Dispaccio telegrafico del Pigli al Maggior Petracchi, del 15 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 702.

« Richiama subito il Petracchi a Firenze. »

111. Lettera del Marmocchi e Allegretti al Governatore di Livorno, del 22 febbraio 1749, esistente nel Somm. a c. 2581.

« Lo avvisano che la presenza del Gran-Duca a S. Stefano era stata la causa della contrarietà incontrata in Orbetello all' abbassamento degli stemmi Granducali, e della depressione dello spirito pubblico a favore del Governo Provvisorio. »

112. Lettera del Prefetto di Grosseto Massei al

Presidente del Governo Provvisorio, del 17 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2849.

« Dà diverse notizie circa Porto S. Stefano e circa i timori di una reazione a Orbetello; indica i provvedimenti presi, e dice correr voce, che il Gran-Duca si rechi all'Isola del Giglio — E gli appunti (di apparente carattere del Guerrazzi) esistenti in calce della Lettera stessa, contenenti Istruzioni da darsi al Pretore di S. Stefano, e coi quali si approvano i provvedimenti presi dal mentovato Massei. »

113. Rapporto del Prefetto di Grosseto al Ministro dell'Interno, del 12 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 1345.

« Domanda istruzioni circa il Pretore di S. Stefano — E la minuta (di apparente carattere del Guerrazzi) esistente in calce del detto Rapporto contenente le Istruzioni richieste.

114. Lettera del Marmocchi e Allegretti al Prefetto di Grosseto Massei; del 19 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2538.

« Approvansi i provvedimenti già presi, e si danno istruzioni pel Pretore di Porto S. Stefano, perchè si presenti al Gran Duca a dichiarargli che la reazione non può aver luogo, e che la sua presenza non è che pretesto a delitti. »

115. Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno, del 13 febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 2485.

« Provvedimenti di sorveglianza verso chi transita dal fitto di Cecina per Porto S. Stefano. »

116. Lettera del Marmocchi e Allegretti al Governatore di Livorno del 16 febbraio 1749, esistente nel Somm. a c. 1595.

« Approvasi il provvedimento di sorvegliare chi transita dal fitto di Cecina per Porto S. Stefano, e si sanziona la spesa a ciò necessaria. »

117. Ricevuta di Giovanni Scotto per Lire 300 per la spedizione a Colle-Mezzano, (senza data) esistente nel Somm. a c. 1596.

118. Lettera di Montanelli a Guerrazzi (senza direzione) in data del 19 febbraio detto, esist. nel Somm. a c. 1410 e 11.

« Si danno notizie sul tentativo di De Lauger; si ordina di pubblicarle dai pulpiti, dagli altari, per le piazze con segni di gioia; di arrestare i preti renitenti o traditori, e inviarli a Firenze legati; di chiamare gli uffiziali a dichiarare, se vogliono servire il Governo. »

119. Decreto del Governo Provvisorio del 14 febbraio detto, inserito nel n. 44 del *Monitore Toscano* (Filza giornali.)

« Invio di Commissari speciali in ciascuna Provincia per risvegliare i sentimenti generosi della nazione, e facilitare l'armamento dei volontari. »

120. Diversi ordini di pagamento a Gasperini, a Maggini, all' Avvocato Alfonso Andreozzi, al Dottor Lo-

renzo Panattoni, Capitano Spimazzi e Avvocato Lemmi de' 17 febbraio, 8 e 21 marzo e 7 aprile 1849 marcati dei Numeri 49 48 44 e 42 delle copie d'ordini annesse al Rapporto della Commissione incaricata di formare il rendimento di conti dell' Amministrazione della Finanza Toscana dal 26 ottobre 1848 all' 11 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2701.

121. Dichiarazione solenne del Capo del Potere Esecutivo, e del Ministero sulla insusistenza della voce di un Trattato pel richiamo della Casa di Lorena del 5 aprile 1849 ésistente nel Somm. a c. 1413.

122. Articolo relativo alla mentita data dal Governo alla voce d'invio per parte sua, di una Deputazione a Gaeta inserito nel N. 86 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

123. Dichiarazione del Guerrazzi fatta all' Assemblea Costituente Toscana circa la voce surriferita, inserita nel N. 88 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

124. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa (senza data.)

« Annunzia che il Popolo proclamò la Repubblica, che il Governo desidera che sia proclamata da pertutto e il voto popolare venga confermato dal libero consenso dei Rappresentanti la universa Toscana, ma che il Governo Centrale rimane come è. »

125. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 10 febbraio 1849 esist. nel Somm. a c. 2034.

« Dà notizia di un tentativo di Reazione e della compressione del medesimo. »

126. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 10 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Si annunzia che fu compresso un moto retrogrado che era stato tentato il giorno avanti. »

127. Dispaccio telegrafico del Marmocchi al Governatore di Livorno, del dì 11 febbraio detto, esist. nel Somm. a c. 2034.

« Si ordina di inviare subito artiglieri, Civici, e Municipali per reprimere la reazione in Firenze. »

128. Lettera del Marmocchi e Allegretti al Governatore di Porto Ferraio, del 14 febbraio detto, esist. nel Somm. a c. 2548.

« Si ordina di reprimere i tentativi contro il Governo, e si minacciano di destituzione i Pretori che non avessero saputo mantenere la pubblica quiete. »

129. Lettera del Prefetto Massei al Presidente del Governo Provvisorio, del 17 febbraio 1849 esist. nel Somm. a c. 2849.

« Si annunziano i timori di una reazione a Orbetello, e si richiede di armare i volontari di Costa, e di inviare in quella Città, Municipali e Cannonieri giunti da Livorno. »

130. Appunti, di apparente carattere del Guerrazzi, esist. in calce della lettera suddetta.

« Si approvano i provvedimenti presi »

131. Lettera riservata di Guerrazzi al maggior Guarducci, (senza data) esist. nel Somm. a c. 4423.

« Lo richiama a Firenze per soffocare la reazione che si manifestava anche in tutta la Toscana.

132. Proclama di Mazzoni e Montanelli al Popolo di Firenze in data del 22 febbraio detto, relativo ai fatti della notte inserito nel supplemento al n. 49 del *Monitore Toscano* (Filza giornali.)

133. Decreto del Governo Provvisorio del 22 febbraio detto inserito nel N. 51 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Istituisce una Commissione di Guerra per giudicare chi disturbasse la quiete e l'ordine costituito. »

Proclama del Governo Provvisorio ai Toscani del 27 febbraio detto, esistente nel Processo Romanelli a c. 84.

« Si dichiarano traditori della Patria coloro che volessero far violenze per la proclamazione di un principio Politico, e come tali, punibili con la Legge Stataria. »

134. Decreto del Governo Provvisorio del 23 marzo detto, esistente nel Processo Romanelli a c. 90.

« Invio di una Colonna mobile nel Compartimento Aretino per comprimervi i Reazionari, ed alla istituzione di uná Commissione per giudicare con la Legge militare. »

135. Decreto del Capo del Potere Esecutivo, del 7 aprile detto, esistente nel Processo Romanelli a c. 98.

« Si estende la Legge Stataria a tutti i luoghi ove si manifestasse la Reazione. »

136. Proclama del Generale De Laugier ai Toscani per comunicare quanto gli era stato ingiunto dal Granduca in data del 17 febbraio detto, inserito nel N. 48 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

137. Decreto del Governo Provvisorio del 18 febbraio detto, inserito nel N. 48 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« È dichiarato De Laugier traditore della Patria, e come tale posto fuori della Legge, e i Soldati tumultuanti dichiarati Ribelli. »

138. Notificazione del Governo Provvisorio del 20 febbraio 1849, inserita nel N. 49 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Partenza di Guerrazzi e D'Apice per Massa e Carrara.

139. Notificazione del prefetto Landi del 21 febbraio detto, inserita nel N. 50 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Si pubblica il Dispaccio del Guerrazzi con cui gli partecipa essere stato posto fuori della Legge De Laugier, i cui atti debbonsi considerare come apocrifi, e lo avverte che si porta a Lucca per reprimere il tentativo del medesimo.

140. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 20 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Annunzia che De Laugier si avanza, che egli marcia ai Confini con D'Apice, ed ordina di riunire l'artiglieria. »

141. Ordine del giorno di Guerrazzi e D'Apice ai soldati in occasione della spedizione contro de Laugier in data del 21 febbraio 1849, inserito nel N. 54 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

142. Proclama di Guerrazzi ai Cittadini in occasione della spedizione contro De Laugier, in data del 23 febbraio 1849, inserito nel N. 51 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

143. Lettera del Guerrazzi a Mazzoni del 22 febbraio detto, inserita nel N. 51 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Rende conto da Camaiore del resultato della spedizione. »

144. Capitolazione del Generale De Laugier con le condizioni ad essa relative in data del 22 febbraio detto, inserita nel N. 52 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

145. Lettera di Guerrazzi al Prefetto di Lucca, de' 23 febbraio detto, inserita nel N. 52 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali.)

« Dà ragguaglio di diversi avvenimenti relativi alla spedizione, e a De Laugier con ordine di darne subito comunicazione al Governo Provvisorio, a Pisa e Livorno. »

146. Proclama del Prefetto di Lucca ai Cittadini

in occasione della Capitolazione di De-Laugér, del 23 febbraio 1849, inserita nel N. 52 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

147. Proclama del Guerrazzi dato in Massa ai soldati il 25 febbraio detto, nell'atto di separarsi da Essi, inserito nel N. 55 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

148. Proclama di Guerrazzi ai Lucchesi per la vittoria riportata contro De-Laugier del 26 febbraio 1849, inserita nel N. 55 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

149. Notificazione del Governo Provvisorio del 28 febbraio detto, esistente nel N. 57 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Si annunzia che sono state prese le misure per respingere gli Estensi e gli Austriaci quando si presentassero ai confini. »

150. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 28 febbraio detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina di spedire Volontarii e artiglieria per S. Marcello e Pistoia onde difendere i confini, già invasi dagli Austriaci. »

151. Decreto del Governo Provvisorio del 1 marzo 1849, inserito nel N. 57 secondo del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Nomina di Francesco Franchini a Commissario straordinario in Pistoia per provvedere alla Difesa della Frontiera. »

152. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del primo marzo 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Sollecita la partenza della Truppa per San Marcello e Pistoia. »

153. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno del 15 marzo detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Invita il Popolo ad unirsi ed armarsi. »

154. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del dì 1 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Domanda se si animerebbe più il Popolo col parlargli della difesa del Paese o della Repubblica. »

155. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del dì 1 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Raccomanda di consultare lo spirito pubblico e animarlo alla Difesa del Territorio e richiama a Firenze chiunque volglia difendere la Patria. »

156. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del di primo aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina di eccitar lo spirito pubblico per accorrere alla Frontiera. »

157. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del dì 2 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina di eccitare il Popolo alla Guerra prevalendosi delle buone notizie. »

158. Proclama del Guerrazzi ai Toscani del 2 aprile 1848, inserito nel N. 89 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Eccita ad armarsi. »

159. Dispaccio Telegrafico del Gurrazzi al Governatore di Livorno, del 2 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina di requisire armi, e di inviare Volontari, ma armati. »

160. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 2 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina di requisire i fucili arrivati a Bastogi, e che il Battaglione Del-Fante parta subito.

161. Proclama del Guerrazzi ai Livornesi, del 3 aprile 1849 inserito nel N. 91 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Eccita i Livornesi ad armarsi. »

162. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 29 marzo detto, esistente nel Somm. a c. 2034,

« Fa conoscere la necessità di coprire i Confini di Guardia Nazionale Mobile. »

163. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 3 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Dichiara che i Municipali devono andare tutti al Campo. »

164. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 5 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Sollecita il Battaglione Del Fante e i Volontari perchè il nemico si appressa. »

165 Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore, di Livorno, del 5 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Sollecita la partenza del Battaglione, che si levino le armi alla Nazionale, e che si faccia di tutto per raccogliere gente. »

166. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del 6 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Ordina a Massei di andare a Lucca per risvegliare lo spirito pubblico, e spingere la popolazione subito alla Frontiera. »

« 167. Proclama del Guerrazzi alla Gioventù Fiorentina del 25 aprile detto, esistente nel Processo Romanelli a c. 97.

168. Lettera del Guerrazzi al Presidente.... del 23 febbraio 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Propone di dichiarare traditore della Patria, Don Neri Corsini, confiscargli i Beni, e condannarlo a morte; ordina di processarlo e perquisire la sua Casa. »

169. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Gover-

natore di Livorno, del 9 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Annunzia l'arrivo di Volontarii, e ne richiede altri, ordina di inviare armi e munizioni, e dice di volere andare al confine.

170. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa, del dì 11 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2839.

« Lo incoraggia a radunar gente. »

171. Lettera del Presidente dell' Assemblea Costituente Toscana al Ministro dell' Interno, del 9 aprile 1849, esistente nel Sommario a c. 1417.

« Accompagna la nota dei Deputati inviati in Provincia con Poteri Straordinarii.

172. Nota contenente i nomi dei predetti Deputati, esistente nel somm. a c. 1418.

173. Dispaccio Telegrafico del Prefetto di Lucca al Ministro dell' Interno, del dì 18 aprile 1849, esistente a c. 1830.

« Suggerisce che siano applicate le leggi statarie ai Popoli di Porcari e Capannori perchè suonarono a stormo per il passaggio di Truppe che credvano destinate per quel luogo. »

174. Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa per mandarsi a quello di Lucca, del 12 aprile 1849, esistente nel Somm. a c. 2836 e 2852.

« Annunzia la collisione avvenuta fra Livornesi

e Fiorentini, e richiama il Solera a tornar subito a Firenze con 400 Municipali. »

175. Altro dispaccio telegrafico di Guerrazzi al Prefetto di Pisa, del 12 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2840.

« Lo autorizza a ritenere i Municipali perchè bastanti quelli del Solera, che raccomanda si rechino presto a Firenze e vi entrino con solennità. »

176. Dispaccio telegrafico del Landi al Capo del Potere Esecutivo, del 12 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2830.

« Annunzia la partenza di Solera per Firenze con 400 uomini. »

177. Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa del 12 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2838.

« Annunzia la sospensione delle Corse del Vapore da Livorno a Firenze, e il resultato della collisione. »

178 Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno, del dì 11 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2034.

« Annunzia che i fatti avvenuti in Firenze sono effetto delle insidie dei nemici. Che Fiorentini e Livornesi non vi hanno colpa e invita questi ultimi alla generosità. »

179. Decreto dell' Assemblea Costituente Toscana del 12 aprile detto, esistente nel Somm. a c. 2060.

« Si dichiara in permanenza. »

180. Due Biglietti del Guerrazzi al Basetti del 12 aprile detto, esistenti nel Somm. a c. 2796 e 2797.

« Ordine di prendere il Comando della Municipale, e scendere con essa in Piazza. »

181. Proclama del Municipio Fiorentino del 12 aprile detto, inserito nel N. 98 del *Monitore Toscano* (Filza Giornali).

« Dichiara di assumere la direzione degli affari in nome del Principe. »

182. Lettera del Direttore degli Atti Criminali di Firenze al Regio Procuratore di detta Città, del 24 maggio detto, esistente a c. 92 Atti Filza prima.

« Significa che l'Accusato Guerrazzi fino da detto giorno rimane in carcere di Custodia dipendentemente dalla Procedura di Perduellione. »

183. Rapporto in forma di Lettera dell'accusato Guerrazzi a S. A. I. e R. il Granduca del 27 gennaio 1852, esistente nell'Inserto primo dei Documenti a Difesa a c. 10.

184. Minuta di Lettera del Regio Delegato di Lunigiana al Ministro dell'Interno F. D. Guerrazzi del 2 novembre 1848, esistente in detto Inserto a c. 14.

185. Nota alla suddetta minuta di carattere del Guerrazzi (senza data) esistente in detto Inserto a c. 14.

186. Lettera del Guerrazzi ad un amico, del 6 novembre, esistente in detto Inserto a c. 14.

187. Copia di Lettera del Guerrazzi e Magherini

al Delegato di Lunigiana, del 4 novembre 1848, esistente in detto Inserto a c. 15.

188. Lettera riservata del Regio Delegato di Lunigiana Sabatini al Guerrazzi, Ministro dell'Interno, del dì 8 novembre 1848, e la minuta della risposta a questa Lettera esistente in detto Inserto a c. 16.

189. Decreto di S. A. I. e R. il Gran-Duca, del 18 gennaio 1849, esistente nel detto Inserto a c. 10.

190. Rapporto del Ministro di Giustizia e Grazia, del 19 gennaio 1849, diretto a S. A. il Gran-Duca, esistente nel detto Inserto a c. 20.

191. Notificazione del Prefetto di Lucca del 29 gennaio 1849, esistente nel detto Inserto a c. 28.

192. Indirizzo del Pretore di Pontadera agli abitanti di Capannoli e San Pietro (senza data) esistente nel detto inserto a c. 30.

193. Copia di Lettera in stampa del Ministro dell'Interno Guerrazzi, al Comandante la Guardia Civica di Lucca, del dì 20 febbraio 1849 esistente nel detto Inserto a c. 32.

194. Risposta del General Comandante la Guardia Civica di Lucca al Ministro dell' Interno, del 23 gennaio 1849, esistente nel detto Inserto a c. 36.

195. Frammenti di Rapporti della Delegazione di S. Croce del 28 ottobre 1848, esistente nel secondo Inserto a c. 38.

196. Rapporti della Delegazione di S. Croce del 30 ottobre 1848, esistente nel detto Inserto a c. 38.

197. Rapporto della Delegazione di S. Croce, senza data, esistente nel detto Inserto a c. 38.

198. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella del 2 novembre 1848, nel detto inserto a c. 40.

199. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del dì 8 novembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 40 t.

200. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del dì 8 novembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 40.

201. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 19 novembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 40 bis.

202. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella del 22 novembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 40 bis.

203. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 23 novembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 40 bis.

204. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 24 novembre 1848, nell'inserto secondo a c 41.

205. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 27 novembre 1848, nell'inserto secondo a c. 41.

206. Altro Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 29 novembre 1848, esistente nell'inserto secondo a c. 43.

207. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del novembre 1848, esistente nell'inserto 2. a c. 44.

208. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 28 novembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 45.

209. Rapporto della Delegazione di S. M. Novella, del 28 novembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 42.

210. Rapporto della Delegazione di S. M. Novella, del 29 novembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 43.

211. Rapporto della Delegazione di S. M. Novella, del 30 novembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 43.

212. Rapporto della Delegazione di S. M. Novella, del 30 novembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 43.

213. Rapporto della Delegazione di S. M. Novella, del 1 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 45.

214. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 3 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 45.

215. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 8 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 45.

216. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 9 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 45.

217. Nota Marginale al predetto Rapporto dell'Allegretti.

218. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 10 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 46.

219. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 10 nov. 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 47.

220. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella del 10 dicembre 1848, esistente nell'Inserto 2 a c. 47.

221. Rapporto della Delegazione di S. Spirito del 12 dicembre 1848, esistente nell' inserto 2 a c. 48

222. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 13 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 48.

223. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 17 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 50 t.

224. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 17 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 50.

225. Rapporto della Delegazione di S. Spirito del dì 18 dicembre, esistente nell'inserto a c. 51.

226. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 19 dicembre 1848, inserto 2 a c. 51.

227. Due Rapporti della Delegazione di S. Spirito del 21 e 22 dicembre 1848, esistenti nell'inserto 2 a c. 52.

228 Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 27 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 52.

229. Rapporto della Delegazione di S. Spirito, del 29 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 52.

230. Rapporto della Delegazione di S. Croce, del 30 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2. a c. 53.

231. Rapporto del Delegato di S. Croce, del 31 dicembre 1848, esistente nell'inserto 2 a c. 53.

232. Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, del 31 dicembre 1848, esistente nell' inserto 2. a c. 52.

233. Rapporto della Prefettura di Arezzo, dal 1 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 35.

234. Rapporto del Delegato di S. Croce del 1 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 55.

235. Rapporto della Prefettura di Lucca, del 2 gennaio 1849, esistente nell'Inserto 2 a c. 56.

236. Rapporto della Prefettura di Pisa, del 2 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c.

237. Rapporto della Delegazione di S. Spirito del 2 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 58.

238. Rapporto della Prefettura di Arezzo del 2 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 58.

239. Rapporto del Pretore di Colle dal 1 al 3 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 59.

240. Altro Rapporto al Pretore di Colle, dal 1 al 3 gennaio 1849, esistente nell' inserto 2 a c. 59.

241. Rapporto del Governo dell' Elba del 3 gennaio 1849, esistente nell'inserto 2 a c. 61.

242. Rapporto del Pretore di Arezzo, del 3 gennaio 1849, esistente nell' Inserto 2 a c. 68.

243. Rapporto del Pretore di Colle, dal dì 3 al 10 gennaio 1849, esistente nell' inserto 2 a c. 63.

244. Rapporto del Governo dell' Elba del 4 gennaio 1849, esistente nell' inserto 2 a c. 65.

245. Rapporto del Delegato di S. Spirito, del 4 gennaio 1849, esistente nel detto inserto a c. 66.

246. Rapporto della Prèfettura di Arezzo del 5 gennaio 1849, esistente nel detto inserto, a c. 63.

247. Rapporto della Pretura d'Empoli del 6 gennaio 1849, esistente nel detto inserto a c. 69.

Diversi Rapporti delle Prefetture di Arezzo, di Lucca, di Pisa, del Vicario Regio di Arezzo, di Arcidosso, di Chiusi e di Empoli, e delle Delegazioni del Quartiere S. Croce, di S. Maria Novella di Firenze emanati dal 6 al 27 gennaio esistente a p. 2 da c. 71 c. 118.

Officiale del Gonfaloniere di S. Sepolcro al Vicario Regio di detto luogo, del 25 gennaio detto, esistente a p. 2 a c. 121.

Diversi rapporti della Prefetture di Arezzo e di Lucca, e delle Delegazioni di S. Croce, di S. Spirito e di S. Maria Novella di Firenze del 28 al 31 gennaio detto, esistente a p. 2 da c. 123 a c. 135.

Rapporto del Delegato di S. Spirito del 1 febbraio detto, esistente a p. 2 a c. 138.

Rapporto del Tribunale di Arcidosso dal 2 all' 8 febbraio detto esist. a p. a c. 138.

Rapporto del Tribunale di S. Marcello del 2 febbraio detto, esist a p. 2 a c. 138.

Due Rapporti della Prefettura di Pisa dell'8 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 140, 142.

Diversi Rapporti delle Delegazioni di San Marco di Livorno, di S. Spirito, di S. Maria Novella di Firenze del 3 e 4 febbraio detto, esistenti a p. 2 a c. 140, 141 e 142.

Rapporto della Direzione degli Atti Criminali di Pisa dell'8 febbraio detto esistente a p. 2 a c. 144.

Due Rapporti, che uno della Prefettura di Grosseto, e l'altro della Prefettura di Arezzo in data dell'8 febbraio esist. a p. 2 a c. 144, 146.

Rapporto del Vicario Regio di Grosseto del dì 8 febbraio detto, esistente a p. 2. a c. 145.

Rapporto del Vicario Regio di Pietrasanta del 9 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 147.

Rapporto della Prefettura di Arezzo e di Lucca del dì 9 febbraio detto. esist. a p. 2 a c. 147.

Rapporto del Pretore di Bibbiena del 9 febbraio detto, esist. a p. 2. a c. 147.

Rapporto del Governo Civile di Livorno al Ministro... in data del 9 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 148.

Due Rapporti della Prefettura di Grosseto del 9 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 154 e 154.

Rapporto del Pretore di S. Stefano, e di Empoli in data dell'8 e 9 febbraio detto, esist. a c. 156.

Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella del 9 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 187.

Rapporto del Tribunale di Arcidosso dal 9 al 15 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 157.

Due Rapporti del Tribunale d'Orbetello del 10 febbraio detto, esist. a P. 2 a c. 159 e 160.

Rapporto del Circolo popolare di Grosseto. — Adunanza del 10 febbraio detto, esist. a p. 2. a c. 160.

Rapporto della Delegazione del Governo di Lucca del 10 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 16 2.

Rapporto del Pretore del Borgo (Lucca) del 10 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 162.

Rapporto del Tribunale di Chiusi del 10 febbraio detto, esist. a p. 2 a c. 162.

Rapporto della Prefettura di Arezzo del dì 10 febbraio 1849, esist. a p. 2 a c. 163.

Rapporto del Tribunale di Anghiari del 10 febbraio 1849, esist. a p. 2 a c. 165.

Rapporto del Capo Posto dei Veliti di Castiglion Fiorentino del 9 febbraio 1849 esist. a p. 2 a c. 166.

Rapporto del Tribunale di Castiglion Fiorentino del 9 febbraio 1849, esist. a p. 2 a c. 166.

Rapporto del Tribunale di S. Sepolcro del 11 febbraio 1849, esist. a P. 2 a c. 167.

Rapporto del Tribunale di Massa Marittima dell'11 febbraio 1849, esist. a p. 3 a c. 1.

Rapporto della Delegazione di S. Croce del dì 11 febbraio 1849, esist. a p. 2 a c. 11.

Rapporto della Prefettura di Arezzo del dì 11 febbraio 1849, esist. a p. 3 a c. 2.

Due Rapporti del Tribunale di Pieve S. Stefano del 9 e 10 febbraio esist. a p. 3 a c. 2 3.

Tre Rapporti del Tribunale Vicariale di Grosseto in data dell'11 e 18 febbraio esist. a p. 3 a c. 4.

Due lettere dell'Amministrazione delle Miniere, e Fonderie di Ferro che una al Vicario Regio di Massa Marittima, e l'altra al Gonfaloniere in data del 10 febbraio 1849, esist. a p. 3 a c. 5.

Due lettere, che una del Tribunale Vicariale di Massa Marittima e l'altra del Gonfaloniere al Direttore delle Miniere e fonderie di Follonica.

Tre Rapporti, che uno del Pretore di Empoli l'al-

tro della Delegazione di S. Maria Novella, e il terzo della Prefettura di Arezzo, in data del 12 febbraio 1849 esist. a p. 3 a c. 10.

Circolare in stampa del Vescovo d'Arezzo ai Parrochi della sua Diocesi del 10 febbraio 1849, esist. a P, 3 a c. 12.

Lettera dell'Uffizio delle RR. Possessioni in Arezzo al Prefetto di detto luogo del dì 12 febbraio 1849 a c. esist. a p. 3 a c. 13.

Diversi Rapporti della Prefettura di Arezzo, Delegazione di S. Croce, di S. Spirito, e di S. Maria Novella di Firenze della Sotto Prefettura di Montepulciano, di Campiglia, di Colle e della Pretura di Piombino del 13 14 15 16 febbraio 1849, esist. a p. 2 da c. 15 a c. 22.

Rapporto del Tribunale di Arcidosso del 16 febbraio 1849, esist. a p. 3 a c. 23.

Rapporto del Tribunale di Chiusi del 17 febbraio 1849, esist. a c. 23.

Lettera del Doganiere di Terentola al Pretore di Cortona del 15 febbraio 1849, esist. a p. 3 a c. 24.

Rapporti del Pretore di Castiglion Fiorentino, del Tribunale di Castiglion Fiorentino, della Delegazione di S. Maria Novella di Firenze, del Tribunale Vicariale di Grosseto del 18 febbraio 1849 a c. 25 28 29.

Rapporti della Prefettura di Pisa, e di Arezzo, Pretura di Fiesole, di Borgo a Muzzano Tribunale di Campiglia, Delegazione di S. Croce, S. Maria Novella e di

S. Spirito di Firenze, del 19 20 21 e 22 febbraio, esistente a p. 3 da c. 30 a c. 36.

Lettera del Gonfaloniere di Montevarchi al Prefetto di Arezzo del 22 febbraio 1849 esist. a c. 36.

Rapporto della Pretura di Bagno del 13 febbraio 1849 esist. a p. 3 a c. 37.

Rapporto della Prefettura di Arezzo, e Verbale dell'adunanza tenuta la mattina del 22 febbraio 1849 dalla Commission Governativa esist. a p. 3 a c. 40.

Diversi Rapporti del Tribunale di Foiano, della Prefettura e del Tribunale di Arezzo e di Grosseto, Delegazione di S. Spirito, di S. Maria Novella di Firenze, della Pretura di Cortona in data dei 23 al 27 febbraio esist. a p. 3 da c. 40 a c. 52.

Rapporto della Dogana di Montevarchi del 7 febbraio 1847 esist. a p. 3 a c. 53.

Diversi Rapporti delle Prefetture di Arezzo, di Pisa, della Pretura di Castiglion Fiorentino, di Campi, di Chiusdino, del Vicario di Chiusi, di Arcidosso, di S. Sepolcro, delle Delegazioni di S. Maria Novella di S. Croce, e di S. Spirito di Firenze dal 27 febbraio al 4 marzo 1849, esist. a p. 3 da 53 a c. 79.

Cinque Rapporti della Prefettura di Arezzo in data del 4, 5, 6, 7 e 8 marzo 1849, esistenti a p. 3 a c. 81, 86, 89, 91.

Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella del dì 8 marzo 1849, esistente a p. 3 a c. 91.

Rapporto del Vicario di Arcidosso del dì 9 a tutto il 15 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 92.

Rapporto del Vicario di Chiusi del dì 10 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 93.

Due Rapporti della Sotto-Prefettura di S. Casciano del 9 e 12 marzo 1849 esist. a p. 3 a c. 94, 96.

Rapporto del Pretore di Chiusdino del dì 10 al 17 marzo 1849, esist. a p 3 a c. 97.

Rapporto della Delegazione di S. Marco di Livorno del dì 13 marzo 1849, esist. a P. 2 a c. 98.

Rapporto della Delegazione di S. Maria Novella, e di S. Spirito di Firenze in data del 15 e 16 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 98, 101.

Rapporto del Vicario di Arcidosso dal dì 16 al 22 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 102.

Rapporto del Prefetto di Arezzo del dì 18 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 100.

Rapporto del Vicariato d'Arezzo de' 28 marzo 1849 esist. a p. 3 a c, 112.

Rapporto speciale del Sergente dei Veliti in Arezzo de'18 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 115.

Relazione Medica costatante lo Stato di salute del Parroco di Puliciano de' 18 marzo 1849, esist. a p. 3. a c. 117.

Lettera del Tribunale di Montesansavino diretta al Prefetto di Arezzo de' 17 marzo 1849, esist. a p. 3 a c. 119.

Rapporti della Sotto-Prefettura di Rocca S. Cascia-

no, della Prefettura di Arezzo, della Delegazione di S. Marco di Livorno de' 19 20 marzo detto, esist. a p. 3 a c. 121, 124, 130, 131.

Due Lettere di . . . . . al Prefetto di Arezzo del 20 marzo detto, esist. a p. 3 a c. 133 e 135.

Rapporti del Pretore d'Empoli, del Vicario d'Arezzo, delle Delegazioni di S. Maria Novella, di S. Spirito di Firenze, della Prefettura di Arezzo in data del 20, 21, 22, marzo detto, esist. a p. 3 a c. 137, 142, e p. 4 a c. 1, 5, 8.

Lettera dell'Ispettore Forestale al Prefetto di Arezzo in data del 19 marzo detto, esist. a p. 4 a c. 9.

Lettera di . . . . . . al Ministro dell'Interno, del 25 marzo detto, esist. a p. 4 a c. 12.

Rapporto della Prefettura di Lucca, del 22 marzo detto, esist. a p. 4 a c. 13.

Decreti del Consiglio di Prefettura di Lucca sopra alcuni Preti, Frati e Canonici per il loro contegno nella occasione delle Elezioni.

Rapporto speciale del Sergente dei Veliti al Prefetto di Arezzo, in data del 22 marzo 1849 a p. 4 a c. 20.

Diversi Rapporti della Prefettura di Arezzo, Delegazione di S. Croce, S. Spirito, S. Maria Novella di Firenze, Sotto Prefettura di Rocca S. Casciano, del Pretore di Castiglion Fiorentino, della Prefettura di Pisa in data del 22, 23, 24, 25, 26 marzo detto, esist. a p. 4 da c. 14 a c. 44.

Lettera dell'Ispettore dei RR. Palazzi al Cittadino

Guerrazzi del 23 marzo 1849 esistente nel p. N. 4 a c. 63.

Lettera del dì 1 . . . . . 1849 diretta all'Avv. Guerrazzi Ministro dell' Interno che dal timbro Postale resulta impostata a Lucca il 1 Gennaio 1849 e pervenuta a Firenze il 2 successivo, esist. a p. 5 a c. 47.

Una lettera datata da Montepulciano li 28 febbraio 1849 e sua replica, esistente a p. 4 c. 51 52.

Rapporto del Circolo di Firenze del 9 aprile 1849, esistente a p. 4 c. 52.

Lettera del Dipartimento degli Affari Esteri del 13 marzo 1849 al Maestri, inviato della Repubblica Romana, esist. a p. 4 a c. 54.

Officiale diretta da Bologna al Presidente del Governo Provvisorio Toscano in data del 12 marzo 1849 esistente a p. N. 4 c. 55.

Commendatizia del Guerrazzi in favore dell'inviato straordinario Toscano, esist. a p. N. 4 c. 57.

Minuta di lettera del Ministro dell'Interno del 12 febbraio 1849 p. N. 4 c. 57.

Due lettere al Sopraintendente delle Possessioni datate da Laterina del 26 marzo 1849, esistente nel p. N. 4 c. 64.

Lettera del Gonfaloniere di Laterina al Prefetto di Arezzo in data del 25 marzo 1849, esist. a p. 4 a c. 66.

Diversi Rapporti del Pretore di Castiglion Fiorentino, del Vicario e della Prefettura di Arezzo, delle Delegazioni di S. Croce, di S. Spirito, di S. Maria Novella

di Firenze, del Pretore di Scarperia, e di Cortona, emanati dal 25 marzo al 2 aprile detto, esist. a p. N. 4 a c. 68, 12.

Rapporto del General Comando della Guardia Municipale del 4 aprile 1849, a p. 4 a c. 82.

Diversi Rapporti del Pretore di Colle, di S. Spirito, di S. Maria Novella di Firenze, della Prefettura di Arezzo, del Pretore di Poppi e di Reggello, emanati dal 4 al 7 aprile detto, esist. a p. 4 da c. 82 a 95.

Rapporto del General Comando della Guardia Municipale del 6 aprile detto, esist. nel p. 4 a c. 87.

Rapporti del Prefetto di Arezzo e del Delegato di S. Croce di Firenze del dì 8 aprile 1849, esist. a p. 4 a c. 99, 101.

Lettera del Ministro dell'Interno al Prefetto di Pisa del 10 novembre 1848, esist. a p. N. 4 a c. 102.

Tre lettere del Ministro dell'Interno al Prefetto di Pisa dei dì 25, 26 novembre e 13 dicembre 1848, esist. a p. 4 a c. 102, 104, 105.

Copia di Circolare diretta alle Autorità Compartimentali del dì 13 dicembre detto, esist. a p. 4 a c. 107.

Officiale del Ministro dell'Interno al Prefetto di Pisa del dì 7 marzo 1849, esist. a p. 4 a c. 109.

Officiale del Ministro dell'Interno al Prefetto di Firenze del 18 dicembre 1848, esist. a p. N. 4 a c. 100.

Officiale al Governatore di Livorno del dì 31 dicembre detto, esist. a p. N. 4 a c. 111.

Officiale del Ministro dell'Interno al Comandante la

Guardia Municipale di Livorno del 31 dicembre detto, esist. a p. 4 a c. 112.

Due Lettere del Ministro dell'Interno al Prefetto di Firenze del 3 e 4 gennaio 1849, esist. a p. 4 a c. 114.

Officiale al Prefetto di Lucca del 4 gennaio detto, esist. a p. a c. 114.

Memorie per il Ministero degli Affari Esteri del 5 gennaio 18..... a P. 4 a c. 215.

Rapporti del Delegato di Pontremoli, di Licciana del 2 e 3 gennaio 1849, esist. a p. 4 a c. 118.

Officiale al sotto Prefetto di Montepulciano del dì 8 gennaio detto, esist. a p. 4 a c. 121.

Copia di Circolare diretta alle Autorità Compartimentali del 30 gennaio 1849 a p. 4 a c. 121.

Due Officiali, che una al Governatore di Livorno, e l'altra al Prefetto di Firenze del 5 e 21 febbraio detto, esist. a p, N. 4 a c. 123, 125.

Rapporto del Prefetto di Grosseto del 22 febbraio detto, esist. a p. 4 a c. 125.

Diverse Officiali dirette ai Prefetti di Firenze, di Siena, al Governatore di Portoferraio, al Sotto Prefetto di S. Miniato dal 13 al 20 febbraio detto, esist. a p. N. 4 a c. 129.

Rapporto del Delegato di Massa del 15 febbraio detto, esist. a p. 4 a c. 132.

Otto Officiali dirette al Prefetto di Firenze, di Pisa, al Governatore di Livorno, ai Segretarii delle tre Sezioni dell'Interno, al Prefetto di Siena, al Ministro di

Finanza, al Prefetto di Firenze in data del 5, 10, 13, 15, 17, 19 marzo 1849 esist. a p. 4 da c. 133 a c. 139.

Memoria per il Ministero degli Affari Esteri del 3 marzo detto, esist. a p. 4 a c. 140.

Officiale diretta al Dipartimento degli Affari Esteri del 27 febbraio detto, esist. a p. 4 a c. 140.

Officiale al Prefetto di Firenze in data 3 marzo detto, esist. a p. N. 4 a c. 142.

Officiale diretta al Governatore di Livorno, il 5 aprile detto, esist. a p. 6 a c. 143.

Diverse lettere del Ministero dell'Interno dirette al Governatore di Portoferraio in data del 12, 18 novembre 1848, esist. a p. N. 4 a c. 144 145.

Diverse Officiali dirette al Prefetto d'Arèzzo, al Governatore di Livorno, al Prefetto di Lucca in data, 15, 16, 18, e 25 marzo detto, esist. a p. N. 4 a c. 146 147.

Rapporto del Delegato di Pontremoli al Ministero dell'Interno del 7 novembre detto, a p. N. 4. a c. 147.

Officiale diretta ai Delegati di Pontremoli, di Massa e Carrara, ai sotto Prefetti di Garfagnana, e Rocca S. Casciano in data del 9 novembre detto, esist. a p. 4 a c. 148.

Due Officiali, che una diretta al Governatore di Livorno e l'altra al Prefetto d'Arezzo, del 7 e 12 novembre detto, esist. a p. N. 4 a c. 148.

Lettera diretta al Delegato di Lunigiana, in data del 6 novembre detto, esist. a p. N. 4 a c. 148.

Rapporto del Sergente dei Carabinieri di Arezzo a quel Prefetto, del 26 ottobre detto, esist. a p. N. 4 a c. 149.

Circolare a tutti i Prefetti e sotto Prefetti ed ai Governatori di Livorno e di Portoferraio del 30 ottobre detto, esist. a p. N. 4 a c. 150.

Officiale diretta al Prefetto di Firenze nel 13 ottobre 1848.

Una Lettera di Sir Giorgio Hamilton al Visconte Palmerston del 28 dicembre 1848.

Altra Lettera del 30 dicembre detto.

Una Lettera di R. Aberecomby al Visconte Palmerston del 10 febbraio 1849.

Diverse Lettere di sir Giorgio Hamilton al Visconte Palmerston del 7 27 febbraio e 10 Marzo 1849.

Una Lettera di Benoit Champy all'Avvocato Corsi

Due Lettere di sir Giorgio Hamilton al Guerrazzi una del 12 e l'altra del 16 febbraio 1849.

Una Lettera senza data in replica alle indicate due di sir Giorgio Hamilton de'12 e 16 febbraio 1849, esistente nel p. 4 a c. 50.

Diversi Rapporti del Pretore e della Sotto Prefettura di S. Miniato, di Scarperia, di Rosignano, del Prefetto di Lucca, di Siena, del Vicario di S. Gimignano, del Sotto Prefetto di Rocca S. Casciano, del Vicario Regio di Radda, del Pretore di Prato, del Pretore di Borgo S. Lorenzo emanati dal 6 al 20 gennaio 1849, esistenti nel p. 5 da c. 1 a c. 23.

Officiale della Prefettura di Siena del dì 31 gennaio 1849, nel p. 5 a c. 24.

Diversi Rapporti del Prefetto di Siena, della Commissione Governativa di Prato, del Pretore di Figline, Pretore di Scarperia, di Radda, di Prato, del Vicario d'Arezzo, emanati dal 31 febbraio 1849, esistenti nel p. 5 da c. 25, a c. 42.

Dispaccio Telegrafico del Ministro dell' Interno al Governatore di Livorno, senza data, esistente nel p. 6 a c. 2.

Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi del 21 novembre 1848, esistente nel p. 6 a c. 2.

Dispaccio Telegrafico del Montanelli al Guerrazzi a Livorno, senza data, nel p. 6 a c. 3.

Due Dispacci del Guerrazzi al Delegato di Massa, e al Governatore di Livorno nel p. 6 a c. 4 e 5.

Dispaccio Telegrafico del Marmocchi al Governatore di Livorno del 7 dicembre, nel p. 6 a c. 6.

Diversi Dispacci Telegrafici del Ministro dell' Interno al Prefetto di Pisa, al Governatore di Livorno che tre in data del 9, 11 dicembre 1848 ed uno del 2 febbraio 1849, e gli altri senza data, esistenti nel p. 6, da c. 7, a c. 18.

Dispaccio Telegrafico del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'Interno a Livorno del 21 novembre, nel p. 6 a c. 18.

Dispaccio Telegrafico del Ministro dell' Interno al Governatore Pigli, senza data, esistente nel P. 6 a c. 19.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Ministro dell'Interno, senza data, esistente p. a c. 20.

Diversi Dispacci del Guerrazzi al Governatore di Pisa, Prefetto di Pisa, al Consigliere Isolani, senza data, esistente nel p. detto da 21 a c. 24.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi da spedirsi a Pisa, per staffetta a Livorno, senza data nel p. 6 a c. 25.

Diversi Dispacci del Ministro dell'Interno al Governatore di Livorno, al Prefetto di Pisa senza data, esistenti nel p. 6 da c. 26 a c. 33.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Governatore di Livorno del 10 aprile 1849, e la nota in calce del medesimo, in data dello stesso giorno esistente nel p. 4 a c. 48.

Dispaccio del Guerrazzi al Prefetto di Pisa, senza data, nel p. 6 a c. 49.

Dispaccio del Guerrazzi al Prefetto di Lucca, senza data, esistente nel p. 6 a c. 50.

Dispaccio telegrafico del Marmocchi al Prefetto di Pisa, del 2 aprile 1849, esist, nel p. 6 a c. 54.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Lucca del 4 aprile 1849, nel p. 6 a c. 55.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa senza data nel p. 6 a c. 57.

Dispaccio telegrafico del Marmocchi al Maggior Magagnini del 12 marzo 1849, esistente nel p. 6. a a c. 61.

Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Prefetto di Pisa, senza data esistente nel p. 6 a c. 63.

Lettera di Iacopo Ceramelli . . . . senza data nel p. 6 a c. 68.

La nota marginale di carattere del Guerrazzi, esistente nel p. 6 a c. 70 bis.

Lettera di Luigi Bagani a Iacopo Ceramelli, del 14 settembre 1848 nel p. 6 a c. 69.

Lettera del Montanelli a Guerrazzi a Lucca del dì 21 febbraio 1849 esistente nel p. 6 a c. 71.

Lettera del Pigli a Guerrazzi con marche postali, Livorno 2 marzo 1849, Firenze 3 marzo 1849, esist. nel p. 6 a c. 72.

Lettera di Frugnoni a la Cecilia a Livorno con Marche Postale « Lerici » e l'altra Livorno 3 marzo 1849 e datata del 1 marzo da San Lorenzo, esistonte nel p. 6 a c. 73.

Lettera del Guerrazzi al Ministro dell'Interno, senza data esist. nel p. 6 a c. 77.

Minuta di lettera di apparente carattere del Guerrazzi al Generale della Guardia Civica Fiorentina, esistente nel p. 6 a c. 78.

Lettera datata da Forlì nel 18 febbraio 1849 e diretta al cittadino Guerrazzi con due Marche Postali che una — S. Casciano 20 febbraio 1849, e l'altra — Firenze 21 febbraio 1849, esist. nel p. 6 a c. 79.

Lettera del 2 marzo 1849 di apparente carattere del Guerrazzi diretta al Senatore Vittorio Colli Mini-

stro degli Affari Esteri a Torino, esistente nel p. 6 a c. 80.

Lettera del 28 febbraio 1849, diretta da Antonio Mangini al Guerrazzi con Bollo postale, Firenze 1 marzo 1849 esistente nel p. 6 a c. 81 e le note a tergo di detta lettura.

Lettera di De Lauger scritta da Massa a Guerrazzi il 15 febbraio 1849 esist. nel p. 6 a c. 83.

Officiale del Prefetto Guidi-Rontani al Ministro dell'Interno del 13 gennaio 1849 esist. nel p. 6 a c. 84.

Lettera del Pretore d'Empoli al Prefetto di Firenze del 12 gennaio 1849 esist. nel p. 6 a c. 85.

Minuta di apparente carattere del Guerrazzi del 13 gennaio 1849 esist. nel p. 6 a c. 86.

Una lettera del Gonfaloniere di Livorno al Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza di quella Città del 25 settembre 1852, a c. 3.

Inserto di Documenti avocati dalla Comunità di Livorno.

Diverse deliberazioni del Magistrato Civico di Livorno, in data del 4 9 12 e 13 settembre 1848, esist. nel suddetto inserto da c. 4 a c. 18.

Una lettera di Gino Capponi a Francesco Domenico Guerrazzi del 25 gennaio 1848, esistente nell'inserto A a c. 1.

Una lettera di Gaetano Paganucci a Francesco Domenico Guerrazzi del 29 febbraio 1848, esist. in detto inserto a c. 2.

Altra lettera come sopra del 19 marzo detto esistente nel detto inserto a c. 3.

Decreto Sovrano del 22 marzo detto, esistente nel detto inserto a c. 4.

Lettera del Fabbri a Guerrazzi del dì 11 settembre 1848 esist. in detto inserto a c. 11.

Lettera del Guerrazzi al Gonfaloniere Fabbri del 27 settembre 1848 esist. nell'inserto A a c. 29.

Notificazione del Gonfaloniere Fabbri del 28 settembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 20 e la nota esistente a tergo di detta Notificazione di apparente carattere del Guerrazzi in data dello stesso giorno.

Lettera del Guerrazzi a Montanelli del 28 settembre 1848, esistente nel detto inserto a c. 21.

Lettera di Iacopo Ceramelli al fratello Lorenzo, del 5 ottobre detto esist. nel detto inserto a c. 22..

Proclama del Montanelli ai Livornesi del 7 ottobre 1848, esist. nel detto inserto a c. 23, e la postilla marginale.

Lettera del Fabbri al Guerrazzzi del dì 8 ottobre 1848 a c. 24.

Indirizzo della Camera di Disciplina al Cittadino Ministro . . . . del 27 novembre 1848 a c. 25.

Lettera diretta da G . . . . a Montanelli del 19 settembre 1848.

Lettera del Tabarrini al Montanelli con marca Postale del 12 ottobre 1848, a c. 27.

Diverse lettere del segretario Bithauser al Monta-

nelli del 22 25 27 ottobre 1848 nel detto inserto da 28 a c. 31.

Lettera del Professore Zannetti al suddetto del 29 ottobre 1848 a c. 29.

Lettera di S. A. il Granduca al Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1849.

Lettera dell'Avv. Sabatini al Ministro dell'Interno del dì 8 novembre 1848 a c. 33 e la nota di apparente carattere del Guerrazzi a tergo di detta lettera.

Lettera del Padovani all'Avv. Corsi del 9 giugno 1851 a c. 34.

Lettera di Guerrazzi al sig. Padovani del 27 novembre 1848 a c. 35.

Lettera di Guerrazzi del dì 7 febbraio 1849 a c. 37.

Attestato di Monsignor Gavi del dì 26 luglio 1851 a c. 38.

Istruzioni al Commendatore Martini del 28 novembre 1848 a c. 40 e relativa nota di apparente carattere di Guerrazzi,

Lettera Bargagli al Segretario . . . . del 5 dicembre 1848, a c. 41 e relativa nota di apparente carattere del Guerrazzi.

Lettera al Ministro Poniatowski del 2 gennaio 1849 esistente a c. 43, e relativa nota di apparente carattere del Guerrazzi.

Lettera a Gioberti del 5 gennaio 1849 a c. 44 e relativa nota di apparonte carattere del Guerrazzi.

Lettera a Martini (senza data) a c. 45 e relativa nota di apparente carattere del Guerrazzi.

Nuove Istruzioni al Commendatore Martini del 24 dicembre 1848 a c. 46.

Lettera particolare del Ministro degli Esteri a Martini del 5 gennaio 1849, a c. 47:

Lettera di Galletti a Montanelli del 15 gennaio 1849, a c. 49.

Lettera di Guerrazzi a Manganaro del 2 gennaio 1849, a c. 50,

Biglietto di Bithauser a Montanelli del 7 febbraio 1849 a c. 51.

Biglietto di Adami al Montanelli del febbraio 1849.

Diverse lettere di Bithauser e della sig. Palagi al Montanelli in data 4 e 6 febbraio 1849, a c. 53 54, 55.

Minute di lettere di Montanelli (senza data) a c. 56.

Proclama di Carlo Giannetti ai fratelli Toscani del 16 febbraio 1849, a c. 57.

Dopo di che facevasi lettura di varii scritti dettati dal Guerrazzi, e stampati o in articoli di giornali od in libri separati, affinchè meglio si conoscessero e le opinioni che dominavano nei diversi partiti in Toscana, e quelle da cui era informato l' animo dell' illustre accusato.

Finalmente con ordinanza de' 16 Agosto 1852 il Cav. Consigliere di Stato presidente della Corte Regia di Firenze determinava di dar principio all' esame dei testimoni indotti dall'accusa e dalla difesa nella matti-

na di lunedì 29 ottobre, ed in quella ordinanza si pubblicavano le norme secondo le quali dovevansi regolare i testimoni medesimi.

Nell' udienza del 19 ottobre si dava principio all'interrogatorio dell'accusato Romanelli venendo interrogato dal Presidente circa i fatti anteriori e posteriori al dì 8 febbraio, contestandogli i documenti ai quali egli dava quelle risposte e schiarimenti che resultano dall'essenza dei fatti politici di già narrati. — L' Avv. Mari depositava presso la Corte i documenti che potevano servire in appoggio del Romanelli da lui difeso, che venivano uniti agli atti.

Nell' udienza del 23 ottobre procedevasi all' interrogatorio dell' Accusato Dami durante il quale gli venivano contestati 10 documenti su cui egli dava i richiesti schiarimenti.

Il giorno 26 ottobre aveva luogo l' interrogatorio degli accusati Capecchi e Petracchi colla lettura di tutti i documenti prodotti dall'accusa, e riguardo a quest'ultimo il Cav. Presidente annunziava che rimaneva terminato il di lui interrogatorio perciò che riguardava il processo compilato nel Tribunale d'istruzione di questa città, e che a suo luogo e tempo sarebbe stato riassunto perciò che concerneva l' altra procedura compilata nel tribunale d' Istruzione di Pistoia formante subietto di altro atto di accusa.

L' Accusato medesimo faceva istanza affinchè fosse data lettura della memoria esibita dal suo difensore

nella udienza decorsa, stata da lui scritta durante la sua carcerazione, e che fosse fatta richiesta al Gonfaloniere di Livorno e all'Auditor Militare di diversi documenti che lo riguardavano, le quali cose tutte gli veniano accordate.

Nell' udienza de' 27 ottobre aveva luogo l' interrogatorio dell' accusato Pantanelli colla contestazione dei documenti, e a richiesta dell'Avv. Andreozzi, si faceva lettura di alcuni certificati tendenti a dimostrare egli non aver preso parte alle violenze accadute in Siena.

Nella stessa seduta devenivasi all' interrogatorio dell' accusato Montazio contestandosegli 15 documenti. In seguito malgrado alcune osservazioni in contrario degli Avvocati Corsi e Panattoni, si leggevano altri documenti pervenuti al R. Procurator Generale dal Ministero di Giustizia e Grazia con una nota indicativa, in calce della quale esisteva la dichiarazione indicante la provenienza dei medesimi a quel Ministero da quello dell' Interno, che riguardavano l'accusato Petracchi.

Nell'udienza del 28 ottobre l'avvocato Panattoni domandava se le carte attribuite al suo cliente gli appartenevano o no; la Difesa però dichiarava non riconoscere quei documenti in quanto non li riconosceva per suoi l' accusato Petracchi, ignorandosi il modo preciso col quale furono reperiti, ed invitando la Prefettura di Pisa a rimettere tutte le carte relative a questo reperimento. L' accusato Petracchi dichiarava che quando fu arrestato e condotto a Pisa e quindi a Firenze ove fu sotto-

posto ad un processo militare, fece noto che gli erano stati involati i suoi bagagli per un valore di Lire 5323 c. 8, e che allora gli fu risposto che eravi tempo a fare le relative ricerche; e che ora avrebbe depositato una nota degli oggetti preindicati perchè la Corte conoscesse questo fatto. Nè il Presidente era di parere che tal ricerca potesse aver luogo nell'attuale processo, ma lasciava che il Petracchi depositasse la detta nota.

Il R. Procurator Generale dichiarava che la officiale del Prefetto di Pisa facea conoscere come tutte le carte che esistevano in quell'uffizio relative al Petracchi fossero state rimesse, per cui credeva non si dovessero fare ulteriori indagini, al che l'avvocato Panattoni faceva istanza perchè fosse nuovamente e specialmente ricercata la Prefettura di Pisa, ed il R. Procuratore dichiarava essere pronto a farlo, ma nel frattanto sembrargli doversi procedere alla lettura di quelle di già esibite, la qual lettura dietro apposita Ordinanza veniva fatta, e giunta al suo termine, uno dei Coadiutori leggeva le Fedi dei pregiudizi riguardanti gli accusati Dami, Petracchi, Montazio, Pantanelli e Romanelli rilasciate dalla Prefettura di Firenze il dì 4 Agosto 1852.

In questa medesima udienza davasi principio all'esame dei testimonj. (1)

(1) *Nota dei testimonj dell'Accusa nel Processo contro F. D. Guerrazzi ed altri.*

1 Panciatichi March. Ferdinando. 2 Gattai Giovacchino. 3 Tanagli Francesco. 4 Casini Ulisse. 5 Corbani Prof. Francesco. 6 Masoni Giulio. 7 Ricci Luigi. 8 Fedeli Natale. 9 Corsi Gaetano. 10 Tancredi Valentina.

Dato termine all'esame dei testimoni durante il quale eransi seguitati a leggere i documenti esibiti in

11 Gori Flavio. 12 Giuntini Gaspero. 13 Stiatti Filippo. 14 Doni Gaspero. 15 Rossi Tito. 16 Torrini Mariano. 17 Tondi Quadrato. 18 Gattai Mauro. 19 Casini Tito. 20 Bardi Ferdinando. 21 Paganelli Marco 22 Gani Zanobi. 23 Guidotti Luigi. 24 Signorini Oreste. 25 Salvi Cesare. 26 Becchi Sempliciano. 27 Boccini Placido. 28 Buzzegoli Michele. 29 Cateni Giuseppe. 30 Reali Pellegrino. 31 Chigi Carlo Corradino. 32 Peruzzi Cav. Ubaldino. 33 D'Apice Domenico. 34 Facdouelle Ten. Colonnello. 35 Frosali Gio. Sebastiano. 36 Pozzolini Dott. Ferdinando. 37 Brogi Oreste. 38 Dei Giuseppe. 39 Fracassini Romualdo. 40 Lucarini Luigi. 41 Pratali Raffaello. 42 Minghi Santi. 43 Bay Luigi. 44 Turchini Pietro. 45 Ceccherini Pietro. 46 Della Torre Angiolo. 47 Gambacciani Angiolo. 48 Tabarrini Avv. Marco. 49 Marzucchi Avv. Celso. 50 Loewe Adolfo. 51 Coletti Francesco. 52 Pegna Emanuelle. 53 Tortoli Giovanni. 54 Servaddio Leone. 55 Basevi Cav. Emanuelle. 56 Rimediotti Francesco. 57 Gigli Guglielmo. 58 Martinetti Francesco. 59 Venturini Smeraldo. 60 Pucci Giocondo. 61 Canovai Erasmo. 62 D'Urbino Giuseppe. 63 Agostini Anacleto. 64 Biagini Annibale. 65 Ajazzi Giuseppe. 66 Tealdi Carlo. 67 Fortini Neri. 68 Landi Romualdo. 69 Martini Vincenzio. 70 Guidi Faustino. 71 Simoni Gio. Domenico. 72 Pratesi Claudio. (defunto) 73 Nardi Giuseppe. 74 Colzi Narciso. 75 Falcini Giuseppe. 76 Arata Zaccaria. 77 Deistà Giuseppe: 78 Belli Guglielmo. 79 Bassi Luigi. 80 Banchi Antonio. 81 Diani Luigi. 82 Esclapon Salvadore. 83 Calegari Vincenzo. 84 Cremoni Francesco. 85 Magagnini Ferdinando. 86 Parigi Dott. Pietro 87 Fredianelli Dott. Carlo. 88 Sestini Dott. Giuseppe. 89 Basetti Ferdinando. 90 Tommi Colonnello Francesco. 91 Diana Col. Paleologo. 92 Niccolini Cap.

atti, ed erano stati fatti diversi incidentali decreti, nei giorni 1 a 14 Marzo il Cav. Regio Procuratore Gene-

Achille. 93 Digny (De Cambray) Conte. 94 Brocchi Filippo. 95 Martelli Cav. Giuseppe. 96 Coppini Alessandro. 97 Meini Antonio. 98 Golini Ferdinando. 99 Pieri Clemente. 100 Valentini Luisa. 101 Grassi Giovacchino. 102 Valsecchi Gio. Batta. 103 Franci Bernardino. 104 Biancardi Sebastiano. 105 Franci Savino. 106 Cetti Lorenzo. 107 Galli Giuseppe. 108 Fantini Odoardo. 109 Mirri Agostino. 110 Fratini Luigi. 111 Pigli Lorenzo. 112 Bonagurelli. 113 Bertelli Cristofano. 114 Busatti Silvestro. 115 Grifoni Pietro. 116 Ralli Pietro. 117 Verrazzani Mario. 118 Pellizzari Silvestro. 119 Vitali Giuseppe. 120 Luzzi Luigi. 121 Borghini Filippo. 122 Brunetti Ulisse. 123 Mariottini Pietro. 124 Tani Domenico. 125 Ghezzi Santi. 126 Dominici Iacopo. 127 Ciampolini Carlo. 128 Peruzzi Gio. Batta. 129 Sinatti Mattia. 130 Fratini Angiolo. 131 Sinatti Pietro. 132 Cini Federigo. 133 Peruzzi Mario. 134 Billi Domenico.

Testimoni a difesa.

135 Bonichi Ferdinando. 136 Vigna Odoardo. 137 Mazzoni Arcangelo. 138 Bartolucci Luigi. 139 Socini Marcello. 140 Triachi Domenico. 141 Marranghini Francesco. 142 Guadagni Sebastiano. 143 Subiano Giacinto (defunto). 144 Romani Fausto. 145 Tucci Bronzoli Eugenio. 146 Tavanti Giuseppe. 147 Viviani Francesco. 148 Testi Francesco. 149 Francioli Lorenzo. 150 Barli Giuseppe Felice. 151 Sinatti Giuseppe. 152 Bernardi Giuseppe. 153 Del Grande Alessandro. 154 Marchionni Emilio. 155 Caramelli Carlo. 156 Da Montauto Giovanni. 157 Giullichini Angiolo. 158 Manenti Carlo. 159 Piazzesi Pietro. 160 Tavanti Angiolo. 161 Gaci Conte Carlo. 162 Salvemini Giuseppe. 163 Buoncompagni Lorenzo. 164 Bubbolini Niccola (defunto). 165 Co-

rale leggeva le sue conclusioni da noi riportate come ultimo dei documenti. Ora siamo giunti a quella parte

Lombini Tito, 166 Duchoqué Augusto. 167 Allegretti Antonio. 168 Gialdini Omero. 169 D'Ayala Mariano. 170 Fantini Pietro. 171 Paglicci Luigi. 172 Zannetti Ferdinando. 173 Valeri Giorgio. 174 Grossi Giuseppe. 175 Giullichini Giovanni. 176 Occhini Giovan Battista. 177 Albergotti Albergotto. 178 Ghezzi Giuseppe. 179 Massei Carlo. 180 Pistoi Giuseppe. 181 Mensini Primo. 182 Fenzi Emanuelle. 183 Ricasoli Bettino. 184 De' Bardi Filippo. 185 Baldasseroni Giuseppe. 186 Pierini Giuseppe. 187 Torelli Emilio. 188 Leoni Federigo. 189 Adami Pietro. 190 Cavaciocchi Carlo. 191 Ballerini Genesio. 192 Ullacco Roberto. 193 Chiarini Giovanni. 194 Berti Filippo. 195 Casali Abate Giulio Cesare. 196 Bertani Giovanni. 197 Lombardi Emilio. 198 Manteri Vincenzio. 199 Guidi-Rontani Lorenzo. 200 Martelli Iacopo. 201 Pestellini Carlo. 202 Bartolozzi Ferdinando. 203 Carocci Giorgio. 204 Orlandini Giuseppe. 205 Barzellotti Bernardino. 206 Damiani Emilio. 207 Meuron Samuele. 208 Borgheri Torello. 209 Manganaro Giorgio. 210 Lazzeretti Giuseppe. 211 Bardi Giuseppe. 212 Giovannolli Pietro, 213 Brunori Stefano. 214 Panattoni Lorenzo. 215 Carrara Dionisio. 216 Ranalli Ferdinando. 217 Papi Bartolommeo. 218 Marescotti Niccolò. 219 Maltoni Cosimo. 220 Ferri Carlo. 221 Paci Giovanni. 222 Francini Pasquale. 223 Francini Maria-Anna. 224 Guerra Francesco. 225 Bosi Carlo. 226 Galleschi Ferdinando. 227 Nespoli Emilio. 228 Leoni Luigi. 229 De Tournier Giuseppe. 230 Pierleoni Elena. 231 Alimonda Luigi. 232 Caprilli Angiolo 233 Venturucci Giuseppe. 234 Corsini Don Neri. 235 Baganti Luigi. 236 Boninsegni Raimondo. 237 Gattai Giuseppe. 238 Vannetti Francesco. 239 Basetti Ferdinando. 240 Bonarroti Michelangiolo. 241 Tantini Giovanni.

della nostra storia per la quale dovrebbersi riportare le difese che gl'illustri avvocati componenti il collegio

242 Arbib Angiolo (defunto). 243 Calvetti Giovanni. 244 Banchi Giacomo. 245 Levi Angiolo. 246 Badii Pietro Paolo. 247 Sgheri Giovanni. 248 Arnetoli Ferdinando. 249 Turini Vincenzio. 250 Piazzesi Canonico Luigi. 251 Celembrini Pietro.

Testimoni dell' Accusa nel Processo contro Petracchi ed altri.

252. Materazzuoli Pietro. 253 Ciardi Emilio. 254 Danti Mattia. 255 Torti Riccardo. 256 Del Tredici Antonio. 257 Giovacchini Agostino. 258 Pasquinelli Antonio. 259 Martini Giuseppe. 260 Ballerini Riccardo. 261 Disperati Luigi. 262 Crudosi Tommaso. 263 Maianchi Narciso. 264 Querci Federigo. 265 Guerrini Maddalena. 266 Benigni Anna. 267 Gavazzi ne' Cecchini Luisa. 268 Guerrini Carolina. 269 Bartoli Giuseppe. 270 Begliuomini Pasquale. 271 Arcangeli Clemente. 272 Coppi Francesco. 273 De Rossi Girolamo. 274 Tortori Ferdinando. 275 Melani Giacinto. 276 Gennari Attilio. 277 Davini Francesco. 278 Zimmi Gaetano. 279 Jovi Raffaello. 280 Buonvicini Olinto. 281 Marmini Angiolo. 282. Matucci Antonio. 283 Del Moro Atto. 284 Carobbi Pasquale. 285 Vanzucci Valentino. 286 Lastrucci Luigi. 287 Vanzucci Luigi. 288 Giuffredi Luigi. 289 Maianchi Orlando. 290 Merciai Pellegro. 291 Fabbrini Angiolo. 292 Benvenuti Giovanni. 293 Pieri Giuseppe Andrea. 294 Radicchi Paolo. 295 Meliani Gaetano. 296 Nocci Paolo. 297 Bechi Stanislao. 298 Della Seta Giorgio. 299 Traditi Giuseppe. 300 Maccioni Tommaso. 301 Niccoli Gaetano. 302 Lenzi Pietro. 303 Guerrini Michele. 304 Morosi Vincenzo. 305 Begliuomini Sisto. 306 Materassi Paolo. 307 Cini Tommaso. 308 Arcangeli Giuseppe. 309 Biondi Giovanni. 310 Danesi Giuseppe. 311 Macciò Didaco. 312 Bottari Giuseppe, 313

della difesa emisero in favore de' loro clienti. Siccome però in ognuna di esse sono più volte ripetute molte delle circostanze da noi già esposte in diversi luoghi di questa opera nostra, così per non riportare i lettori sopra argomenti da loro già conosciuti, e per trovarsi nel corso della 1. Parte della Storia, e sparse nei documenti diversi da noi allegati, e per altra parte per render conto di tutto quello riguardi questo interessante processo, faremo una parziale recapitolazione dei sommi capi di ciascuna difesa.

Dato adunque termine il R. Procuratore alla lettura delle sue Conclusioni, il signor Panattoni, uno degli

Simi Salvadore. 314 Guastalla Marco. 315 Capecchi Luigi. 316 Tronci Luigi. 317 Setticelli Leopoldo. 318 Giuliani Ferdinando. 319 Del Monte Angiolo. 320 Padula Angiolo. 321 Buonamici Ferdinando. 322 Rossi Pietro. 323 Baldi Carlo. 324 Rettori Agostino. 325 Lowldy Roberto. 326 Arganini Manneo (defunto). 327 Franci Enrico. 328 Bartoli Raimondo 329 Arganini Teofilo. 330 Nistri Giuseppe. 331 Terreni Fortunato.

A difesa.

332. Centofanti Vincenzio. 333 Centofanti Silvestro. 334 Piccassi Cesare. 335 Bacherini Giorgio. 336 Marchi Carlo. 337 Papini Cesare. 338 Gazzi Andrea. 339 Mazzoncini Raffaello. 340 Merlini Federigo. 341 Ciapini Giuseppe. 342 Micheli Giuseppe. 343 Giovannelli Eugenio. 344 Battaglini Milziade. 345 Bargiacchi Luigi. 346 Cecchini Leopoldo. 347 Colombini Flaminio. 348 Baganti Amadeo. 349 Polesi Raffaello. 350 Bevilacqua Ulderigo. 351 Nataff Giuseppe. 352 Neri Alessandro. 353 Vignani Ester. 354 Pacini Dionisio. 355 Arganini Palmizio. 356 Raimondi Raimondo.

Avvocati del Collegio della difesa, (1) dirigeva il suo discorso alla Corte Criminale opponendo all'Accusa alcune considerazioni che dovevan formare secondo egli esprimevasi, i preliminari delle difese speciali. Rammentava essersi la Difesa opposta fino dal suo incominciare al proseguimento di quel processo contrastandone la legalità e la opportunità. — Faceva notare come il giudizio che si agitava presentava forme speciali, fatti di una singolarità eccezionale, da venire congruamente apprezzati; promuoveva questioni di diritto esigenti una risoluzione particolare ed apposita, e somministrava in ultima analisi una serie di circostanze attenuanti e di scuse che, ove reato esistesse, rimarrebbe temprata quella severità che il Pubblico Ministero aveva spiegata. Svolgendo tali assunti imprendeva a dimostra-

(1) Gli Avvocati della difesa furono i seguenti.

Tommaso Corsi e Tito Menichetti difensori dell'accusato Guerrazzi.

Adriano Mari, e Giacomo Mutti, difensori dell'accusato Romanelli.

Giuseppe Panattoni difensore degli accusati Petracchi, Agostini e Piccini.

Idelfonso Giusti difensore degli accusati Dami, e Valtancoli da Montazio.

Epifanio Geri, difensore esso pure dell' accusato Montazio.

Restituto Trinci, difensore dell'accusato Cimbalki.

Alfonso Andreozzi difensore degli accusati Capecchi e Pantanelli.

Luigi Landucci, difensore dell'Accusato Lottini.

re che in questo giudizio i Magistrati dovevano applicare in definitivo quelle norme di giustizia politica per le quali la difesa in origine avea tentato di declinare dalla loro giurisdizione; che tornava nella risoluzione della causa il bisogno di compartire ai giudicabili il benefizio di tutte quelle tutele altra volta invocate come questione pregiudiciale. — Dimostrava che il fatto di questa causa non era da porsi come fu posta dal Pubblico Ministero; imperocchè non solo le conclusioni andarono errate, ma concorsero altri punti, altre resultanze altre apprezzazioni sulle quali la difesa si apparecchiava a richiamare l'attenzione della Corte. — In seguito dimostrava che il criterio giuridico applicato al caso presente sia per il titolo del delitto, sia per la legge, sia per l'economia penale non era nè poteva essere quale l'accusa lo aveva configurato. — Infine imprendeva a dimostrare che anche la pena, ove fosse applicabile, avrebbe trovato temperamenti tali e tanti che se per dannata ipotesi taluno dovesse pagare alla giustizia un tributo, lo avrebbe scontato lievissimo, proporzionato, ridotto.

Recapitolazione della Difesa dell' Avv. Corsi.

L' Avvocato Corsi cui concedevasi dal Cav. Presidente la parola, cominciava dall' esaminare le conclusioni del Pubblico Ministero facendo conoscere esser da quello venuto a rilevare che con lo zelo eccessivo,

con l'abuso della logica e con massime non accettabili dinanzi ai dati della scienza si possono facilmente fare dei martiri, non si possono fare dei rei, e che il Pubblico Ministero aveva troppo eccessivamente aggravato sugl' imputati. Egli partivasi dalla massima basata sul fatto dicendo che « la Toscana nel più perfetto accordo con il suo Principe fino dal 1848 partecipò largamente ai movimenti italiani per la nazionalità. Accadde, seguitava egli, fra noi, quello che le storie insegnano accadere in tutti i movimenti politici; le voglie generose trasmodarono, le masse seguirono la natura degl' individui, desiderarono forse più di quello che potevano ottenere. La mala prova delle armi rese inaspriti i desiderj, rese più ardite le voglie. Ogni savio politico che con i dettati della scienza avesse esaminati gli avvenimenti italiani, non vi avrebbe trovato un fatto singolare ed unico, vi avrebbe trovato un fatto ordinario, comunque doloroso. Ogni savio politico, esaminati gli avvenimenti dell'ultima guerra e dell'ultima rivoluzione italiana, si sarebbe persuaso facilmente che nè gli ergastoli, nè il soverchio zelo dei Pubblici Ministeri potrebbero mai impedire che dove eguali avvenimenti si verificassero, non portassero eguali resultati. Tutti gli Stati Italiani parteciparono ugualmente al movimento del 1848; tutti gli Stati Italiani videro verificare avvenimenti consimili, ma solamente gli Stati della Toscana e di Napoli, ebbero la sventura di aver processi politici.

« Il senno singolare del popolo nostro, l'ingenita sua civiltà risparmiarono in Toscana moltissimi mali, comunque nello sviluppo di questa causa venga dimostrato che in Toscana più che altrove vi furono cagioni di agitazioni. Tanto più fu singolare la civiltà del popolo nostro in quanto che disgraziatamente la classe intelligente non si adoperò troppo a formarlo. Ma finalmente un ultimo avvenimento fu quello che produsse i mali più gravi, voglio dire l'abbandono del Principe nel momento in cui il paese versava in maggior pericolo. Questo fatto poteva pur troppo esser fecondo di gravissime conseguenze, ... ma la fortuna fu così benigna al paese nostro, che vi fosse un uomo il quale senza risparmiare nè pericoli personali, nè fatiche, e adoprando tutto l'ingegno che la natura gli aveva sortito a salvare il proprio paese, potè far sì che i mali che potevano avvenire per il fatto del 7 Febbrajo 1849, non riuscissero di quella gravità che l'avvenimento poteva generare. Il turbine popolare si dissipò in baleni; meglio non vi fossero stati neppure cotesti.

« Tutti i testimonj di questa causa hanno fatto plauso unanimemente a questa verità, che se la Toscana dopo il febbrajo 1849 non versò in maggior pericolo, se ne deve l'obbligo a Francesco Domenico Guerrazzi, ma più che nei testimonj, lasciatemi credere o Signori che questa verità sia grandemente impressa nella coscienza vostra, poichè voi tutti siete stati ampli testi-

monj degli avvenimenti politici del paese nostro. E questa verità è troppo sentita dal Ministero Pubblico il quale non lascia cure per eliminarla ; cosicchè fino dal principio delle sue conclusioni egli fu cauto di avvertirci che la Giustizia non deve bilanciare, a senso suo, il bene col male. Quindi del bene non deve tenersi nessun conto, deve esaminarsi il male, e quello solo aggravarsi (nel modo che vedremo) sulla testa degli accusati. »

Dopo tali preliminari egli scende a dimostrare come tutte le diverse gerarchie amministrative di quell'epoca fecero plauso al Guerrazzi e lo aiutarono nei suoi atti di governo sollecitandolo anche a non abbandonare il posto, e spender l' opera propria in prò del paese: che per esser coerente l'accusa avrebbe dovuto chiamare a sedere allato al Guerrazzi i più ragguardevoli personaggi della Toscana, ed accrescere il Processo di bene altri individuj che pure al presente non solo eran fuor di processo, ma godevano tuttavia della fiducia del governo restaurato ed eran ricolmi di onori.

Dimostrava che dalle Conclusioni del Pubblico Ministero ne veniva ad emergere che l'Accusa non poteva procedere sennonchè scrutando la condotta ministeriale; sennonchè formulando un'accusa contro i Ministri dell'8 febbraio e dichiarare per conseguenza necessario che quel Giudizio non venisse agitato innanzi ad un tribunale non competente.

Scendeva a dimostrare come il decreto della Ca-

mera delle Accuse non solo non faceva conto al Guerrazzi dei fatti avvenuti nella sera del 7 all'8 febbraio 1849, che anzi portavali ad esclusivo carico del Montanelli e del Mazzoni, ritenendo di fronte al Guerrazzi le due spedizioni di S. Stefano e Portoferraio; per il che poneva in chiaro in qual modo l'accusa aveva variato a suo piacimento il sistema d'incolpazione. E qui dottamente sviluppava il suo assunto che compendiava colle seguenti parole « la economia dell'accusa mi pare che si restringa a questo: impiantare un'accusa a piacer suo senza tener conto del decreto di Camera delle Accuse. Non valutare le condizioni politiche sotto l'impero delle quali, i fatti su cui il giudizio deve basarsi, sono avvenuti.

« Violenza non ci era, dice il Ministero Pubblico, o era cosa lieve che poteva cansarsi; non tenersi conto nè di prove ne di testimonj favorevoli; testimoni sospetti per partiti politici, prove favorevoli che si rivolgono contro, e con poco senno prodotti dalla difesa perchè le tornano a carico. Accettarsi quel più che è piaciuto al Ministero Pubblico durante il giudizio di portare innanzi a Voi; il tutto esaminarsi senza criteri legali, ma con impulso di coscienza, fermi nel principio che alla fine dei conti si abbia a render conto a Dio del modo di giudicare, non agli uomini: interpretarsi dai fatti l'esistenza, piuttosto che la non esistenza del delitto stesso; non cercarsi cause dirette, moventi per determinare se vi fu intenzione volta al

delitto; cause non importa cercarne, basta il fatto; siamo come in materia di trasgressióne, basta che il fatto sussista perchè il dolo, le cause si abbiano a presumere provvedersi con regole costituzionali, ma avvertire che nel sistema costituzionale in fatto di delitto di Lesa Maestà non procedesi colla legge Polverina, no, ma con i principj che ho avvertito; lo chè mi pare che non discordi troppo dal procedere colla Legge Polverina. *Non ammettersi diminuenti.* Questa o signori è l'economia del sistema dell' accusa svolta nella dotta discussione del Pubblico Ministero, la quale ha portato la conclusione di chiedere pel mio ottimo amico la condanna dell'Ergastolo a vita! »

Dopo un' allocuzione ai Giudici, tracciava la tela sulla quale dovevano svolgersi i fatti del Processo per veder poi come il Processo dovesse studiarsi, e quali questioni dovessero considerarsi. Ciò premesso con lungo e stringente ragionamento prendeva a confutare punto per punto l'accusa in ciò che riguardava il Guerrazzi, e dirigeva contro di quella le stesse sue armi, prendendo ad esame, e le deposizioni dei testimonj e il loro respettivo valore, e i documenti allegati dal Pubblico Ministero, e determinando quali esser dovevano i limiti entro i quali l' accusa poteva sostenere la esistenza del preteso delitto.

Venendo a parlare della Costituente, riceveva ammonizione dal Cav. Presidente tale discussione delicatissima essere fuori del bisogno della difesa per non

cadere la Costituente sotto sindacato dinnanzi alla Corte ad essere già fulminata dalle censure ecclesiastiche, nè tanto meno esserne da parlare, per non venirne fatto addebito al suo cliente; al che l'illustre oratore rispondeva essersi proposto di parlare della Costituente sotto molti rapporti; voler mostrare che la legge in se stessa e di fronte alle dichiarazioni che erano state fatte ai parlamenti, non aveva cosa che potesse portare il Ministero in disaccordo con alcuno, o destare suscettibilità di coscienza. Aver voluto in secondo luogo dimostrare che qualunque fosse per essere la natura intrinseca della legge, qualunque fossero le suscettibilità che fosse per promuovere il suo rappresentato, egli avea fatto esuberantemente quello che stava in esso per far sospendere o revocare la legge, ove al capo del potere esecutivo non fosse piaciuta. Che però dietro l' avvertimento del Cav. Presidente, egli lasciava la dimostrazione della prima parte limitandosi a ritenere in fatto che la legge era stata passata ai parlamenti, che conseguentemente il Ministero poteva impunemente sostenerla nè poteva dubitare di sostenere cosa che fosse, o potesse rimanere disapprovata sia di fronte ai principii del diritto, sia di fronte ai principii della morale.

E quì esaminava qual fu di fronte a questa legge il contegno del suo rappresentato, venendo a concluderne che la Costituente non era nè poteva riguardarsi come elemento sovvertitore; che non era stata, come l'Accusa si era avvisata di figurarla uno dei mezzi per

il preteso rovesciamento del Principato in Toscana; che il Guerrazzi, qualunque potesse essere l'indole di cotesto atto, qualunque potessero essere le conseguenze che avesse prodotte, si adoprò con ogni sua possa ad attenuarne l'effetto, cominciando dall'avvertirne il Principe. e terminando con il riporre nelle di Lui mani la chiave per usarne a suo modo; esaminava i fatti di Siena ponendoli sotto il loro vero aspetto, e mostrandoli mossi da uno spirito di reazione contro le idee del tempo, e facendo conoscere gli sforzi posti in opera dal Ministero per sedarli: che il Montanelli non era andato a Siena per porre quella città in commuovimento, ma sì per ubbidire alle richieste del Principe per sottostare ad un principio del Governo Costituzionale, e con questa intelligenza nelle poche ore che erasi trattenuto in quella città, ben lungi dal suscitare tumulti aveva avuto la soddisfazione di vedere che nessun disturbo alla pubblica quiete era avvenuto durante la sua permanenza colà. »

Provato ciò contro l'Accusa, parlava della partenza del Principe dall'Accusa medesima figurata come conseguenza della pressione popolare suscitata dal Governo, e dei fatti rivoltosi che a senso suo sarebbero stati voluti e operati dal Ministero, specialmente nel momento in cui il Montanelli comparve in Siena, e della condotta dal Ministero stesso tenuta in riguardo del Principe dopo la sua partenza provando che se il Ministero non andò in traccia del Principe, se non fe-

ce, o non potè fare atti che lo riavvicinassero alla Corona; la posizione legale delle parti in realtà non lo costringeva cotesto passo, e perchè indipendentemente dalla posizione legale le condizioni del paese erano tali che esso avrebbe indubitatamente corso pericolo se alcuno dei componenti il Consiglio dei Ministri, o anche un loro incaricato si fosse scoperto essere il messo diretto a richiamare il Principe alla sua Capitale nel momento in cui tutto il paese era andato in agitazione non tanto per la cognizione del *veto*, che per l' allontanamento del Principe.

Ciò in quanto ai fatti nel sistema dell' accusa considerati come *negativi*; in quanto ai *positivi* poi per i quali dichiara emergere, e rimanere nella sua integrità consumato il delitto, il ch. Avvocato distruggeva tale asserto coll' esame degli avvenimenti, percorreva quali opportune diligenze fossero prese dal Governo a contenere la popolare concitazione e come nessuna convivenza del Governo esistesse in relazione ai fatti operati nei Circoli e alla Camera nella notte dal 7 all' 8 febbraio 1849 chè anzi splendidamente provava che nella posizione politica dell' 8 febbraio non vi era da scegliere via di mezzo, bisognando, o che il Ministero di allora rimanesse al potere, o che cedesse il posto alla forza rivoluzionaria: che il Potere in nome del Principe non potea rimanere, siccome il Ministero d'allora nella posizione in che si trovava non poteva avere alcuna influenza morale e

per governare il paese. ne conseguitava la necessità di trasformarsi, e che la trasformazione fu operata dalla Camera, ed il Ministero l' accettò per regolare il paese, ma per regolarlo onde evitare a lui quei maggiori mali che sarebbero nati se si fosse ricusato dal disimpegno della cosa pubblica, e dalla accettazione sotto un governo abbandonato. Dopodichè rimaneva provato che le condizioni giuridiche e politiche non concedevano che si prendesse un partito diverso da quello che fu preso; nè che il Ministero avrebbe potuto governare il paese conservandosi Ministero del Granduca, ma che era nella necessità di trasformare la sua condizione giuridica onde potere avere un' autorità qualunque nel paese. La quale dimostrazione mentre eliminava il delitto, spiegava come l'interpretazione degl'identici fatti portasse a una diversa conseguenza fra il difensore e l'Accusa, la quale era d'uopo avesse lasciato da parte i modi d' interpretazione che le era piaciuto di usare, la preferenza data alle congetture, alle probabilità, ai possibili, sopra la realtà de' fatti.

E a dimostrare che tutto il sistema dell'Accusa era vizioso, perchè esso interpretava un fatto politico con regole di diritto criminale e d' interpretazione giuridica, mentre i fatti politici non si possono interpretare sennonchè con i canoni della politica generale, scendeva a trattare una quantità di questioni sul modo di valutare i fatti, sopra la constatazione giuridica dei fatti stessi, quistione premessa pure dall'Accusa, e che Egli

riportava dove credeva che fosse il terreno vero sul quale l'Accusa avrebbe potuto sostenere il suo assunto, cioè se la pretesa infrazione delle leggi del paese, se la infrazione dei doveri che potevano legare il Ministro alla Corona fosse stata operata per una necessità politica.

Posta la questione così in diritto, dimostrava che il dovere e la giustizia esigevano che la Corte esaminasse i fatti sotto l'aspetto politico piuttosto che sotto l'aspetto legale, perchè all'effetto di determinare se fosse esistita la necessità politica che avesse portato alla collisione dei doveri, non si giunge se non quando siasi istituita una indagine politica sopra la interpretazione dei fatti.

A percorrere questi fatti che dovevano essere interpretati nel modo espresso, il ch. Avvocato incominciava a tesser la storia di qual fosse lo stato della Toscana all'8 febbraio fino alla pretesa abolizione dello Statuto; e dopo ribattuti e annullati tutti i capi dell'Accusa, concludeva questa parte del suo dire colle seguenti parole. « Riassumendo dunque i fatti che cominciano dalla nomina del Governo Provvisorio, nella tesi dell'Accusa manca ogni prova, ogni giustificazione che il Ministero dell'8 febbraio fosse imposto al Principe: esso venne nominato legalmente, e senza alcuna cauzione. »

« Insussistente, inattendibile è l'accozzo di idee che cerca fare, la congiura che cerca d'edificare sopra

ai possibili l'Accusa per trovare un nesso fra la lettera del Mazzini del Settembre 1848 e la lettera del Mordini del 20 gennaio 1849 e le cose che furono operate dal mio rappresentato sotto il Governo Provvisorio. Manca la prova dell'animo ostile che possa giustificare come delittuosi gli avvenimenti che furono operati nel dì 8 febbraio e nei giorni successivi, manca la prova di qualunque cooperazione alla invasione della camera e a quanto altro avvenne nell'8 febbraio. Le spedizioni furono opera di coazione in parte diretta, in parte politica; furono operate per impedire che il paese cadesse nella guerra civile, che in mali gravi non incorresse dove i diversi partiti fossero lasciati giungere a lotta fra loro. Lo Statuto non fu abolito per distruggere la Costituzione; fu abolito come conseguenza dello allontanamento del Principe e del decreto che nominava il Governo Provvisorio e per riportare più facilmente il paese con un'Assemblea Costituente basata sul voto universale, per riportare dico, più facilmente il paese alla Monarchia che lo aveva abbandonato. »

« Così il processo intiero prova che quanto si poteva fare sì per uscire dalla imbarazzante posizione politica nella quale il governo si era suo malgrado trovato, sì per condurre la Toscana gradatamente alla Monarchia Costituzionale, sì per evitare i mali che potevano nascere dalle agitazioni che turbavano il paese, tutto fu concordemente operato fino allora; nè in tutto cotesto operato può ravvisarsi, o signori, prova o cir-

costanza alcuna che possa spiegare quei fatti piuttosto come atti delittuosi, che come mezzi di politica per mantenersi un Governo al paese e per sedare il movimento rivoluzionario che lo agitava.

« Per queste considerazioni rimarrebbe esaurita la confutazione del sistema dell' Accusa: rimane, per completare la mia discussione che io esamini i fatti che si riferiscono alle promesse che la Commissione Governativa penetrata per troppo dal pensiero che nè il Governo Provvisorio nè il capo del Potere Esecutivo avessero portato alcun nocumento al paese, le promesse dico, che cotesta Ammissione aveva fatto al Sig. Guerrazzi e le conclusioni legali che si devono desumere da coteste promesse. »

Il Difensore nel riassumere ciò avendo riguardo alla legalità o illegalità dell'arresto del Guerrazzi, si ristringeva all' esame delle tre seguenti ispezioni.

« La 1. ispezione era se il Sig. Guerrazzi la mattina del 12 Aprile essendo libero di partire da Firenze rimanesse per ingiunzioni, per trattative che pendevano con la Commissione Governativa la quale assumeva allora il supremo potere dello Stato.

« La 2 ispezione era se la Commissione Governativa al seguito di queste trattative e per sua deliberata ed espressa volontà offrisse al Sig. Guerrazzi un passaporto per l' estero il quale venisse da esso accettato.

« La 3. ispezione di fatto era quella di determinare se indipendentemente e dalle trattative che impe-

dirono la libera azione del Sig. Guerrazzi la mattina del 12 Aprile, e dalla promessa del passaporto, egli all' epoca nella quale la potestà ordinaria trasmesse il mandato d'arresto contro di esso, si trovasse in luogo ove fosse liberamente e legalmente, sicchè la potestà ordinaria avesse abilità di sorprenderlo.

Esaminate partitamente queste tre ispezioni, concludeva il suo dire dimostrando che la detenzione del Guerrazzi fatta dalla Commissione Governativa era delle più illegali, nè bastavano a scusarla i documenti che dicevasi essere stati posti sul tavolino della Commissione Governativa, inquantochè » nulla avevano che vedere le forme del Governo costituzionale o assoluto per determinare che un individuo contro il quale non esisteva querela dovesse esser messo in libertà o nelle carceri; non valere neppure la scusa della risposta che si attendeva dal Principe. Nulla avevano che vedere le forme costituzionali confermate o tolte, colla libertà del Guerrazzi, poichè un individuo contro il quale non sussiste querela, non può venire arrestato neppure nel potere assoluto d' una monarchia civile. Chè anzi, anche nel sistema della Monarchia assoluta la libertà individuale deve essere rispettata fino al punto di non potersi arrestare individui senza mandato di autorità competente. Ma siccome nel caso dell' arresto del Guerrazzi non vi era mandato di autorità giudiciaria, quindi mancava il mandato di autorità competente, poichè nessuno aveva ordinato la sua detenzione. Per lo che ve-

niva a concludere che mancando il mandato per la detenzione dell'illustre accusato, egli, indipendentemente da qualunque quistione non poteva arrestarsi in luogo dove non godeva della sua libertà, perchè la condizione per la validità dell'arresto si è che l' individuo che viene arrestato, o goda della sua libertà, o se non ne goda, sia per una ragione legale o legittima privato della medesima. Quindi se non godeva della sua libertà se ne era privato per fatto di autorità illegittima, la trasmissione del mandato dell' Autorità giudiciaria lo trovò in una posizione illegale che deve essere dichiarata dai Giudici col dichiarar nullo l' arresto.

« Indipendentemente da queste cagioni generali, esistono le ragioni speciali. Esso era stato per fatto del governo del 12 Aprile, del quale è erede il Governo attuale, ritenuto in Palazzo Vecchio per trattare della sua gita a Livorno, e questo trattenimento gli aveva impedito di disporre della propria persona; nuova ragione perchè debba dichiararsi che tutto ciò che è stato fatto posteriormente a suo riguardo, è stato fatto illegalmente, perchè fu operato avvantaggiandosi di un impedimento che era stato posto ad impedire ad esso la libera disponibilità di se stesso. In secondo luogo sovviene la promessa della Commissione Governativa di inviarlo all' estero col mezzo di passaporto, promessa anch' essa che consta nel modo più chiaro dalle resultanze processali e forma un obbligo del governo attuale, in quanto, ripeto, esso è erede di quello che la Com-

missione governativa aveva fatto, nè sussiste atto dal quale apparisca che l'amministrazione della Commissione Governativa abbia ricevuta la più piccola censura.»

Dopo tali conclusioni, richiedeva che la Corte avesse nella sentenza dichiarato il rilascio del Guerrazzi per l'illegalità dell'arresto, oppure risolvesse una tale questione colle vedute e le conclusioni spiegate dalla Difesa col dichiarare che essendo stato ritenuto il Guerrazzi in modo illegale, doveva esser prima riposto in libertà e poi giudicato, se dopo posto in libertà vi fosse stato luogo di farne un giudizio.

Rammentava finalmente ai giudici di quanto peso fosse una tal decisione, trattandosi di un giudizio al quale e per la sua stessa celebrità, e per quella dell'illustre prevenuto non solo la Toscana od Italia, ma Europa tutta era intenta, e la istoria l'attendeva per registrarlo insieme alla sentenza nell'eterne sue pagine.

Dopo altre poche parole di perorazione dirette a confortare i giudici nella giustizia, e nella lealtà (per le quali veniva richiamato all'ordine dal Cav. Presidente) il Sig. Avvocato Corsi dava fine alla sua difesa che aveva avuto cominciamento il 18 Marzo ed avea toccato al suo termine il 21 d'Aprile.

Recapitolazione della difesa dell'Avvocato Menichetti a favore dello stesso accusato F. D. Guerrazzi.

Dopo un assai eloquente introduzione l'Avvocato

Menichetti prendeva ad esaminare i mezzi posti in opera dall' accusa per venire a condannare l' accusato di Perduellione Francesco Domenico Guerrazzi all' ergastolo a vita. Facevasi a dimostrare » che l' Accusa avea disconosciuto i tempi, e le ragioni dei tempi supponendo tranquillo lo Stato mentre era turbato; libero l'illustre accusato, quando era sotto l'impero d'ineluttabile necessità; — dissimulati molti fatti principalissimi, altri svisati, — travolto l' ordine degli avvenimenti confondendo le cause e perdendole in mezzo a inestricabile laberinto, scambiando le azioni dell' uomo pubblico con quelle dell' uomo privato; e immaginando un' accordo moralmente e politicamente impossibile, fra individui d' indole, di partiti e di scopi diversi; — desumendo offese da espressioni di lettere dirette non solo al Guerrazzi, ma anche ad individui affatto estranei a lui; — giovandosi delle carte di un coaccusato manifestamente dirette a scolpare se e ad aggravare altrui; — tentando di trar partito da carte desunte dall' autorità governativa allo scopo di screditare testimonj infesti al suo assunto; — pretendendo che i documenti abbiano un senso, mentre ne hanno un altro chiaro e patente; — le grossolane mensogne dei testimonj dall' accusa stessa citati, dichiarando con paterna cura essere equivoche; — le più lievi e inconcludenti differenze fra i testimoni della difesa, ma sgravanti fatti enormi, sostenendo togliere ogni credibilità al testimone.

Oltredichè dichiarazioni ammesse e ritenute provanti, anzi unicamente provanti, mentre ella stessa facea decretare che ai testimoni e non agli attestati è d'uopo deferire. — Analogie incredibili, sospetti per prove, insinuazioni per argomenti, — errori, se giovano, verità, — verità, se nuocono, assurdi — teorie inusitate, timori da mettere addosso sbigottimento e terrore.

Malgrado tutto ciò, l'Avvocato Menichetti diceva che il pubblico Ministero non aveva avuto la fortuna di veder coronato da buon successo il suo sistema; chè anzi, non era riuscito a dare alla sua argomentazione neppure l'apparenza della verosimiglianza, perchè avendo posto come fondamento del suo discorso delle proposizioni unicamente astratte, delle proposizioni che non erano giustificate dai fatti, nè dalle ragioni dei fatti, e che si trovavano in aperta contradizione con le risultanze processali, invece di sostenere la tesi dell'Accusa, si era trovato ad aver sostenuto un'ipotesi — quindi non logiche erano state le conseguenze che avea preteso dedurne.

Laonde per difendere completamente il Guerrazzi e trovare in Lui invece di un colpevole un cittadino benemerito del suo paese, veniva a svolgere le tre seguenti proposizioni:

1. Il Guerrazzi governò il paese in condizioni innormali e straordinarie? — 2. A queste condizioni dette egli il minimo impulso? fu creata da Lui la necessità di un

governo Provvisorio? — Durante il governo Provvisorio poteva diversamente amministrare la cosa pubblica? Fece meglio che per lui si poteva?

Esaminate queste proposizioni veniva a concludere che tutti gli atti che l'Accusa aveva qualificati di fellonia si rimanevano pienamente giustificati sia dalla violenza speciale sia dalla violenza induttiva, sia dalle condizioni dei tempi, e dalla necessità delle cose, sia dalla mancanza d'animo ostile nell'agente, sia dallo scopo finale cui eran diretti.

Dopo tal conclusione veniva all'esame delle *specialità* ribattendo la *prova diretta* e la *prova congetturale* portata innanzi dal Pubblico Ministero a provare il delitto di Perduellione, e in sul finire della sua allocuzione profferiva come a corollario di quella le seguenti parole.

« No, o Signori, voi non condannerete il rispetta-
« bile Cliente mio, ne ho fiducia.

« Voi rispetterete la volontà di quella Commis-
« sione Governativa che reggeva il Paese: per quello
« stesso Principe, a nome del quale dettate le vostre
« sentenze. Voi non vorrete strappare al Paese chi ne
« forma la più splendida gemma, — spengere quella
« lucida intelligenza che è capace di spargere a bene-
« fizio universale tanti tesori di sapienza civile.

« Voi non lo condannerete; perchè la vostra sen-
« tenza lo punirebbe di colpe non sue — lo punireb-
« be di colpe che egli non ha, di colpe anzi che ha

« prevenuto, o represso, — lo punirebbe della uma-
« nità sua; — lo punirebbe perchè pensoso più di al-
« trui, che di sè, non volle abbandonare la Toscana
« prima della restaurazione: e perchè aderì alle pre-
« ghiere del Ministro Inglese quando *lo scongiurava in*
« *nome di Dio* a rimanere, perchè il Paese non pre-
« cipitasse in sanguinosa anarchia; — lo punirebbe
« per aver voluto risparmiare alla Toscana la guerra
« civile, — ai Cittadini la vita e gli averi, — salva-
« re al Principe il trono. »

Recapitolazione della difesa dell'Avvocato Adriano Mari in favore dell'accusato Romanelli.

Nell' udienza del 5 aprile avendo la parola l'Avvocato Mari, dava cominciamento alla sua difesa asserendo che il suo cliente Leonardo Romanelli non era *criminalmente imputabile*, nè *giudicabile*.

A giustificare il primo assunto della difesa, cioè non essere l' accusato imputabile egli proponevasi in primo luogo di escludere l' elemento *intenzionale del delitto* confutando i singoli capi dell' accusa partitamente; in secondo luogo replicando complessivamente e con argomenti di diritto a tutti gli addebiti per dimostrare che mancavano in essi assolutamente tutti gli estremi sostanziali e necessari a costituire il reato di lesa maestà.

A dimostrare essere mal fondata l' accusa, la rie-

piogava formulandola nel modo seguente: *io ritengo* (secondo l'intenzione del Pubblico Ministero) *che tale o tale altro fatto fosse ostile, il Romanelli più o meno ci prese parte; egli dunque ha da giudicarsi correo di un vero e proprio delitto di Lesa Maestà, qualunque fosse la sua opinione, qualunque intenzione nutrisse, qualunque scopo si proponesse.* E tale assurdo ragionare prendeva a combattere dimostrando colle autorità le più rispettabili che *a requisito essenziale dell' alto tradimento è la intenzione* PERFETTA E DIRETTA *ad abbattere la maestà della nazione e del Principe*, e faceva conoscere come l'Accusa non si era dato nessun carico di provare se Leonardo Romanelli fosse spinto da *animo ostile da dolo malo, da prava intenzione.* Requisiti indispensabili a costituire il delitto di Lesa Maestà. Ma che queste qualità non si riscontrassero nel Romanelli, e l'animo suo fosse contrario a tali pensieri, imprendeva a dimostrarlo coll'esame della vita anteatta di lui, e di tutti i deposti che erano stati fatti in favore della sua probità. Basato su quelle deposizioni, l'Avvocato con brevi ma eloquenti tratti dipingeva il suo difeso nel modo seguente.

« E chi è dunque, o signori, questo accusato? Quale è il suo carattere, perchè possa in quello trovare ragione l'accusa di *tradimento?*

« Certo che il suo carattere non vi sarà a lungo nascosto; imperocchè, se fu mai colpa l'essere aperti e leali, è questa l'unica colpa del mio cliente. A quel

modo ch' ei sente nell' animo, tale prorompe al di fuori. Si esalterà per idee generose; sorgerà in lui facile lo sdegno; ma sempre le sue azioni sono animate da nobile senso di virtù, sempre dirette a lodevole scopo. E questa lealtà, questo amore della giustizia che lo ha accompagnato negli esercizii del foro, negli ufficii del Deputato e del Ministro, non si allontanò da lui neppure nel Carcere delle Murate; ed io, non amico della sua ventura, ne sono da lungo tempo testimone e ammiratore.

« Signori! un' anima così alta e sincera, che ha serbato ognora un culto indefesso alla verità e alla giustizia, potrà essere convinta d' errore: potrà aver fallito nel giudicare dei tempi e degli uomini, e nel credere che il mondo abbia copia di anime che l' assomiglino, ma non può aver commesso un delitto.... Se pure è vero (e cel conceda l'Accusa) che senza dolo non possa darsi delitto!

« Uno sguardo ora alla di lui vita prima delle nostre vicende. È fra voi alcuno, Magistrati integerrimi, che già lo conobbe. La famiglia e lo studio potevano dirsi assorbire tutta la di lui vita. Nella prima gli affetti di marito e di padre gli porgevano quelle caste dolcezze che sono necessario conforto all' animo affaticato. Nel secondo le cure degli affari, che egli conduceva con attività e diligenza impareggiabili gli davano lucro ed estimazione universale. Vedeva crescersi intorno, (premio ben meritato dell' alacre inge-

gno e della integra coscienza) la serie dei suoi clienti, e tanto era venuta in onore la illibatezza che il morso della invidia e della maldicenza non avea osato ancora attaccarlo.

« Ma è inutile che io ne vada qui ripetendo le lodi. Imperocchè autorità ben più gravi lo riconobbero tale, quale io l' ho dipinto. »

Le stesse norme di quieto vivere, e di onestà avevan formato il suo pregio durante gli avvenimenti di Firenze, e questo l' Avvocato Mari spiegava e provava co' documenti e con i deposti; quindi accingevasi a replicare all' atto di accusa intorno agli addebiti in esso formulati contro il Romanelli, cioè *firma del decreto de' 9 Febbrajo 1849 — firma delle Leggi de' 22 Febbrajo e 23 Marzo 1849 — accettazione della carica di Commissario — atti di dispregio ed allocuzioni ostili.* Al primo dei quali fatti replicava 1. con eccezioni pregiudiciali riguardanti particolarmente e unicamente l' addebito stesso — 2. con argomenti di diritto da potersi contrapporre non tanto a questo quanto ad altri obietti dell' accusa. — 3. Con argomenti speciali che agevolmente escludevano da questo fatto la supposizione dell' animo ostile, concludendo che il decreto del 9 Febbrajo era stato dall' accusa male e serotinamente obiettato al Romanelli; che supposto ancora che ne fosse tempestiva e regolare la contestazione, non poteva considerarsi come atto proprio di lui, sibbene dei componenti il Governo: che la firma

che egli vi aveva apposta giustificavasi pienamente in virtù della *obbedienza gerarchica*, e che non era *necessario attribuirla ad animo ostile* avendo potuto pensare, siccome altri pensarono, che fosse atto meramente conseguenziale alla istituzione del nuovo Governo, o provvedimento reclamato dalla tutela della Magistratura e dalla necessità dell' ordine pubblico.

In quanto all' altro addebito della sottoscrizione delle Leggi Statarie del 22 Febbrajo e 23 Marzo 1849, stabiliva la prima non essere stata proposta nè dal Romanelli nè da alcuno degli altri Ministri; che il Ministro dell' Interno aveva proposta l' altra che era stata distesa dal Segretario Allegretti per ordine di Guerrazzi, ed ambedue decretate dal Governo Provvisorio; che per conseguenza il Romanelli nessun altra parte vi ebbe che l' applicazione della firma, e ciò fu per debito di ufficio, che per conseguenza egli non era tenuto a rispondere di *atti* che non erano suoi.

Dopo avere sviluppato queste proposte, riassumeva i suoi ragionamenti facendo conoscere che alcuni degli addebiti che l' accusa desumeva dalla firma apposta dal Romanelli a *decreti* e *leggi* del Governo Provvisorio erano affatto improponibili, o perchè non contestati nel corso della istruzione del Processo, o perchè non contestati neppure nell' atto di accusa; che egli non era criminalmente imputabile di tali atti, essendo leggi, decreti, ordini del Governo superiore ai quali esso non fece altro che apporre la firma per de-

bito d' uffìcio; e che non vi era necessità di attribuire la sottoscrizione di tali atti a *dolo malo*, o ad animo ostile, potendosi riferire ad altre politiche ragioni di positiva necessità, di ordine e sicurezza pubblica; che per ultimo dal raccogliere quà e là fatti isolati fatti veramente non suoi ed a cui prese una minima parte, fatti di *mera forma*, o di *mera esecuzione*, i quali ancora che sembrassero apparentemente criminosi, non potevano offrire la prova dell' *animo ostile*, e dell' elemento *formale* del delitto di *Lesa Maestà*. Tanto più che per tutti gli altri atti di lui riscontravasi neppur l' ombra d' animo ostile, ma invece lo zelo più pronunziato per la pubblica sicurezza.

Per l' addebito dell' accettazione della carica di Commissario, esaminati tutti gli atti in quella gestione commessi dal Romanelli, la difesa trovava nella condotta di lui l' estremo della virtù, avvegnachè egli indossasse una veste odiosa, pur di salvare da più atroci calamità la sua terra,

A rendere insussistente l'ultimo addebito che l'atto d' Accusa contestava al Romanelli i supposti *atti di dispregio* e supposte *allocuzioni ostili*, bastava alla difesa di fare un ragionamento per istituire un confronto tra i testimoni che avevano deposto contro e in favore del Romanelli.

I testimoni dell'Accusa erano animati da odii personali, pregiudizi volgari, idiotismi grossolani. E per soprappiù la maggior parte di essi erano noti alla giu-

stizia per addebiti indegni, ed altri investiti già dalla Procedura dei tumulti dell'agro aretino, e persuasi di aver subito la cattura per ordine del Romanelli.

I testimoni che deponevano in favore dell'Accusato costituivano il fiore dei cittadini di ogni età, d'ogni ceto, d'ogni ordine; eranvi i più autorevoli tra gli ottimati della città; *quelli stessi che la demagogia avea fatto segno di odiose aggressioni, reputati per probità di principi, e temperanza di opinioni.* E come nell'esame dei primi si operarono contradizioni assurdissime, oscitanze, pentimenti, anacronismi, e tutto ciò che rasenta il mendacio, nei secondi erasi udita la *manifestazione piena ed intiera di quella verità che non ha reticenze, e la spontanea schiettezza che nasce dalla profonda convinzione dell'animo.*

Escluso per tal guisa nel Romanelli il *dolo malo* e l'*animo ostile* il ch. Avvocato nell'udienza seguente (9 Aprile) si faceva a provare che in lui non si riscontravano gli altri estremi e connotati indispensabili a costituire il vero e proprio delitto di Lesa Maestà.

Stabiliti *irretrattabilmente* i termini del fatto incriminato, tornava a proporre le sue quistioni di diritto. Una di queste fondavasi su teorie applicabili indistintamente a qualunque titolo di delitto. L'altra su quelle che riguardavano più specialmente il titolo del vero e proprio delitto di Lesa Maestà.

Coi principj che si applicano ad ogni specie di delitto dimostrava la giuridica impossibilità di comuni-

care agli atti del Romanelli la supposta criminosità delle azioni altrui. Coi principi concernenti l'alto tradimento dimostrava che oltre l'elemento intenzionale mancavano nelle azioni di lui gli altri requisiti essenziali per siffatto reato.

Sviluppate tali questioni, egli passava a mostrare che quand'anche un dubbio lievissimo potesse rimanere alla Corte sulla imputabilità del Romanelli, egli non poteva essere *giudicabile*, in tutto ciò che riguardava l'accettazione dell'ufficio di Commissario e la spedizione nell'agro aretino, poichè ciò fu approvato come *missione d'ordine pubblico bene adempiuta*, e fu approvato dalla Commissione governativa che dopo il 12 Aprile reggeva in nome del Principe. — Non poteva essere giudicabile perchè la persona, (e se non la persona indubitatamente le azioni) erano coperte dall'amnistia, non potendosi annoverare in alcuna delle categorie *dei fatti culminanti e gravissimi* i quali unicamente eransi voluti eccettuare dal perdono e dall'oblio. Non poteva essere giudicabile perchè la violenza e l'arbitrio dell'arresto, il difetto di regolare estradizione, la detenzione illegittima, rendono *inammissibile l'azione penale*, per lo chè in tesi e in ipotesi veniva distrutta invincibilmente l' Accusa.

Recapitolazione della difesa dell'Avvocato Giusti a favore di Giuseppe Dami, ed Enrico Valtancoli da Montazio.

L'avvocato Giusti era deputato alla difesa degli accusati Giuseppe Dami suo collega di professione ed amico, e del giornalista Enrico Valtancoli da Montazio; questi addebitato di morale complicità e sostenuto dal dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, e per di lui sentimento da condannarsi all'ergastolo per anni 11 mesi 3; quegli (il Dami) accusato di correità nello stesso delitto di Perduellione per cui gli veniva assegnata la casa di forza per mesi 56.

Ad impugnare il titolo del delitto obiettato e dal Pubblico Ministero sostenuto, egli divideva la sua trattazione in tre parti distinte, nelle quali assumevasi di dimostrare,

« *In Tesi* non sussistere e non giustificati dall'Accusa gli elementi costitutivi il delitto di Perduellione e di Lesa Maestà;

« *In Ipotesi*, che ove quel delitto sussistesse pe' suoi elementi essenziali e dal Processo giustificati, non sarebbero sotto quel titolo incriminabili i fatti rimproverati all'uno ed all'altro dei suoi difesi.

« *In Ipotesi subalterna*, che qualora quei fatti comparire dovessero e ritenersi criminosi, non potendosi mai qualificare per culminanti ed efficaci direttamente le sov-

versioni dell' ordine legittimamente stabilito in Toscana, sarebbero rimasti coperti, ed obliati dal Decreto di amnistia del 21 Novembre 1849 e per altre analoghe sovrane disposizioni.

A dimostrare la prima parte facevasi a svolgere succintamente i fatti accaduti dal cominciare delle riforme, il loro andamento, e la trista riuscita, e le tristissime conseguenze che ne derivarono, venendo alla fine a concludere che se il Principe non venne deietto, se fu Egli che credè conveniente a quelle circostanze abbandonare il Governo della Toscana, in Toscana non potè verificarsi il delitto di Lesa Maestà per mancanza di subietto, il dì successivo a quell' abbandono.

Veniva quindi alla specie in cui trattavasi nella ipotesi che dalla Regia Corte si ritenesse che in Toscana e nel dì 8 Febbraio 1849 avvenisse la deiezione del Principe dal suo trono, e depossessato ne fosse per opera di una cospirazione o complotto, per cui il subietto possibile di un delitto di Maestà ed il formale vi concorressero. E nello sviluppo di questa ipotesi, egli parlava dei suoi difesi.

In quanto al Montazio, ne tracciava la biografia sua letteraria, mostrando come egli in mezzo alla sregolatezza della stampa aveva impreso a professare siccome gli altri un principio, incoraggito dalla noncuranza delle leggi, che mostravansi per allora impotenti a punire i reati di stampa, e delle parole del programma di un ministero che sulla libertà della stam-

pa, così si esprimevano: *Fra i due mali, che essa trasmodi per licenza, o taccia per paura, noi sceglieremo il primo.* Quindi esponeva il triplice arresto del suo cliente incominciando da quando fu imprigionato sotto il Guerrazzi, fino a che fu addebitato di complicità nella procedura di Lesa Maestà compilata contro gli altri accusati. Dopo la esposizione di alcuni generali criteri legali, esaminava il senso che emergeva dagli articoli incriminati al Montazio, e dall'esame di quelli ne concludeva rilevarsi tutto il concetto, l'animo, il desiderio dello scrivente che sebbene di principii repubblicani, presagiva e indicava nel Principe della Toscana l'uomo che il solo avrebbe potuto condurre senza stragi alla conquista di quella forma di governo da lui ritenuta per la migliore di ogni altra; dal che non potevasi certo giungere ad indiziarsi nel giornalista l'animo ostile alla persona del Principe, un suggerimento, una provocazione diretta e speciale contro di Lui e per balzarlo dal trono. »

Dopo istituiti dei ragionamenti intorno alle epoche diverse della pubblicazione degli articoli incriminati, esaminava il decreto d'Amnistia, e dimostrava esservi compresi i suoi clienti Montazio e Dami; chè quindi (ei terminava) « se debbonsi tener ferme le conclusioni di fatto esposte dal Pubblico Ministero nelle quali si assevera il Montazio risultare reo di complicità morale, e il Dami di tali fatti che valutati di fronte alla legge dello stato regolatrice del delitto di meritare la pena da esso proposta in mesi 56 di Casa di Forza,

l'uno e l'altro di questi accusati deve essere per giustizia assoluto, perchè la successiva legge del Principe modificando implicitamente le disposizioni della legge preesistente, ha tolta l'imputabilità della complicità morale, ha tolti dalla incriminazione i fatti di secondaria importanza.

Dopo aggiunti alcuni reflessi sugli addebiti speciali dell'Accusa rivolti contro il Dami, faceva voto che la Regia Corte avrebbe dichiarato nella sua sentenza l'assoluzione di Lui. (1)

Recapitolazione della difesa dell'avvocato Panattoni.
a favore
di Antonio Petracchi, Capitano Piccini, e D. Agostini.

Dopo breve esordio che riassumeva le cose di già discorse dagli altri difensori, il ch. Avvocato così entrava a parlare del suo cliente.

« Antonio Petracchi che fino dal 18 di Aprile 1849 languisce recluso nelle carceri, attende dal mio patrocinio e dalla vostra giustizia la tanto sospirata liberazione. Vestito com'era della divisa di Maggiore fu in-

(1) Qnantunque l'Avv. Giusti interrompesse la sua difesa per dar luogo al fine di quella dell'Avv. Menichetti da noi già accennata, ed a quella dell'Avvocato Panattoni che riporteremo più tardi, e non riprendesse a parlare, che nell'udienza del 30 Aprile, noi abbiamo seguitato il filo dei suoi ragionamenti in favore del suo Cliente Dami.

contanente sottoposto a militar procedura per semplice ribellione, e davanti al tribunal militare la sua causa era matura fino dall'Agosto di quell'anno. Ma anco a Lui toccò la sorte di ricadere nel Processo fiorentino e di sentirsi imputare una frazione, o, come, fu detto, una rata di Lesa Maestà. »

« Fidente e fermo nella certezza che la imputazione di Antonio Petracchi in questo primo e principale processo sia piuttosto nominale che reale, dirò succintamente quanto basti per dileguare l'addebito che a Lui si appone. — In altra udienza sarà mio ufficio di svolgere la difesa relativa al Processo di Pistoia. »

E quì richiamava alla memoria dei Giudici ciò che nel suo primo discorso avea detto rammentando che gli avvenimenti della Toscana erano stati l'effetto di una commozione universale europea, asserendo che in quei travolgimenti piccolissima era stata la parte che vi aveva preso Antonio Petracchi, il quale non demagogo, ma uomo dell'ordine appariva dai documenti e dalle più leali ed autorevoli attestazioni.

In quattro capi egli imprendeva a svolgere la sua difesa.

1. Esponendo le qualità e la condotta di Antonio Petracchi, richiamando la Corte ad uniformarsi al Testo Romano che impone nelle cause di Lesa Maestà di osservare chi è il giudicabile, quali siano i suoi antecedenti, e se la irruzione dei fatti criminosi lo trovasse veramente avviato nel sentiero della perduellione.

2. Esaminando se veramente il Petracchi si facesse complice di Perduellione, e se tale potesse dirsi divenuto per la spedizione di Portoferraio.

3. Rigettando come affatto improbabili ed estranei ai giusti limiti dell'accusa tutti gli altri fatti nei quali essa tanto inopportunamente spaziò. Toccando anche dei fatti posteriori alla spedizione di Portoferraio e dimostrandone la irrilevanza disgravando il Petracchi del rimprovero delle spedizioni di Maremma e di Pietrasanta.

4. Scendendo a concludere coll'ampliare e confermare quei concetti illustrati dai suoi colleghi e sostenendo che questo Processo compilato in Firenze non ha provato che sussistesse quel supremo grado di lesa maestà per cui il decreto del 21 novembre 1849 limitando l'amnistia generale, avea lasciato aperto il curso alla giustizia fino a ragion conosciuta.

In quanto al primo capo, egli provava contro il Pubblico Ministero che avea dipinto il Petracchi qual feroce capo banda e peggio, che dai testimonj concordemente resultava egli esser tenuto universalmente per onest'uomo, popolano leale morale, benefico, e generoso. Fino dalla sua giovinezza essere stato addetto al servizio del Governo, e non estraneo agli esercizi della milizia. Datosi quindi al commercio e divenuto uomo di mare il suo atto civile lo mostrava fino alla sua età matura uomo accreditato e degno di stima e di fiducia. E gli addebiti che contro la sua onestà erano portati

dal Pubblico Ministero, venivano provati chiaramente insussistenti. Cittadino esemplare erasi egli mantenuto a detta di tutti anche dopo il settembre del 1847, e nel gennaio del 1849 in cui erasi addimostrato obbediente all'autorità ed uno dei sostenitori del governo Granducale. A questo aggiungeva il difensore l'enumerazione dei benefizi resi dal Petracchi allo Stato e al Governo, e le avutene ricompense dallo stesso Gran-Duca.

In quanto al secondo capo della difesa, l'Avv. Panattoni dopo avere richiamato il discorso sull'andamento dei fatti politici, esaminava cosa doveasi pensare riguardo al suo difeso sulla Spedizione di Portoferraio della quale solamente potevasi dargli carico, e dimostrava che non poteva provarsi in lui la scienza dello scopo ostile di quella spedizione, avvegnachè i fatti ed i documenti provavano tutto il contrario: diceva « che in teoria sarebbe ereticale l' assunto di stabilire la scienza criminosa quando ne mancano i riscontri politici, e peggio poi ove non costa di una scienza specifica come si esige in un punto di atto criminale. Il Petracchi sarebbe sempre coperto dalla obbedienza passiva, perchè quando subiva il comando e doveva partire da Livorno era ormai costituito un governo che dicevasi proclamato dalla magistratura e dal popolo; nè egli di per se poteva chiarirsi e deliberare, specialmente sotto le impressioni del dì 8 febbraio e nella formidabile agitazione della città di Livorno. In una parola, moralmente e di fatto, il Petracchi non aveva libertà

di fare altrimenti, seppure invece di navigare per Portoferraio non voleva rischiare d' andare incontro alla morte ».

Per ciò che riguarda il 3. argomento della difesa intorno cioè ai fatti posteriori alla spedizione di Portoferraio, brevemente faceva conoscere non aver nulla in quelle che fare il Petracchi, essendochè quegli atti che furono esarati provennero solo dall' arbitrio degli ufficiali; ed inoltre che non poteva addebitarsi di delitto di lesa maestà la spedizione contro De-Lauger, perchè privo questi di qualunque luogo-tenenza, e da considerarsi come reazionario, sfornito com'era di mandato del Principe manifestato al governo esistente; per il che tale spedizione veniva ad essere eliminata moralmente quantunque non potesse formare argomento d' accusa, nè subietto di un giudizio qual' era quello instaurato.

A corollario del 4. ed ultimo capo della sua difesa, il difensore profferiva queste gravi parole.

« Signori, la nostra difesa dovè toccar punti ardui e delicati. Ma noi ne parlammo unicamente, perchè a ciò ci costrinse l' Accusa; alla quale piacque anzi di calcare codesti punti ardui e delicati, per formarne una causa aggravante delle sue imputazioni.

« A noi però gode l' animo di poter fissare gli occhi, come nella stella polare, sulle lettere e le dichiarazioni del Granduca medesimo. Il quale avanti di eseguire la partenza donde ebbero origine i deplorati

avvenimenti, e dopo averne vista da Porto S. Stefano la consumazione, si dolse delle cose, ma con gli uomini fu longanime.

« Così Egli il primo segnò i preludj della vostra mite Sentenza.

« Gli uomini che dovete giudicare furono presi dalla bufera; restarono vinti dalla febbre che agitava le moltitudini; sentirono che, rimasti soli, non erano più padroni di far argine alle agitazioni; si guardarono attorno, e non videro stringersi con loro quelli, che intendevano la ragione, ma non avevano la fermezza di sostenerla. Fu gioco forza transigere, manovrar con arte, scanzare il male, tentare il bene, moderare il presente, fare strada all' avvenire.

« Dire che nulla di questo fosse fatto; addossare ai giudicabili tutta la colpa; non valutar loro un compenso di meriti: non è cosa che noi dobbiamo temerla dagli oracoli della invocata giustizia.

« Ma qualunque sia il concetto morale di questa causa, il criterio legale subentrerebbe in aiuto. Se anche rimanessero cose degne del vostro biasimo, biasimatele pure, o Signori, purchè non procediate a condanne.

« Badate! in questa causa bisogna assolvere, ove non si provino rigorosamente gli estremi della lesa maestà di primo capo, dell' alto tradimento, della perduellione.

« Badate! il vostro giudizio viene dopo un' amnistia

che abolì perfino i più tristi misfatti: ed eccettuò i giudicabili, sol perchè si chiarisse se avevano alzata la bandiera della fazione.

« Difensore del povero popolano Petracchi, rimasto vittima di ordini superiori per una spedizione che per lui fu innocente, o almeno appena imputabile, io non ho bisogno d' invocare a suo pro questi radicali e grandiosi fondamenti per ottenerne l' assoluzione.

« Io peraltro auguro assoluzione ai giudicabili tutti, come credo l'avrebbero ottenuta nel Senato di cui voi, o signori, fate oggi le veci.

« E questa assoluzione, compiendo la misura di un oblio salutare, sarà conforto al paese, fine ai patimenti diuturni degli accusati, esempio d' indipendente giustizia, gloria novella della Magistratura toscana.

Terminata nell' Udienza del 26 Aprile la sua difesa dell' accusato Petracchi per ciò che concerneva il presente Processo, l' illustre avvocato in quella del 27 detto imprendeva a difendere il suo cliente per ciò che avea riguardo al Processo di Pistoja prendendo primieramente a parlare del fatto incriminato secondo l' ordine datogli dal decreto del Consiglio Militare di quel Tribunale dei 9 Agosto 1849 del quale richiedeva la lettura; secondariamente discuteva partitamente le imputazioni precipue ovunque trovava impegnata la persona del Petracchi: definiva in terzo luogo mano a mano i vari titoli di reità che potevano convenire ai fatti diversi. Combatteva in quarto luogo in generale il pre-

teso titolo di Perduellione; invocando la capitolazione del 18 aprile 1849 e dimostrando che i fatti rientravano anche nell' amnistia generale de 21 novembre dell'anno medesimo. Finalmente ricordava le scuse che in ultima analisi avrebbero assorbito la pena.

Secondo tali criterj la difesa del maggior Petracchi includeva per naturale andamento anche quella speciale del Capitano Piccini, e quella del Dottore Agostini che formava un'altro episodio di quella procedura; e prima di dar termine alla sua difesa, volgendosi ai Giudici, diceva loro.

« Signori! Nel Processo Pistoiese tutto è nuovo, tutto è diverso da quello che si è discusso nel Processo fiorentino. Qui era questione di disfare; invece nel Processo di Pistoia la questione è di persistere nel fatto, finchè un sufficiente numero di Municipii non avesse aderito.

« Ma il Municipio di Pisa si era mantenuto pertinace, e fu il contegno non ostile del Petracchi che lo piegò, conforme attestava la stessa Commissione governativa. Ed il Municipio di Pistoia, donde partivano i nostri difesi, non aderì se non un giorno dopo di loro, cioè nel 19 di aprile. E lo fece dicendo perfino « che « *sebbene mancasse al Municipio fiorentino l'autorità* per « proclamare il principio fondamentale del reggimento « politico della Toscana, e per assumere il Governo; « pure le adesioni ai suoi atti erano ormai tante, che « ogni Municipio il quale tardasse a manifestare il suo

« voto *sul ristabilimento della forma costituzionale*, si ri-
« durrebbe all'isolamento. »

« Erano dunque sediziosi, erano perduelli gli uomini del Municipio di Pistoia?... Voi, o signori ne avete perfino sentiti come testimoni! Ed allora se in Pisa fino al 18, e in Pistoia fino al 19, la nuova forma della Toscana non era peranche decisa, io nego la compiuta restaurazione; io nego le prerogative del Municipio Fiorentino; nego che si possa porre menomamente la questione della lesa maestà.

« Termino, ritornando donde partii. I fatti del Processo Pistoiese dovevano esser decisi dal Tribunale militare per concussione impropria, e per ribellione, innanzi l'amnistia del 21 nov. 1849. Riassunti dal Tribunale di Pistoia furono considerati come delitti individuali e distinti. Essi perciò non compongono quel fantasma di pretesa Perduellione, che è andata fabbricando l'accusa. Perciò devono rientrare tutti nell'amnistia.

« Signori della Corte! Voi foste delegati a decidere questo straordinario processo da eccettuazioni non odiose, ma fatte per lasciare *aperto il corso della giustizia*, avendo dichiarato il Governo di attendere impassibile i resultati.

« Non potete, nè dovete dunque intendere restrittivamente il più bell'atto che possa fare un Principe magnanimo, cioè il perdono generale anche della Lesa Maestà.

« Bisognava che resultasse davanti a voi la Lesa Mae-

stà nel grado supremo. Ma siccome non risultò in questo grado; siccome non si è verificato il concetto della eccettuazione dall'amnistia; cioè, che gli accusati del processo pistoiese fossero quelli che alzarono la bandiera della fazione; Voi venite a perdere il mandato eccezionale che vi conferirono il Rapporto e il Decreto dei 21 novembre 1849. E non vi resta altra competenza che quella di aprire le porte della Prigione.

Recapitolazione della difesa dell' Avvocato Trinci a favore dell' Accusato Giuseppe Cimballi

Il Pubblico Ministero aveva richiesto come vedemmo per il Cimballi 56 mesi di reclusione nella casa dei lavori forzati di Volterra, e 5 anni di sottoposizione alla vigilanza della Polizia dopo scontata la pena, perchè fu presente alla notificazione che il Pretore di Pontedera Franci fece il 17 Aprile nella casa del Gonfaloniere di Calcinaia del decreto emanato in quel giorno dalla Commissione Governativa con il quale erano disciolti i corpi capitanati dal Guarducci, dal Piva e dal Petracchi; perchè egli si oppose alla volontà del decreto che ordinava la restituzione delle armi e dichiarava ribelle chiunque non si fosse uniformato alle sue ingiunzioni, perchè egli non volle consegnare le armi e perchè marciò nella notte colla colonna per Pisa; perchè intervenne al Consiglio di Guerra di Culignola e votò il partito di spingersi armati a Livorno

per la via del Gombo, ragioni tutte per cui risultava doppiamente ribelle.

A vendicare i diritti della verità a favore del suo cliente l'Avv. Trinci imprendeva a dimostrare che non era provato, anzi escluso che il Cimballi fosse presente all' Adunanza degli Ufficiali del Battaglione Petracchi nella casa del Gonfaloniere Arganini; che anche ciò potesse provarsi, non costituiva delitto, perchè sarebbe escluso luminosamente dall' animo del Cimballi qualunque concetto di ostilità, non essendo egli capo ma ufficiale subalterno della Colonna, quindi obbligato a dipendere dagli ordini de' suoi superiori; perchè l' ordine della Commissione governativa era per più ragioni inseguibile; perchè finalmente il fatto del Cimballi come di tutti gli altri militi componenti le tre colonne, era coperto dalla Capitolazione di Culignola.

A provare la verità de' suoi asserti facevasi in prima ad esaminare gli antecedenti della vita del Cimballi, scevri da qualunque pregiudizio colla Polizia come cittadino, e senza poterglisi obiettare nessun mancamento in fatto di disciplina come militare, eccetto l' unica insussistente asserzione del Pretore di Pontedera. Quanto però potesse fidarsi sulla verità di questa, egli addimostrava colle regole di diritto che il detto di un solo non è bastevole a costituire la verità di un asserto, *dictum unius dictum, nullius*, e che il Franci (il nominato Pretore) nel suo detto era in contradizione con altri Testimonj e con se medesimo.

Per corollario poi della mancanza di prova del fatto principalmente rimproverato al Cimballi, riportava i documenti del medesimo Franci consistenti; uno in un suo dispaccio al Ministero nel quale rendeva conto del disimpegno della sua missione riguardante la manifestazione della volontà espressa nel decreto della Commissione Governativa ove non parlava mai del Cimballi, e l' altro interessantissimo documento consistente nel Processo verbale rimesso con una lettera al Pretore di Pistoia nel quale non si faceva mai parola del Cimballi. In quanto alla di lui gita al Ponte a Serchio per aprirsi (secondo il senso Accusa) una via onde condurre a Livorno i battaglioni armati. egli dimostrava quella strada non condurre a Livorno, ma a Pisa, e che per andare a Livorno era d'uopo attraversare la macchia di S. Rossore, impraticabile a detta di tutti i testimonj e più specialmente ad un' armata provvista com' era quella del Petracchi e Guarducci di salmerie da guerra e di tutto il materiale per un' armata.

In seguito con la scorta di tutti i principj della scienza e colle autorità dei più dotti criminalisti provava che ancorchè il Cimballi avesse avuta l' intenzione di non abbandonare le armi a discrezione del Pretore Franci e di aprirsi una via per Livorno sua patria, ciò non costituiva delitto di Lesa Maestà o di ribellione, perchè tali atti potevano ben provenire da un senso di personale sicurezza e di onore che spingeva gli ufficiali e soldati dei due battaglioni a dichia-

rarsi pronti a rendere le armi, ma renderle a quel Municipio che gliele avea consegnate. Finalmente dimostrava il Cimballi non imputabile di ciò che apponevaglisi, perchè sottoposto alla militar disciplina, e quindi non responsabile di qualunque atto gli venisse comandato da' suoi superiori, ed allegava l' ordine del giorno emanato dal Comandante in capo di quelle Colonne nel quale era detto che se *taluno di loro si fosse allontanato dalle prescrizioni e dagli ordini del suo Maggiore, se avesse abbandonato la truppa, se avesse anche prese delle scorciatoie per condursi ove meglio gli piacesse sarebbe stato irremissibilmente fucilato.* Per la qual cosa ancorchè si fosse potuto concedere al Pubblico Ministero che i fatti da lui rimproverati al Cimballi avessero avuto in loro stessi carattere di delitto, egli era coperto dalla sua qualità di militare e dalla forza dell' obbedienza passiva, e dal giusto e gran timore dei mali minacciati in caso di disobbedienza dal suo Comandante.

Per ciò che concerne il 3. argomento egli dimostrava primieramente che la Commissione Governativa mancava, nel tempo in cui pubblicò il decreto di scioglimento delle Colonne, di legittima potestà per emanarlo, in secondo luogo che anche concessa la potestà di emanarlo, esso fu emanato in modo e in termini che ne rendevano impossibile l' immediata esecuzione, motivo per cui la non avvenuta immediata esecuzione, non poteva costituire elemento di delitto.

Infatti era il Municipio della Città di Firenze che

nel giorno 12 d' Aprile costituendosi in Commissione Governativa con l' associazione di altri 4 cittadini proclamava il ristabilimento della Monarchia Costituzionale colla lusinga di liberare il paese dall'invasione straniera, intendendo però la necessità che tutti gli altri Municipj della Toscana si associassaro al nuovo divisamento, ma il Municipio di Livorno con altri non aveva ancora aderito quando fu emanato il proclama di scioglimento della Colonna cui apparteneva il Cimballi, quindi gli altri armati, potevano ragionevolmente persistere nel non volere restituire le armi che a quel Municipio che gli e le avea consegnate. — Che il decreto della Commissione Governativa mancasse di mezzi per ottenere la sua esecuzione in quel giorno, egli dimostrava evidente facendo considerare che il solo Franci con un tal Bartoli si eran recati a Calcinaia per disarmare 1400 uomini ben forniti di munizioni da guerra e con tre pezzi d' artiglieria, per la qual cosa contro tutte le regole solite a mettersi in esecuzione in simili casi avea proceduto la Commissione, quindi non poteva essere obbedita.

Finalmente dimostrava quale ultimo argomento che stava a favore del Cimballi e de' suoi compagni la Capitolazione di Culignola del 18 Aprile 1849 stipulata dalla Commissione Governativa di Pisa alla presenza del Capitano Mussi conduttore delle armi regie restaurate in Toscana nella quale si diceva:

Mercoldì, Culignola.

« Il Maggiore Giovanni Guarducci (al di cui cor-
« po apparteneva il Cimballi) adunati tutti i suoi uffi-
« ciali per la sua colonna, e quelli del Pieri e del Pe-
« tracchi, dichiara di essere munito di fogli di via in
« regola del Governo di Pistoia, ma che per circo-
« stanze urgenti e per reazione, della quale non co-
« nosce il motivo, si trova oppresso dalla forza, per
« lo che si obbliga onde non spargere sangue frater-
« no, di consegnare a Giuseppe Nistri le armi dei sol-
« dati cittadini, e anche tre cannoni ec.

Firmato — GUARDUCCI

Culignola 18 Aprile 1849.

Il Comandante la Colonna

G. MUSSI

G. NISTRI

E dopo aver mostrato che questa capitolazione doveva essere rispettata per diritto delle genti, per la fede e pubblica moralità, e per aver prodotti gli effetti desiderati, domandava l'assoluzione del suo Cliente.

Recapitolazione della difesa di Antonio Pantanelli e di Bartolomeo Capecchi dell' Avv. Alfonso Andreozzi.

Dopo un' allocuzione ai Giudici nella quale mostrava l'entità di quel Processo e quanto deboli e fallaci erano le basi su cui l'Accusa aveva voluto fabbricare un delitto che non avea fondamento, entrava nella Pri-

ma Parte della sua Difesa a ragionare sul fatto in genere ed in prima sulla rettificazione e valutazione storica dei fatti generali. Esaminando innanzi tutto come l'Accusa avesse esposto i fatti che agitarono la Toscana dal 1847 fino alla metà del 1849, accennava come il Regio Procurator Generale avesse preteso a modo suo comporre una storia *dimenticandone gl' insegnamenti*, *e violando le regole della logica, e alterando i fatti, e manomettendo i canoni del diritto*, per cui era d' uopo, a porre quei fatti nel loro vero punto di vista, confutare, e rifar tutto da capo.

A questi ragionamenti seguivano i cenni biografici sugli accusati Pantanelli e Capecchi, poichè a misurare con esattezza la moralità d' un azione qualunque, specialmente trattandosi di delitti di Stato, è necessario conoscere la situazione nella quale trovansi gli Accusati all'epoca del delitto obiettato.

E dimostrava il Pantanelli giovanetto diciottenne studente legge nell' Università di Siena e distinto per esemplare condotta, ingegno vivace, intento allo studio, ed avendo l' affetto dei suoi Professori per la sua moralità, bontà e saldezza de'suoi principi politici: diceva come al grido di guerra egli era corso sui campi lombardi e fatto prigioniero veniva trasportato a Theresienstadt ove era trattenuto finchè per la tregua delle armi non tornava in Siena negli ultimi giorni d'ottobre 1848.

Diceva come Bartolomeo Capecchi dopo 10 anni di volontario servizio fra i Granatieri, con grado di Sargente era

impiegato quale Ordinanza nel Ministero della Guerra, e come seguì gli altri Toscani in Lombardia, ove oltre ai disagi e pericoli ebbe a soffrire l'atroce accusa dell'uccisione del prode Giovannetti, per la qual cosa carcerato fino dagli ultimi del Luglio, non riebbe la libertà e l'onore che sul finir del Novembre del 1848 in cui fu assoluto dal Consiglio di guerra, riavuto il suo grado, e riabilitato a comandare in qualità di Sargente Maggiore nella sua Compagnia de' Granatieri.

Scendendo a parlare della parte dell' Accusa che addebitava i suoi difesi di essersi gettati dal partito democratico più pronunziato, dava una idea filosofica e generale del movimento europeo, e del carattere speciale del movimento italiano, e di quello Toscano, e del Governo Provvisorio dell' 8 febbraio, e della restaurazione della Monarchia Costituzionale del 12 Aprile 1849 che riepilogava nel modo seguente al chiudere del Capo 1. della prima parte della sua difesa.

« Cosicchè restringendo in brevi formule, tutta l'argomentazione delle cose via via discorse abbiamo; — che gl' interessi generali chiedevano da per tutto *riforme*: che l'indirizzo municipale per le riforme si convertì in *nazionale*, dal quale nacque la *guerra*. Il movimento nazionale distolse il Pontefice dalla spiegata egemonia delle riforme italiane, e la di lui defezione turbò la *lega* dei Principi italiani; quindi la disfatta regia a Custoza, che ebbe poi la sua final conseguenza a Novara, il Waterloo della guerra italiana. Alla prima

disfatta regia tenne dietro, necessario frutto, l'anarchia della Italia centrale, i cui rettori non avevano avuta in antecedenza la sagacia di provvedersi ad ogni fine di una milizia opportuna. Alla minacciata anarchia in Toscana si fè ponte col programma ministeriale del 27 ottobre 1848, che portò seco l'8 febbraio del 1849: non altrimenti che il 23 marzo piemontese generò il 12 aprile toscano, tanto furono le cose italiane collegate tutte, e necessarie; e inevitabili, e fatali.

« Di quello che avvenne in appresso è decoro il silenzio. Pel lungo corso di 20 e più anni ebbe altresì la Toscana a provare sul principio di questo secolo le varie fortune degli sconvolgimenti europei. Le leggi speciali, le misure governative, i processi politici poteron forse allora preservare la Toscana dal disastro generale? Nel 1830 la Francia si rivoltava; e commozione, sebbene leggiera, n'ebbe tosto colla Italia a provare la Toscana ancora; perocchè quando il cuore dell'Europa batte, tutta l'Europa si commuove e si agita. E niuno può fare che ciò non sia. L'alterna onnipotenza delle umane sorti ha voluto flagellata novellamente la Toscana, e quel che il cielo vuole, forza è che l'uomo anche voglia. Solamente sarebbe stato per noi decoro e senno aver fatto in modo, che il fato ineluttabile fosse stato almeno virtù e saviezza.

Accaddero dappertutto commozioni popolari — in Europa, in Italia, in Toscana. Il malessere dei popoli

in vari modi si manifestava tradotto. Ne' suoi rivolgimenti può l'uomo di Stato scorgere mali e piaghe da sanare, il Giudice criminale mai colpe e delitti da punire.

« E ne' fatti poi particolari di Toscana, e specialmente in quelli incriminati dal Pubblico Ministero, e dei quali componeva a suo talento un *fatto in genere connesso, complesso, e continuato*, finchè nella provincia criminale regnerà la Ragione, e sarà sovrano il Diritto, mal sapremo ravvisare le caratteristiche necessarie per comporre un delitto di Stato giudicabile ne'Tribunali ordinari. »

Nel Capo Secondo della 1. Parte della difesa (sul fatto in genere) siccome avea dato cominciamento al suo dire colla rettificazione e valutazione storica dei fatti generali, così ivi sviluppava la rettificazione e valutazione giuridica del fatto in genere cominciando dallo stabilire primieramente la definizione e gli estremi dei delitti di Lesa Maestà, esaminando quindi di quale preciso titolo di delitto doveasi rispondere riguardo ai suoi difesi, e provando contro gli asserti dell' Accusa, che nelle cose avvenute in Toscana fino al 7 Febbraio, non erasi in termini di ribellione, perchè non risultava in fatto una resistenza alla volontà nazionale nè l'*insurrezione* contro il proprio sovrano, molto meno poi la pugna novellamente impresa. Non esistè *sedizione*, perchè in quel tempo non si manifestò in Toscana sommossa veruna diretta a produrre un cangiamento qualunque

nella Costituzione dello Stato. Non esistè *tumulto*, non essendovi stato *ammutinamento* popolare cagionato da impulso recondito e fazioso; non *prodizione* o *fellonia* non avendo nessuno tradito il Principe o la patria, patteggiando colla Nazione che era allora in guerra col Principe e colla patria; che perciò, concludeva non vi fu *perduellione*, non *fazione*, non *cospirazione*, non *congiura*; non vi fu *sedizione* nè in parole nè in opere, *non collegio illecito* non *conventicole criminose*, non *ribellione*, non *sommossa*, non *tumulto*, non *prodizione*, non *fellonia*. Perciò nelle cose avvenute in Toscana dal 17 Novembre 1848 fino a tutto il giorno 7 febbraio 1849 non riscontravansi quei caratteri criminosi e quegli estremi necessari per costituire un delitto di Lesa Maestà, quando anche di tutte le cose accadute in quel periodo di tempo, si fosse voluto comporre ad ogni modo un fatto in genere *morale, complessivo e progressivo.*

Che perciò, se in Toscana si verificò allora qualche speciale delitto fra quelli che si chiamano direttamente o indirettamente politici, mancavano *in fatto* i caratteri di un *delitto in genere* comune a tutti.

Quindi accingevasi a dimostrare e a prendere a seconda sua conclusione defensionale « che il fatto della *usucapione* dei supremi poteri dello stato avvenuta l' 8 febbraje 1849 nelle accidenze di modo di tempo e di persone secondo le regole del diritto criminale, secondo le regole del diritto pubblico universale, e secondo le regole del diritto pubblico costitu-

zionale allora vigente in Toscana, non fu certamente una *usurpazione criminosa*, della quale si potesse rispondere nè come delitto contro la sicurezza dello stato, nè come delitto generico di Lesa Maestà. »

Dimostrava in seguito di ciò, il Governo dell' 8 febbraio in Toscana un *fatto legale* e *legittimo*, « *legale*, perchè conforme a quelle leggi fondamentali che costituiscono in ogni politica aggregazione di uomini il loro pubblico diritto; legittimo, perchè giustificato da quella presenziale necessità che non conosce diritti quesiti, perchè voluto imperiosamente dalle stesse emergenze del fatto. — Questo provava con lunghissimo, dotto ed erudito ragionamento dal quale veniva a conchiudere che nella causa di Maestà che agitavasi, mancando gli elementi sostanziali del delitto in genere mancava quindi il corpo del delitto; che non poteva parlarsi Lesa Maestà quando la Maestà non risultava chiara, notoria, evidente, piena ed intera, e che tutto quanto si fosse attentato, macchinato ed agito contro la persona che non era più rivestita, o che ragionevolmente non era creduta più rivestita, delle prerogative e dei diritti di Maestà, non potea più ritenersi e considerarsi che come agito o tentato contro una persona privata.

Provato che la formazione del Governo Provvisorio dell' 8 febbraio era stato un atto legale, legittimo, giuridico, necessario, nè poteva mai costituire di per se solo subietto di delitto maestatico per usurpazione

di supremi poteri, dava termine alla seconda sua conclusione.

Nella parte seconda della Difesa istituiva ragionamento sugli Obietti speciali, e cominciava a discorrere sugli obietti dati al Capecchi, e sulla loro imputabilità.

Egli non solo imprendeva a difenderlo negli obietti che specialmente lo riguardavano, ma anche in ipotesi di delitto di usurpazione. — E portava tutti i fatti a lui riproverati dall'Atto d'Accusa confutandoli in seguito capo per capo.

Dimostrava che nell' ordine del giorno del Ministro della Guerra contro il Capecchi non si parlava nè dell'adunanza tenuta dal popolo sotto le logge dell'Orcagna per l'inaugurazione della Costituente, nè del tumulto accaduto all'Arcivescovado essendo questi fatti intervenuti nel 22 Gennaio, mentre il detto ordine del giorno era datato del 21, ma doversi invece riferire a un allocuzione dal Capecchi stesso tenuta all'occasione di dissuadere alcuni militari dal costituire in fortezza un circolo militare; che da quell'Ordine del Giorno invece di ricavarsi come voleva l' Accusa che egli fosse un *fazioso agitatore di piazza e di plebe*, ricavavasi « che il Sergente Maggiore Capecchi rivestito del proprio uniforme, predicando massime estranee al servizio militare, *quantunque possano essere state eccellenti*, veniva a prendere le sembianze dell'agitatore di piazza; ed anche il solo apparirlo era altamente pericoloso per

la ottima disciplina di una bene ordinata milizia. E però veniva disapprovata la condotta tenuta da Lui » che se il Capecchi non fosse solo apparso, ma avesse realmente fatto cosa da segnalarsi come il senso dell'Accusa diceva, il Ministro della guerra non si sarebbe limitato a quella semplice disapprovazione.

In quanto al Nazionale del Capecchi che l'Accusa diceva sfavorevole, ei provava che appariva da quello che in 11 anni di servizio non aveva ricevuta la minima punizione; che in quanto alla postilla che diceva il Capecchi *niente capace nel mestiere dell'armi, ma altrettanto capace ed abile a disturbare le menti dei sottoposti in cose contrarie al R. Governo, poiché in questo fanatizza*, faceva notare che quella postilla era stata posta sul Nazionale del Capecchi dal suo Capitano il 29 Luglio 1849, giorno nel quale l' Accusato era già sostenuto in carcere per defezione politica, quindi argomento era quello non attendibile, e di nessuna forza.

Per ciò che riguarda l' addebito dell' Accusa che vuole che il Capecchi predicasse sotto le Logge dell'Orcagna, e vi proferisse parole sovversive ed in senso ostile alla Monarchia, la Difesa esaminava se il Capecchi avesse potuto *cooperare* in qualche modo alle violenze dell'8 Febbraio e dimostrava che l'adunanza popolare sotto le logge dell' Orcagna non era di per se stessa illecita perchè nessuna legge proibiva le pubbliche riunioni, e che l' uso già fatto di queste

dal circolo del Popolo sotto le Logge dell' Orcagna toglieva anche ogni concetto di sorpresa come di cosa nuova; che se in quell' adunanza si tennero pubbliche allocuzioni, ciò neppure formava di per se un delitto perchè nessuna legge le proibiva in quei tempi; che se in quell' adunanza si discussero materie e provvisioni concernenti la pubblica Amministrazione dello Stato, neppur ciò poteva fare subietto di *delitto* essendo in allora tollerate e permesse dalle leggi le pubbliche discussioni in pubbliche adunanze tenute da qualunque numero di cittadini.

« Tanto che se quell' adunanza popolare si fosse limitata a formulare un voto, una petizione, un' indirizzo al Parlamento Toscano, quell' adunanza, per non essere uscita dai limiti che le tracciava la legge, non poteva essere incriminata di Lesa Maestà.

In quanto poi a ciò che voleva l'accusa, che cioè in quell'adunanza fosse calunniato il Principe, e si eccitasse la moltitudine all'odio e al disprezzo della sovranità, si dichiarasse la decadenza del Sovrano, si proclamasse la Repubblica, e si portasse un ordine un decreto, un plebiscito al Consiglio Generale con modi disonesti e violenti invadendone la sala per imporne la esecuzione, (quantunque per autorevoli deposti fosse provato che quella non fu che *una delle solite dimostrazioni; anzi una delle meno importanti,*) la Difesa provava che nessuna resultanza processale era venuta ad emergere che l' Accusato Capecchi fosse istruito dello

scopo criminoso di quell'Adunanza, poichè il Capecchi non era membro del Circolo, dimorava colla sua compagnia in Fortezza di Belvedere, d'onde in quella mattina non ne era uscito che dopo avere come Sargente Maggiore assistito alla mutazione della Guardia che dalla fortezza alle ore 11 partiva per Palazzo Pitti, per il che non constava nel suo operato antecedente deliberazione con alcuno di concerti preventivi su quel fatto con nessuno degl' individui accusati; solamente per caso essersi trovato sulla Piazza del Gran Duca, e per curiosità accostato all'Adunanza nelle Logge dell'Orcagna (le quali cose tutte non costituiscono delitto) ed invitato a dir qualche cosa ancor' Egli vi parlò quando l' adunanza popolare aveva decretato l'invio del suo *ordine* al Consiglio Generale. Sulle parole profferite l'Accusa andava innanzi coll'induzione dicendo che non potevano essere che sovversive, e criminose, e la Difesa in mancanza di chi avesse udito quelle parole in modo di renderne conto, si fondava su quelle che riferiva lo stesso Capecchi aver detto, quando rispose: *io non parlai nè pro nè contro il Governo Provvisorio; io non parlai nè pro, nè contro la Costituente, nè contro il Gran-Duca. Io parlai, e non di altro parlai, che della necessità in tutti di fare i supremi sforzi per apparecchiarsi alla guerra che stava per rompersi imminente.*

Ribattute vittoriosamente altre ipotesi ed assurdità dell'Accusa su questo medesimo fatto, veniva a concludere esser certo che la deficienza legale del testo delle

parole pronunciate dall' accusato Capecchi non poteva mai esser supplita colle elucubrazioni tenebrose del Pubblico Ministero; mancando il testo delle espressioni ostili, non poteva dirsi *res ipsa dolum demonstrat*; non poteva presumersi la *intenzione criminosa*: quindi protestava che non essendosi dal Pubblico Ministero articolate le espressioni volute incriminarsi al Capecchi, era *nulla* e come *non avvenuta* la Requisitoria del Regio Procurator Generale nel pubblico dibattimento rispetto al Capecchi; che in fine « era impossibile concepire che in un adunanza non vietata dalle leggi, senza verun carattere esterno di sedizione, solamente perchè un individuo vi parlò, ignorandosi affatto cosa vi parlò, solo fantasticamente sospettando che parlasse in senso ostile alla Monarchia, dovesse per tale solo sospetto condannarsi a 10 anni di galera. »

A dichiarare poi che le violenze usate al Consiglio generale dei Deputati considerate di per se non erano da valutarsi come un attacco diretto alla Costituzione dello Stato, scendeva a provare che l'8 Febbraio il detto Consiglio non era più un' autorità giuridica dello Stato.

Il Consiglio Generale era mancante l' 8 Febbraio della legittima autorità, perchè il regno era divenuto vacante. — Ignoravasi la decisa volontà del Principe e il luogo ove erasi ritirato, si aveva la positiva certezza che Egli si era assentato per non fare *atto di governo* che potesse suscitare funeste collisioni di guerra civile;

avevasi la certezza che quegli aveva spontaneamente interrotto l'esercizio de' propri diritti nella impossibilità in cui erasi posto Egli stesso di fare atti di governo. Quindi il Parlamento aveva perso ogni autorità, perchè constando la formazione dello Stato di una Monarchia Costituzionale dell'elemento legislativo, dell'elemento *esecutivo o governativo*, e dell'elemento *regio*, che è l'ultima subiettiva decisione della volontà, per cui tutti i differenti poteri dello Stato sono portati ad una individuale unità che forma l'apice e il principio del tutto, venuto a mancare questo, venivano a cadere gli altri pur'anco, per cui « l'8 febbraio del 1849 il potere legislativo toscano separato dal Capo dello Stato, era integralmente disfatto. Gl' individui componenti il potere legislativo avevano *ipso facto* perduta la qualità subiettiva di persone giuridiche componenti un elemento della Costituzione dello Stato. Nè in mancanza del Capo dello Stato il Parlamento aveva nessuna autorità per creare un Vicario, un Luogotenente del Capo dello Stato medesimo: non aveva in altri termini nessuna facoltà costituente; per la quale avrebbe dovuto riportare in antecedenza espresso mandato dalla Nazione. »

Sviluppate ampiamente tali massime, veniva il ch. difensore e proporre questo dilemma. « O la formazione del Governo Provvisorio nel modo che avvenne era voluta dalla necessità, e allora manca tutto il subietto dell'Accusa. O la formazione del Governo Provvisorio fu delitto, ed allora perchè non sono stati incriminati i

signori Senatori e i Signori Deputati dei quali il Governo Provvisorio fu opera assoluta e principale? »

E provava che non potea dirsi, come l'Accusa avrebbe voluto, che i Senatori ed i Deputati furono violentati a quel passo, che anzi dimostrava essere stati liberissimi, poichè di tre proposte fatte dal popolo una sola ne avevano approvata come necessaria; avevano discusso liberamente e maturamente dopo cacciati gli invasori della sala.

E così concludeva il Primo Capo della parte seconda della sua difesa sugli obietti speciali. « Nei due parlamenti (quello della Camera e l'adunanza popolare dell'8 febbraio in piazza) la subiettiva prerogativa era in ambedue la stessa; ma l'obiettiva qualità degl'individui era di gran lunga nei Deputati superiore a quella degli altri — e doveva prevalere. Gli uomini volgari posson credere che una breve accolta di mascalzoni potesse imporre alla Toscana tutta una provvisione di governo. *Il modo* col quale operarono alcuni fu turpe e disonesto; ma il *fine* era pur necessario, ed era quello a cui intendevano e volevano. Lucca, Pisa, Livorno, per tacere delle altre città, non appena saputa la deficienza del Principe, senza conoscere l'operato di Firenze.

« Non altrimenti accadde della Restaurazione del 12 aprile. Divenuta una necessità, era nello intendimento, tranne di pochissimi individui, della Toscana tutta. E non fu nell'arbitrio o nell'opera esclusiva di nessun

individuo, quando non si vogliano avvisatamente confondere le occasioni colle cause; e molto meno poi fu merito di quei villani, che armati di vanga e di zappa, in onta alla nostra guardia cittadina, invasero la città nostra nobilissima. Il modo anche allora tenuto fu turpe e sconcio, il fine era pur necessario, ed era quello solo, che i tempi e gli uomini consentivano. E chi avesse voluto o tentato altrimenti, avrebbe trovata la materia sorda e ribelle. Ma come l'8 febbraio, così il 12 aprile coloro che intendevano a quel medesimo fine ne sostennero con pazienza la sconcezza dei modi, solo per non aggiunger miserie alle non poche miserie della patria nostra. »

Dopo di ciò veniva l' illustre difensore a parlare degli obietti dati al Pantanelli e sulla relativa imputabilità; e seguendo il filo delle contestazioni dell'accusa esanimava in prima di quali fatti fosse accusato il Pantanelli, per essere cioè stato segretario del Circolo popolare di Siena e per avere avuto gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella città sui primi del Febbraio. Questa prima accusa dimostravasi insufficiente allegando il certificato del coadiutore della Pretura di Siena (15 luglio 1850) ove dicevasi NULLA apparire a carico dell' imputato, e che tanto avanti che dopo la formazione del Governo Provvisorio MAI AVEVA PRESO PARTE NELLE VIOLENZE PUBBLICHE ACCADUTE IN QUELLA CITTA'. Mostrava niun documento del Processo contrastare a questo, e di tutti i

testimoni non esservene uno che deponesse ciò che pretendeva l'Accusa. — In quanto al secondo capo di accusa di essere cioè intervenuto coi più conosciuti demagoghi senesi alle conferenze presso Montanelli dalle quali uscirono poi quelle agitazioni immediatamente precedenti la partenza del Granduca, dimostrava che per demagoghi in Siena usavansi designare tutti i liberali; che in quanto all'essere andato dal Montanelli, il suo difeso, non da questi, ma dal Marmocchi suo segretario si era recato col di lui padre per domandare che gli fosse in grazia abbuonata la metà che gli mancanva del suo ultimo anno di studi legali per conseguire la laurea, e che ne fece un' istanza che infatti gli venne graziata e che vide il Montanelli sulla soglia dell'abitazione, e vi fu presentato dal Vigna (che lo aveva anche deposto) e che il Montanelli null'altro gli aveva detto che, *studiate, studiate*, e si era allontanato con un battergli di mano snlla spalla tra affettuoso e cortese.

Perciò che riguardava l'altro addebito dell'Accusa per cui resultava il Pantanelli per le sue lettere avverso al Principe ed alla Monarchia, la difesa mostrava che in quelle lettere era espressa la opinione che a lui come segretario veniva formulata dal seggio del Circolo, e che Egli null'altro avea fatto che apporvi la firma; che in quelle lettere il Circolo non insultava al Principe, ma si addimostrava, come doveva esserlo, tenero della indipendeaza italiana, geloso della quiete

e della fama della sua città, seguace e propugnatore del Programma Ministeriale. — Prendeva in esame la verità degli altri addebiti di aver cioè cooperato all' abbassamento delle armi Granducali, di aver represso le acclamazioni al Granduca, e di aver procurato la defezione delle truppe dai lor giuramenti. Le quali cose l' Accusa ricavava da una lettera de' 12 febbraio 1849 del Pantanelli che come Segretario del Circolo Popolare di Siena informava quel di Firenze di ciò che accadeva nella sua città, adoprando le solite frasi *quà si fà, quà si dice* » per cui ne inferiva che il Pantanelli parlasse di se e de' suoi compagni; a render nullo il significato, la difesa riportava il Pubblico Ministero alle regole grammaticali, e mostrava coi fatti che l' abbassamento delle armi granducali voluto obiettare al Pantanelli era stato eseguito nottetempo per ordine della Commissione Governativa e per opera dei pubblici funzionari ad evitare ogni occasione di tumulto come pure per nulla era entrato nelle altre azioni obiettategli.

Questo dimostrato con lucidissima argomentazione, veniva a discutere sulla imputabilità della predicazione di massime ostili al Granduca e alla monarchia imputata al Pantanelli dopo l' 8 Febbraio in Siena, e in campagna. E dimostrava per i deposti di autorevoli testimonj non aver predicato sulla porta della Prefettura, e neppure aver mai preso la parola nell'adunanza del Circolo popolare tenuta al teatro de' Rozzi l'ultimo giorno di Carnevale e non l' 8 febbraio come

erroneamente asseriva il Regio Procuratore. — Che se Egli parlò dimostrava che parlò in altre occasioni per sostenere la Costituente e concludeva che l' aver quella sostenuta dopo l'8 febbraio non era stato delitto di Maestà, perchè non v'è delitto ove non è *dolo*, ed ove non è *danno*: e mostrava non essere stato dolo nel Pantanelli « mancando in lui la volontà che si volgesse spontanea al male vietato da una legge esistente, perchè nessuna legge impediva allora ad un cittadino di farsi zelante cooperatore dell' effettuazione di una Costituente promossa prima con decreto del Principe, e poi dal parlamento Toscano unanimemente deliberata, e finalmente sanzionata da un Governo che quand'anche non potesse dirsi legale in diritto era pur sempre legittimo di fatto. e perchè avrebbe il Pantanelli dirittamente pensato quando avesse creduto che sotto quel Governo Provvisorio fosse diritto e dovere d'ogni buon cittadino meglio che starsi in un vituperoso silenzio, di aprir liberamente la propria opinione sulla forma colla quale si intendeva ordinare lo Stato. Che se poi predicando avesse anche oltrepassato i limiti del decoro e della civil convenienza, vi sarebbe stato in ogni modo spinto piuttosto da una giovanile leggerezza e imprudenza, che da una vera e propria malgità criminosa. » — Chè mancasse il danno lo dimostrava esaminando che il predicare del Pantanelli non produsse nessun fatto di lamentevole effetto. — Che egli avesse insultato la persona del Prin-

cipe assente con invereconde parole, lo dimostrava escluso dalle più autorevoli testimonianze che deponevano « essere moralmente impossibile che il Pantanelli ben noto per la moralità de' suoi principj, avesse mai potuto profferire espressioni in ingiuria del Principe. » Supposto poi anche in ipotesi che l'accusato avesse proferito irriverenti parole contro il Principe, ampiamente dimostrava questo addebito di per se non essere stato perseguitabile davanti i tribunali ordinari.

Quindi faceasi a provare che le azioni del Pantanelli mai furono informate dall'animo ostile, cioè dall'intenzione di pervenire allo scopo desiderato per mezzi ingiusti ed incostituzionali, per cui dovendo esser provato l'animo ostile per costituire un delitto di Stato, e non potendosi provare, mancava in lui la causa a delinquere.

Venendo ad esaminare le questioni in ipotesi di colpabilità, stabiliva che ancorchè fosser veri gli addebiti opposti a' suoi difesi; essi dovevano esser compresi nell'Amnistia che non escludeva che i più arditi capi della fazione, quali certo non erano nè Capecchi nè Pantanelli, che finalmente, (sempre nella via dell'ipotesi) per il carcere sofferto dovevano essere liberati.

Recapitolazione della difesa dell'Avv. Landucci, a favore dell'Accusato Lottini.

L'avv. Landucci nella sua discussione dopo avere

sviluppato la difesa attenente ai capi speciali d'accusa dei quali era chiamato a rispondere il suo cliente, soggiungeva alcune osservazioni sulle due quistioni fondamentali che attaccavano l'accusa nella sua radice e che dal Collegio della difesa erano state proposte nell'intento di dimostrare, che dopo l' abbandono fatto dal Granduca nel dì 7 febbraio 1849 del Governo della Toscana era impossibile trovare nei fatti posteriori a quel giorno elemento di delitto di Lesa Maestà ; e che molto meno elemento di questo delitto poteva trovarsi nella pretesa inobbedienza dei militi Livornesi al decreto della Commissione Governativa di Firenze del dì 17 aprile 1849 col quale fu ordinato loro di sciogliersi e di deporre le armi.

A sostegno della prima questione egli annunziava come le teorie di diritto pubblico universale dottamente sviluppate dall' egregio difensore degli accusati Pantanelli e Capecchi, trovassero in Toscana una irrecusabile sanzione nel decreto Sovrano del dì 15 maggio 1848, col quale in caso analogo a quello che si verificò fra noi nel Febbraio dell' anno 1849 lo stesso Granduca di Toscana avea dichiarato esser cessati i Governi Ducali di Parma e Modena ed essere rientrati i popoli soggetti a quei Governi nella naturale libertà di provvedere a se medesimi.

Di fronte a questi principj mostrava non potersi revocare in dubbio « che anche in Toscana fosse cessato il Governo Granducale nel dì 7 Febbraio 1849 »

dal che ne concludeva la insussistenza giuridica dell'Accusa (1) e mostrava non sussistere nel suo difeso il delitto di Lesa Maestà ed essere compreso nell'Amnistia del 31 Decembre 1849.

A queste difese succedevano le repliche dette dal Pubblico Ministero sig. Francesco Trecci nell' udienze del 3 e 4 Maggio 1853, e quelle dette dal Cav. R. Procuratore Generale Antonio Bicchierai nell'Udienza del 9 Maggio dirette a ribattere molti punti delle difese da noi brevemente accennate alle quali però tenean dietro altre repliche di ciascuno degli Avvocati componenti il Collegio della Difesa, in cui prendevano o a dimostrare più chiaramente quanto avevano esposto in antecedenza, o a confutare le repliche fatte alle loro difese. (2)

L'Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi in sei consecutive udienze sviluppava con somma eloquenza la sua difesa dal lato del fatto, ma noi non la riportiamo perchè già fu stampata, e forma uno dei più bei lavori di questo illustre scrittore.

In seguito il Dottor L. Romanelli, A. Petracchi,

(1) Con tali parole riassumeva il sig. Avv. Landucci il contenuto della sua discussione nella sua replica all'Udienza del 17 Maggio 1853.

(2) Nell' Udienza del 10 Maggio replicava il Sig. Avv. G. Panattoni — in quella del 17 il Sig. Avv. Landucci — in quella del 18 il Sig. Avv. Geri, e il Sig. Avv. Trinci, — in quella del 21 il Sig. Avv. Mari — in quella del 23 Maggio il Sig. Avv. Corsi.

G. Dami, A. Lottini aggiunsero poche parole in loro difesa, e gli altri accusati dichiararono rimettersi a quanto era stato detto dai loro difensori. Questi per organo degli Avvocati della Difesa depositarono scritture contenenti le conclusioni e le istanze generali e speciali a favore degli accusati.

Corona di questo celebre processo la fine del quale con tanta ansia era attesa dalla Toscana non solo, ma dall'Italia tutta e dall'Europa, era la sentenza che nel giorno primo del mese di Luglio dell' anno 1853 la Corte Regia di Firenze pronunziava contro gli 11 accusati presenti al Giudizio, e i 25 assenti e contumaci. — In quella sentenza si dichiarava.

« Costare del delitto di Maestà commesso prima coll' usurpazione del potere Sovrano e quindi di opposizione armata all' avvenuta restaurazione del Governo Granducale.

« Constare di un furto di un valore eccedente gli Scudi 300 a danno della R. Amministrazione militare.

« Constare che fra gli autori e correi del primo di detti delitti di Lesa Maestà sono in primo grado d'imputazione *Giuseppe Montanelli*, *Francesco Domenico Guerrazzi*, *Giuseppe Mazzoni*, *Antonio Mordini*, *Giovan Battista Niccolini o Nocciolini*, *Gustavo Modena*, *Demetrio Ciofi*, *Valente Vannucci-Adimari*, e *Francesco Gherardi Dragomanni*: — In secondo grado d'imputazione, *Carlo Pigli*, *Francesco Costantino Marmocchi*, *Santi* e *Filippo fratelli Mori*: In terzo grado d' imputazione, *Tommaso*

Cimino, *e Girolamo Bartolucci*: In quarto grado d'imputazione, *Bartolomeo Capecchi e Francesco Franchini.*

« Constare che complici del medesimo delitto sono, *Enrico Valtancoli da Montazio e Giuseppe Dami.*

« Constare che *Antonio Petracchi e Roberto Roberti* sono debitori del delitto di Lesa Maestà impropriato. Che autori e correi dell' altro Delitto di Lesa Maestà sono in primo grado d'imputazione, *Giovanni Guarducci e Antonio Petracchi*; in secondo grado d' imputazione, *Giuseppe Piva Andrea Sgarallino e Ignazio Reynier*; ed in terzo grado d'imputazione *Giuseppe Cimballi Ferdinando Pacini*, *e Guglielmo Marchetti*, il quale è inoltre debitore di furto Magno a danno della R. Amministrazione militare.

« Non constare che autori nè complici nei detti delitti di Lesa Maestà siano gli altri accusati Leonardo Romanelli, Antonio Pantanelli, e Alessandro Ciucchi, o degl'Innocenti.

« Constare che Ettore Nucci è compreso nell' amnistia concessa col Sovrano Decreto de' 21 Novembre 1849.

« Che Pietro Lottini, Marino Gerovich, e Cesare Lucchesi furono compresi nella Convenzione di Culignola dei 18 Aprile 1849, e constare della cosa giudicata sugli addebiti dati a Giuseppe Agostini.

« Ed attesochè il Delitto di Lesa Maestà sia contemplato e punito dall'Art. 9. della Legge del 30 Agosto 1795 con la pena capitale, alla quale dopo la sua abo-

lizione operata col Decreto del dì 11 Ottobre 1847 è sostituita la pena dell'Ergastolo a vita.

« Attesochè in virtù dell'Art. 28 della Legge predetta, e delle giudiciali osservanze, potendo diminuirsi e graduarsi la pena a seconda delle circostanze, la Corte ponendo in bilancia il maggiore o minor concorso morale, e la più o meno efficace cooperazione al delitto, ed anche la quantità del danno recato alla Società, ha stimato congrua e proporzionata dirimpetto a ciascuno degli Accusati la specie e quantità delle pene infrascritte, surrogate ai corrispondenti gradi di quella abolita de'Pubblici Lavori, calcolate anche le riduzioni e diminuzioni ordinate dall'Atto Governativo de'4 Marzo 1849.

« Attesochè nella gradazione della pena dovendo aversi riguardo anche alla quantità del danno derivato dal delitto, ed avendo la Corte dichiarato in fatto, che l'accusato Guerrazzi durante l'esercizio del Potere usurpato, colla sua personale influenza risparmiò maggiori mali alla Toscana, e più volte usò della sua autorità a tutela delle proprietà e delle persone, questa circostanza era equitativamente da valutarsi a di lui favore per attenuare di un grado la pena ordinaria, come fu valutata nella Decisione del Supremo Tribunale di Giustizia de' 10 Marzo 1800 nella Causa contro i fratelli Pigli, ed altri, avanti Stradetti, Urbani, e Biondi.

« Attesochè quanto all'accusato Petracchi, che sebbene fosse egli uno dei primi sostenitori del Governo

Provvisorio, e sebbene dopo il 12 Aprile persistesse nella resistenza alla restaurazione del Governo Gran-Ducale finchè non venne arrestato, pure pel suo carattere d'uomo poco riflessivo, e piuttosto impetuoso, e per la sua facilità a deferire alle altrui influenze, e perchè alle sue violente jattanze non tenner dietro di fatto corrispondenti enormezze, poteva meritare un equitativo riguardo nella graduazione della pena, indipendentemente dalla di lui precedente condotta la quale presenta delle fasi diverse e contradittorie.

« Attesochè l'abolizione dello Statuto Fondamentale operata dal Sovrano Decreto dei 6 Maggio 1852 come non fu valutata dalla Corte per l'effetto d'indurre una generale estensione dell'Amnistia concessa col precedente Decreto dei 21 Novembre 1849, così non potea valutarsi a diminuzione di pena del delitto antecedentemente commesso, il quale conservava la stessa gravità, fosse o no esistito lo Statuto, mentre la Maestà Sovrana rimaneva ugualmente lesa, o questa risedesse nel solo Monarca, o fosse comunicata in parte ad altri Poteri dello Stato: e d'altronde i Tribunali non possono desumere circostanze aggravanti, o attenuanti dal successivo cambiamento delle Istituzioni politiche del Paese.

« Attesochè al momento della pubblicazione del Regolamento d'Istruzione Criminale del 22 Novembre 1849 niuno degli Accusati avea sofferta la Carcere di custodia per un tempo tale da doverla ritenere prolungata e

indebita, per l'effetto di poterla valutare come causa diminuente la pena in ordine al famigerato testo in *L. si diutino ff. de Poenis*, essendo certo in fatto, che niuno di loro per conto della Procedura Ordinaria era stato ritenuto prima del mese di Aprile 1849.

« Attesochè il prolungamento della loro custodia sarebbesi verificato sotto l' impero del precitato Regolamento, il quale sostituendo una norma positiva ad un calcolo arbitrario, prescrive all'Art. 51, che nei delitti di competenza delle Corti Regie la Carcere di Custodia preventiva sofferta dall'Accusato durante la Procedura, dovesse computarsi a diminuire d'altrettanto tempo la pena afflittiva temporaria, quando avesse ecceduto il termine dei tre mesi.

« Attesochè il benefizio della degradazione penale per questo titolo dee regolarsi non colle Leggi vigenti al tempo dell'arresto dell'Imputato, ma bensì colla Legge vegliante all' epoca in cui siasi di fatto verificato l' aggravio della detenzione indebitamente sofferta, secondo i principi altre volte ritenuti da questa Corte Regia, e canonizzati dalla Corte Suprema di Cassazione colla *Decisione dei* 20 *Febbrajo* 1852 *Ann. di Giur. Vol. XIV. Part. I. col.* 161.

Attesochè perciò nè la prolungata custodia nè le conseguenti sofferenze erano valutabili a diminuzione di pena oltre i termini dalla Legge prefissi.

Visto l' Art. 9 della Legge de' 30 Agosto 1795 così concepito « ivi » colla pena di morte . . . . . dovranno

« punirsi . . . . tutte quelle azioni che attaccan-
« do immediatamente la pubblica Autorità, o il Sovra-
« no tendano o siano dirette alla distruzione della So-
« cietà, e dell'ordine pubblico, e costituiscono il vero,
« e proprio titolo di Lesa Maestà, col quale titolo quan-
« tunque abolito nell'Art. 62 della Legge dei 30 No-
« vembre 1786 dovranno pure in avvenire denomi-
« narsi. »

« Visto il Real Motuproprio del dì 11 Ottobre 1847.

« Visto l'Art. 20 della Legge del dì 17 Maggio 1848
« ivi » Chiunque valendosi del mezzo della stampa ab-
« bia direttamente provocato, o istigato a commettere
« un qualche delitto, ognorachè questo sia stato effet-
« tivamente commesso, è considerato, e punito come
« ne fosse complice.

« Visto l'Art. 19 della predetta Legge dei 30 Agosto
1795 « ivi » Il furto semplice eccedente il valore di
« Scudi Cinquanta vogliamo che si punisca tassativa-
« mente, quanto agli uomini, colla pena di tre Anni
« di Servizio ai pubblici Lavori. E se arriverà a Scudi
« Cento con Anni cinque, se a Scudi centocinquanta
« con Anni sette, se a Scudi dugento con Anni dieci,
« se a Scudi dugentocinquanta con Anni quindici, e
« dagli Scudi trecento in ogni somma con Anni venti
« di detto servizio ai Pubblici Lavori. »

« Visto l'Art. 55 della Legge de'30 Novembre 1786
« ivi » Le pene nelle quali . . . . . . potranno condan-
narsi i Delinquenti, saranno le seguenti . . . . . Esilio

« da tutto il Granducato .... generalmente per
« tutti i delinquenti forestieri.

« Visto l' Art. 58 della predetta Legge dei 30 Novembre 1796.

« ivi » La stessa comminazione di tre Anni di
« Pubblici Lavori avrà l'inosservanza dell'Esilio da tutto
« il Granducato, o sia a tempo, o sia perpetuo con la
« rinnovazione del detto Esilio mentre sia perpetuo,
« dopo consumata la pena dei Pubblici Lavori.

« Visto il Regolamento di Disciplina degli Avvocati, e quello dei Procuratori Toscani del dì 2 Settembre 1839 agli Art. 7. 8. 9. « ivi ».

« Art. 7. La qualità di Avvocato si perde per la
« radiazione legalmente ordinata dalle Autorità com-
« penti.

« Art. 8. La radiazione dovrà sempre venire die-
« tro alla condanna da qualunque Tribunale Criminale
« pronunziata contro un Avvocato ad una pena infa-
« mante, ed anche ad una pena semplicemente afflit-
« tiva per qualsivoglia delitto.

« Art. 9 La qualità di Procuratore .... si
« perde in quel modo, e nei casi che sono designati
« nell'art. 5 fino all'art. 10, inclusive del Regolamento
« per il Collegio degli avvocati Toscani.

Visto l' articolo 28 della precitata Legge dei 30 Agosto 1795 « ivi » .... per provvedere al caso
« che il litterale disposto della legge fosse per essere
« eccessivamente severo nel concorso di speciali cir-

« costanze diminuenti il dolo, in tal caso ricordiamo
« ai Giudici di non dipartirsi nel diminuire la respet-
« tiva pena tassativamente prescritta, da quella gra-
« dazione, che è coerente alle regole di ragion comu-
« ne, scendendo colla dovuta proporzione...... al
« maggiore, o minor numero delle speciali circostanze
« diminuenti il dolo per uno o più gradi inferiori
« della stessa specie di pena, o facendo passaggio di
« grado in grado all' altra pena più prossima, secon-
« dochè comporterà l'equità.

« Visto l'Atto Governativo de'4 Marzo 1849 confermato dal Sovrano Decreto del dì 5 maggio successivo.

Art. 4 « ivi » La pena dei Pubblici Lavori, la
« pena accessoria della gogna.... sono abolite.

Art. 2 « ivi » Alla pena dei Pubblici Lavori è sostituita la pena dell' Ergastolo.

Art. 3 « ivi » La pena dell'Ergastolo a vita sarà
« espiata nel recinto così detto della *Linguella* adia-
« cente alla darsena di Portoferraio.

Art. 4 « ivi » La pena dell' Ergastolo a tempo
« sarà espiata nel recinto del Maschio di Volterra col-
« la stessa gradazione di tempo stabilita dalle Leggi
« in vigore per la pena dei Pubblici Lavori, ad ec-
« cezione dei primi due gradi di tre, e di cinque Anni
« ai quali vengono respettivamente sostituiti cinque ;
« e sette Anni della Casa di Forza di Volterra, salve
« le diminuzioni ordinate al successivo Art. 9.

Art. 9 « ivi » la durata dell' Ergastolo a tempo « sarà diminuita di un quarto comparativamente a « quella dei pubblici lavori cui è sostituita. La durata « della pena della Casa di Forza sarà diminuita di un « terzo. »

« Visto il Decreto della Commissione Governativa del dì 17 Aprile 1849.

« Visto il R. Indulto dei 26 Luglio 1849.

« Visto l' altro Sovrano Decreto del giorno stesso relativo alla Procedura, e penalità delle defezioni Politiche.

« Visto il Sovrano Decreto d' Amnistia dei 21 Novembre 1849.

« Visto l' art. 51 del Regolamento per la istruzione dei Processi Criminali dei 22 Novembre 1849.

« Visto il Decreto del Consiglio di Prefettura di Pistoia dei 28 Settembre 1849.

« Visto il Decreto del Consiglio di Stato dei 13 Ottobre 1849.

« Visti gli Articoli 34 e 35, del Regolamento di Polizia dei 22 Ottobre 1849, dell'appresso tenore.

Art. 34 « Le Corti Regie, e i Tribunali di Prima « Istanza allorchè condannano un imputato alla pena « del Carcere o ad altra superiore, possono inoltre « decretare che il condannato espiata che abbia la « pena principale, sia sottoposto alla vigilanza della « Polizia. Con ciò non s' intende fatta innovazione al- « cuna al disposto negli Articoli 337, 391 e 491, delle

« Dichiarazioni, e Istruzione del dì 9 Novembre
« 1838. »

Art. 35 « La sottoposizione alla vigilanza della
« Polizia non può decretarsi per un lasso di tempo
« minore di un anno, nè maggiore di cinque. »

« Ritenute le Giudiciali osservanze, e consultata la pratica di giudicare;

Condanna

« Giuseppe Montanelli, Giuseppe Mazzoni, Antonio Mordini, Giov. Batta Niccolini, o Nocciolini, Gustavo Modena, Demetrio Ciofi, Valente Vannucci-Adimari, Francesco Gherardi-Dragomanni e Giovanni Guarducci tutti contumaci, alla pena dell' Ergastolo a vita.

Condanna

« Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi, Antonio del fu Giovanni Petracchi

e i contumaci

« Carlo Pigli, Francesco Costantino Marmocchi, Santi e Filippo fratelli Mori, Andrea Sgarallino, Giuseppe Piva e Guglielmo Marchetti alla stessa pena dell' Ergastolo per anni quindici per ciascuno.

Condanna

« Enrico di Giuseppe Valtancoli Da Montazio

e i contumaci

« Tommaso Cimino, Girolamo Bartolucci e Ignazio Reynier alla stessa pena dell'Ergastolo per mesi novanta per ciascuno.

Condanna·

« Francesco Franchini contumace e Bartolommeo del fu Antonio Capecchi alla stessa pena dell'Ergastolo per mesi sessantatrè per ciascuno.

Condanna

« Giuseppe di Giovan Battista Dami, Giuseppe di Antonio Cimballi, Ferdinando del fu Domenico Piccini e il Contumace Roberto Roberti detto Ciccio alla pena della Reclusione nella Casa di Forza di Volterra per mesi quaranta.

Condanna inoltre i prefati contumaci

« Tommaso Cimino, Giuseppe Piva, Ignazio Reynier e Guglielmo Marchetti come Delinquenti Forestieri all'Esilio perpetuo del Granducato, da subirsi espiata che abbiano la loro pena come sopra contro di Loro decretata colla comminazione di mesi quaranta di reclusione nella Casa di Forza di Volterra in caso di inosservanza e colla reincidenza nello stesso Esilio e comminazione.

« Ordina la radiazione dei nomi di

« Giuseppe Montanelli, Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Mazzoni, Antonio Mordini e Giuseppe Dami dal ruolo degli Avvocati, e del nome di Valente Vannucci-Adimari dal ruolo dei Procuratori, omessa la stessa dichiarazione a riguardo di Demetrio Ciofi già radiato da quest' ultimo Ruolo in virtù di precedente Sentenza contro di Lui proferita da questa stessa Regia Corte.

« Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi i prenominati Montanelli, Mazzoni, Mordini, Niccolini o Nocciolini, Modena, Ciofi, Vannucci-Adimari, Gherardi-Dragomanni, Guerrazzi, Petracchi, Pigli, Marmocchi, Fratelli Mori, Valtancoli Da Montazio, Cimino Bartolucci, Franchini, Capecchi, Dami e Roberti nelle indennità di Diritto a favore di chi di ragione per dependenza del Delitto, cui si riferisce la Procedura istruita nel Tribunale di Firenze, e nelle spese della Procedura che tassa in lire mille duecento venticinque.

« Condanna solidalmente gli stessi:

« Guerrazzi, Petracchi, Valtancoli da Montazio, Capecchi e Dami nelle spese del Pubblico Giudizio relativo allo stesso delitto che tassa in lire settemila ottocento undici, portando a carico particolare di ciascuno di loro la spesa occorsa a riguardo dei testimoni intervenuti allo stesso Pubblico Giudizio nell'esclusivo interesse di chi li indusse, e che quanto al Guerrazzi tassa in lire settecento quattordici, soldi sedici e denari otto, quanto al Petracchi in lire trecento cinquantadue soldi tre e denari quattro, e quanto al Dami in Lire trecento cinquantasei, soldi otto e denari quattro.

« Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi lo stesso

« Petracchi, il Cimballi, il Piccini, il Guarducci, il Piva, Sgarallino, Reyner e il Marchetti nelle indennità

di diritto a favore di chi di ragione per dependenza dell'altro delitto, cui si riferisce la Procedura istruita nel Tribunale di Pistoia, e nelle spese della relativa Procedura che tassa in lire quattrocento ottantaquattro soldi sedici e denari otto.

« Condanna il solo Marchetti a indennizzare l'Amministrazione Militare per il furto da lui commesso.

« E condanna del pari solidalmente

« Il Petracchi, il Cimballi e il Piccini nelle spese del Pubblico Giudizio relative al Delitto a comune loro carico obiettato, e che tassa in lire quattromila novecento due, colla stessa dichiarazione però che ciascuno di loro sopporterà esclusivamente la spesa occorsa per l'intervento al Giudizio dei testimoni indotti nel respettivo interesse, e che quanto al Petracchi tassa in lire trecento cinquantadue soldi tre e denari quattro, e quanto al Piccini in lire centoventi soldi sei e denari otto.

« Dice che quanto al Petracchi e Marchetti resterà assorbita e confusa nella pena contro ciascun di loro decretata quella minore, che il primo avrebbe meritata pel delitto impropriato di Lesa Maestà obiettatogli nel Tribunale di Firenze, e l'altro respettivamente per la sua correità secondaria nel delitto di Ribellione oppostogli nella procedura di Pistoia.

« Dichiara che il termine per la durata delle pene temporarie come sopra respettivamente irrogate agli accusati presenti al Giudizio dovrà computarsi dalla

scadenza del Trimestre decorrendo dal giorno dell'arresto degli accusati per conto dell'Autorità Giudiciaria: cioè quanto al Guerrazzi dal ventiquattro Agosto mille ottocentoquarantanove, quanto al Petracchi dal dì 18 Luglio mille ottocento quarantanove, quanto al Dami dal dì nove Novembre mille ottocento quarantanove, quanto al Capecchi dal dì venticinque Ottobre dell'Anno stesso, quanto al Montazio dal quattro Luglio mille ottcento cinquanta, e quanto al Cimballi e Piccini dal dì diciotto Luglio mille ottocento quarantanove.

« Ordina che i condannati

« Francesco Domenico Guerrazzi, Antonio Petracchi, Enrico Valtancoli da Montazio, Bartolommeo Capecchi, Giuseppe Dami, Giuseppe Cimballi e Ferdinando Piccini espiata che abbiano la pena come sopra contro di loro decretata, vengano sottoposti alla vigilanza della polizia per anni cinque.

« Ed in seguito delle premesse dichiarazioni a riguardo degli accusati

« Romanelli, Agostini, Nucci, Lucchesi, Lottini, Gerovich, Pantanelli, e Ciucchi o degli Innocenti;

« Visto l' art. 490 delle Dichiarazioni e Istruzioni de'9 Novembre 1838 così concepito « ivi » Se la Corte « pronunzierà che non consta del fatto in genere, o « che non costa che l'accusato ne sia autore correo o « Complice, procederà alla di Lui assoluzione, ordi« nando che sia immediatamente posto in libertà, qua« lora non sia detenuto per altre cause »

« Assolve

« Leonardo Romanelli, Giuseppe Agostini, Ettore Nucci, Cesare Lucchesi, Marino Gerovich, Pietro Lottini, Antonio Pantanelli e Alessandro Ciucchi o degli Innocenti dagli addebiti pei quali erano stati respettivamente posti in accusa.

« Ordina che

« Leonardo Romanelli, Giuseppe Agostini, e Pietro Lottini siano immediatamente posti in Libertà, qualora non siano ritenuti per altre Cause.

« Visto l' art. 491 delle precitate Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 Novembre 1838 « ivi » È in facoltà « della Corte, qualora dei proporzionati motivi esista- « no di ordinare che sia dato conto della Risoluzione « alla Potestà Economica al solo effetto di prendere « sull'accusato delle misure preventive. »

« Ordina la partecipazione all'Autorità Governativa della presente Risoluzione in quanto riguarda i suddetti Antonio Pantanelli ed Alessandro Ciucchi, o Degl' Innocenti.

NICCOLO' NERVINI *Presidente*
VALENTINO DEL GRECO *Vice-Presidente.*
GIUSEPPE GILLES *Consigliere*
RAFFAELLO COCCHI *Consigliere*
LUIGI GIACHI *Consigliere*
FRANCESCO BILLI *Consigliere*

P. SANDRELLI *Coadiutore*
A. L. CIATTI *Coadiutore.*

« Così deciso e pronunziato nel giorno, mese ed anno che sopra dalla Camera suddetta, composta degl'Illustriss. Sigg. Cav. Consiglier di Stato Niccolò Nervini Presidente, Cav. Valentino Del Greco Vicepresidente, Giuseppe Gilles, Cav. Raffaello Cocchi, Luigi Giachi, e Francesco Billi Consiglieri, i quali tutti hanno firmata la presente Sentenza cogl'infrascritti Cancellieri Coadjutori assistenti.

P. Sandrelli *Coad.*
A. L. Ciatti *Coad.*

Tale fu la sentenza che la R. Corte dopo lungo e maturo esame emise contro gli accusati di Perduellione in questo celebre Processo. Il Granduca però, prese in considerazione le suppliche a lui dirette da Francesco Domenico Guerrazzi, da Antonio Petracchi e da Enrico Valtancoli da Montazio condannati come abbiamo veduto i primi due come colpevoli di Lesa Maestà a 15 anni di Ergastolo e il terzo complice in quel delitto a 90 mesi della medesima pena, e con sua risoluzione del dì 13 Luglio commutava in loro favore la stessa respettiva pena nell'Esilio da tutto il Granducato a suo beneplacito a condizione che non potessero prender dimora in alcuna parte d'Italia e ferme stanti le Condanne accessorie di che era tenuto ragione nella Sentenza.

Eccoci pervenuti al termine della nostra fatica: Noi avremmo potuto empir molti volumi sviluppando più particolarmente quanto riguardo a questa causa fu scritto e detto, ma vedendo che ciò avrebbe triplicato la materia, abbiamo voluto accennar tutto sommariamente affinchè ai nostri lettori nulla restasse a sapersi di ciò che di principale fu fatto. Quindi seguendo i dibattimenti in tutte le loro fasi, crediamo avere adempito quanto per noi fu promesso fino dall' esordire di questa Parte Seconda dell' Opera nostra.

I Compilatori.